SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 13 febbraio 2023 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia - Prato

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 2 FEBBRAIO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato che i summenzionati eventi, caratterizzati anche da forti venti discensionali e mareggiate, hanno causato danni alle opere di difesa costiera, e alle opere arginali, agli edifici pubblici e privati, nonché alle attività economiche e produttive;

Vista la nota del 6 dicembre 2022 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 19 e 20 dicembre 2022 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Emilia-Romagna;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 gennaio 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro, in Provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone, in Provincia di Forlì-Cesena e di Ravenna.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 16.173.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A00917

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2023.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 2 FEBBRAIO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» e in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e integrato ai sensi dell'art. 26, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 142 del 21 settembre 2022;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e con la quale sono stati stanziati euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale sono state integrate di euro 30.000.000,00 le risorse stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 per gli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022 con la quale sono state ulteriormente integrate di euro 35.000.000,00 le risorse stanziate con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 per gli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto l'art. 1, comma 669 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 3 marzo 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, n. 902 e n. 903 del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre 2022, n. 937 del 20 ottobre 2022 e n. 958 del 4 gennaio 2023, recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Considerato che il perdurare della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un costante afflusso di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea, cui consegue il permanere delle esigenze volte ad assicurare il soccorso, l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione che, a seguito del citato contesto emergenziale, sta accedendo al territorio nazionale;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le diverse misure in materia di accoglienza poste in essere;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 gennaio 2023, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, è integrato di euro 55.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI

23A00918

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 novembre 2022.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento delegato (UE) 907/2014, della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'art. 5 che istituisce un Fondo di rotazione;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, modificato dal decreto legislativo del 4 ottobre 2019, n. 116, che ha disposto la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina dell'apicoltura;

Visto il decreto 10 gennaio 2007 recante l'approvazione del documento programmatico per il settore apistico (DAP), di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313;

Visto il decreto del Mipaaf del 16 febbraio 2010 recante i criteri di assegnazione dei contributi ai sensi della legge n. 133/2008 per il settore apistico;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)* della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 4 dicembre 2009, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'11 agosto 2014, recante l'approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2016, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura;

Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale n. 6805, del 21 dicembre 2018, con il quale è stato istituito il Comitato di indirizzo e monitoraggio in attuazione dell'art. 4, comma 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 marzo 2016;

Considerato che il mutato quadro normativo di riferimento rende necessaria l'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai fini dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea per il perseguimento degli obiettivi specifici nel settore dell'apicoltura di cui all'art. 6 (1) del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e l'abrogazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016;

Considerato che, ai sensi dell'art. 39 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, il contributo minimo unionale alla spesa connessa agli interventi previsti all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115, è del 30% e che, pertanto, è opportuno rendere disponibile una quota pari al 70% di cofinanziamento nazionale, così come esplicitato nel Piano strategico PAC (PSP 2023-2027) presentato dall'Italia all'Esecutivo di Bruxelles il 31 dicembre 2021;

Preso atto che, nel PSP 2023-2027, l'Italia ha comunicato che implementerà solamente gli interventi afferenti alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)* di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115, con una ripartizione percentuale delle risorse finanziarie rispettivamente pari a 24%, 56%, 10% e 10% così come riportato nell'allegato I del PSP 2023-2027;

Considerata l'importanza del settore in termini ambientali soprattutto nelle zone marginali e l'opportunità di pervenire a *standard* di qualità più elevati, si rende necessario rinnovare il comitato di indirizzo e monitoraggio, anche alla luce delle difficoltà che il settore attraversa a causa delle recenti crisi sanitarie;

Ritenuto di dover stabilire criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione interventi nel settore apistico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la comunicazione del 15 novembre 2022, con la quale la Commissione politiche agricole ha segnalato gli esiti della riunione tenutasi il 10 novembre 2022;

Ravvisata l'urgenza dell'emanazione del presente provvedimento al fine di consentire la pubblicazione dei bandi delle regioni, delle province autonome e del Ministero in tempo utile all'avvio della campagna apistica 2023;

Preso atto della informativa resa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmessa il 28 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Interventi

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito denominato «Ministero», predispone il Piano strategico PAC, di seguito denominato «PSP», di cui all'art. 1, lettera (c), del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio, che include, fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'art. 55 del medesimo regolamento, ovverosia:

intervento A) servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;

intervento B) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;

intervento E) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

intervento F) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura.

2. Gli interventi nel settore apistico di cui al comma 1, usufruiscono di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, come previsto all'art. 39 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, secondo la disciplina prevista dal regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio e per il restante 70%, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura e all'art. 36 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

2. Inoltre, ai fini del presente decreto si intende per:

a. «Nucleo» o «sciame artificiale»: nuova colonia di api costituita dall'apicoltore e che è composta da una regina dell'anno di formazione del nucleo e da una quantità di api sufficiente a garantire la sopravvivenza del nucleo stesso;

b. «Pacco d'api»: insieme di api operaie, del peso di circa 1-1,5 kg, con o senza regina, commercializzato in apposito contenitore adatto al trasporto;

c. «Api regine»: ape regina commercializzata in apposita gabbietta in cui è posta insieme ad alcune api operaie «accompagnatrici» e una adeguata quantità di candito;

d. «Forme associate»: le organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni di apicoltori e loro unioni e federazioni, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati;

e. «Amministrazioni»: il Ministero, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano che partecipano all'elaborazione del programma;

f. «Anno apistico»: periodo di tempo corrispondente all'anno solare durante il quale si svolgono le azioni previste nei programmi apistici;

g. «Azione»: sotto insieme di un intervento.

Art. 3.

Contenuti del Programma apistico nazionale

1. Il Programma apistico nazionale, a valere nel quinquennio 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2027, è articolato in sottoprogrammi:

a) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e;

b) delle regioni e delle province autonome.

2. I sottoprogrammi predisposti dalle amministrazioni riguardano tutto il periodo di cui al comma 1, secondo le direttrici di intervento decise nel PSP. I sottoprogrammi delle regioni e delle province autonome sono elaborati in stretta collaborazione con le «Forme associate», di cui al comma 2, lettera *d)* dell'art. 2, del settore apistico rappresentative del territorio. Il sottoprogramma ministeriale è elaborato in stretta collaborazione con le «Forme associate» del settore apistico a carattere nazionale.

3. I sottoprogrammi consistono in una scheda sintetica conforme al modello riportato in allegato I recante:

a) l'indicazione delle esigenze del settore apistico nell'ambito territoriale di propria competenza, che scaturisce dal confronto con le Forme associate rappresentative del settore interessato;

b) la descrizione degli obiettivi del sottoprogramma e del nesso tra gli obiettivi e gli interventi afferenti alle lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, previste nel PSP Italiano, di cui all'art. 55 del regolamento (UE) 2021/2115;

c) la descrizione delle azioni che saranno intraprese nell'ambito degli interventi per l'apicoltura scelti tra quelli elencati in allegato II, compresa la stima dei costi e il piano di finanziamento ripartito per anno e per intervento con l'indicazione della quota a carico dei privati e della quota pubblica, come esemplificato al punto 6 dell'allegato I;

d) le disposizioni intese ad assicurare la diffusione delle informazioni e delle opportunità inerenti il sottoprogramma di propria competenza per il settore apistico;

e) le azioni intraprese per il confronto con le «Forme associate» rappresentative del settore apistico ed il loro elenco.

4. La modifica del Programma apistico nazionale durante il quinquennio, qualora comporti la modifica del PSP, è soggetta a quanto previsto dall'art. 119 del regolamento (UE) 2021/2115.

Art. 4.

Presentazione dei sottoprogrammi delle regioni e delle province autonome e del sottoprogramma ministeriale

1. Le amministrazioni delle regioni e province autonome interessate trasmettono via PEC, entro il 30 novembre 2022, il proprio sottoprogramma, comprendente gli interventi e le azioni da attivare, nell'ambito degli interventi previsti dal PSP e la relativa tabella recante le richieste finanziarie, all'Ufficio PIUE VI del Ministero, all'indirizzo: pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it entro lo stesso termine temporale è definito il sottoprogramma ministeriale.

2. Il Ministero valuta la conformità dei sottoprogrammi, di cui al comma 1, al PSP e in caso positivo comunica, a ciascuna amministrazione, il proprio «nulla osta» all'emissione del relativo bando per l'assegnazione dei finanziamenti, entro trenta giorni dalla ricezione del sottoprogramma. In caso contrario, il Ministero provvede a trasmettere all'amministrazione le indicazioni per la riformulazione del sottoprogramma in questione, fissando il termine massimo di quindici giorni entro il quale il suddetto sottoprogramma deve essere aggiornato e ritrasmesso al Ministero.

3. Il Ministero riassume le richieste finanziarie pervenute dalle Amministrazioni, in cinque tabelle, relative a ciascuno degli anni apistici 2023-2027 e lo diffonde a tutti i portatori di interesse e alle Forme associate, di livello nazionale, rappresentative del settore apistico.

4. Al fine di garantire il coordinamento delle attività previste per la gestione del Programma nazionale, è aggiornato il Comitato di indirizzo e monitoraggio istituito con decreto dipartimentale n. 6805, del 21 dicembre 2018. Il Comitato, che può avvalersi anche di esperti scientifici esterni, resta in carica fino a conclusione del PSP 2023-2027 ed è costituito da tredici componenti:

due rappresentanti del Ministero - Ufficio PIUE VI con funzioni rispettivamente di Presidente e di Vicario;

quattro rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome;

un rappresentante UNAAPI;

un rappresentante del CONAPI;

un rappresentante dell'Osservatorio nazionale miele;

un rappresentante della FAI;

un rappresentante di Miele in cooperativa;

un rappresentante del CREA-PB;

un rappresentante di ISMEA.

Art. 5.

Interventi ammessi

1. Gli interventi ammissibili sono individuati tra quelli indicati dall'art. 55 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e prescelti dall'Italia nel PSP inviato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, fatte salve successive modifiche. Essi sono elencati all'art. 1 mentre, nell'allegato II al presente decreto, sono specificati unitamente alla codifica delle azioni, alle relative percentuali di contribuzione pubblica ed ai soggetti beneficiari. Le amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare, sulle stesse voci di spesa, duplicazioni di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali.

2. Sono ammessi anche gli acquisti, da parte delle forme associate, dei beni di cui ai seguenti commi 3 e 4 al fine della successiva distribuzione del materiale ai propri associati; a tal proposito l'importo richiesto all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II.

3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del presente decreto e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico ed in tre anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico, fatto salvo quanto previsto in materia dalle singole regioni e province autonome. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'art. 11, paragrafi 1, 9, e 10.

4. Il materiale biologico (nuclei, pacchi di api, api regine) è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone *Apis mellifera ligustica*, per quanto riguarda la commercializzazione su tutto il territorio nazionale, *Apis mellifera* siciliana, limitatamente alla Regione Sicilia; per la sottospecie di confine *Apis mellifera carnica*, il contributo è concesso limitatamente al territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e delle zone di confine nazionale individuate dalla Regione del Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la sottospecie *Apis mellifera mellifera*, è ammessa al contributo limitatamente alle zone di confine nazionale individuate dalla Regione Liguria. La certificazione è rilasciata dal CREA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia. Gli apiari di destinazione del materiale biologico acquistato dovranno rimanere all'interno dei suindicati territori.

5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del Programma. I beni di cui al comma 3 devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2014), da predisporre secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni regionali e provinciali. Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili,

in analogia all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

a) il decesso del beneficiario;

b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;

d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;

e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Nei casi di:

a) cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;

b) cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure;

c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al comma 3, gli organismi pagatori territorialmente competenti procedono al recupero dell'aiuto finanziario erogato al beneficiario che comprende sia la quota di competenza dell'UE sia la quota di competenza nazionale.

6. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura «Cofinanziato dall'Unione europea» e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a web-master@politicheagricole.it

7. Ai fini dell'espletamento dell'intervento *b) i)*, di cui all'art. 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2115, «lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi», nei casi di azioni di assistenza sanitaria, sono fatte salve le prerogative attribuite ai medici veterinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. L'intervento di cui all'art. 55, paragrafo 1, lettera *e)* del regolamento (UE) n. 2021/2115, «collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura» è svolto esclusivamente a livello nazionale nell'ambito del sottoprogramma del Ministero.

9. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate in allegato III.

Art. 6.

Ulteriori compiti di pertinenza delle amministrazioni

1. Le amministrazioni che presentano i sottoprogrammi di cui all'art. 3, comma 3, emanano i bandi per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione degli aiuti per la realizzazione delle azioni di cui all'allegato II, fatte salve le prerogative decisionali delle amministrazioni in merito all'individuazione dei beneficiari e alle relative procedure.

2. Le amministrazioni possono stabilire, eventualmente in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi.

3. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazioni dei produttori, ai fini della individuazione delle forme associate definite all'art. 2 che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi, le amministrazioni possono scegliere e fare riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali, ad esempio: numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale, numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti, quantità di miele prodotto dai soci.

Art. 7.

Compiti di pertinenza degli Organismi pagatori (OP) competenti e di AGEA coordinamento

1. L'Organismo pagatore competente provvede:

alla predisposizione, di concerto con le amministrazioni, della modulistica, nonché di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 10, 11 e 12 e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti;

alla ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente nella domanda di finanziamento;

alla comunicazione in tempo utile, alle amministrazioni partecipanti al Programma, delle eventuali anomalie riscontrate nel «fascicolo aziendale» del richiedente il finanziamento;

alla comunicazione all'Organismo di coordinamento delle eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui al successivo art. 9, comma 4;

al controllo della conformità delle domande alle norme nazionali e dell'UE;

alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento dell'UE e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno;

di concerto con AGEA Coordinamento, alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in relazione alle somme erogate;

alla predisposizione e all'invio ad AGEA Coordinamento, dell'elenco dei pagamenti effettuati per ciascun anno apistico, suddivisi per gli esercizi FEAGA di riferimento, entro il 31 marzo dell'anno successivo;

all'invio all'AGEA coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonché di quelle andate in economia, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. AGEA coordinamento definisce le procedure comuni di armonizzazione delle attività di cui al comma prece-

dente e ne informa le amministrazioni e gli Organismi pagatori competenti e provvede, altresì, alla comunicazione del prospetto di cui all'art. 9, comma 4, al Ministero.

Art. 8.

Ripartizione dei finanziamenti

1. Stante l'importo del cofinanziamento unionale, di cui all'allegato X del regolamento (UE) n. 2021/2115, di euro 5.166.537,00, per ciascuno degli esercizi del programma apistico 2023-2027, pari al 30% del finanziamento totale, il Ministero provvede ogni anno a richiedere al Ministero dell'economia lo stanziamento del restante 70% di cofinanziamento di competenza nazionale, pari ad euro 12.055.253,00.

2. Il Ministero concorda con le altre amministrazioni l'assegnazione finanziaria del proprio sottoprogramma e, successivamente, provvede a ripartire la rimanente parte dei fondi disponibili, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli alveari rilevati dall'Anagrafe apistica nazionale, aggiornato all'ultimo censimento disponibile, concordando con queste il finanziamento riservato ad azioni di carattere generale oggetto del sottoprogramma di interesse nazionale. La ripartizione dei fondi per gli esercizi 2023 e 2024 è comunicata alle regioni e province autonome entro il 30 novembre 2022 mentre, la ripartizione dei fondi per gli esercizi 2025 e seguenti, è comunicata entro il 30 giugno del secondo anno antecedente l'inizio dell'esercizio (ad esempio: 30 giugno 2023 per l'esercizio 2025), in modo che ogni ente abbia certezza del finanziamento assegnato per i due anni successivi. Resta inteso che la disponibilità finanziaria per l'esercizio 2023 di ciascuno degli enti partecipanti è determinata dalla differenza tra il predetto ammontare assegnato dal Ministero e l'ammontare del cofinanziamento pubblico speso da ciascuno di tali enti nel precedente periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022. A tal riguardo, non appena AGEA Coordinamento avrà ufficializzato l'entità del cofinanziamento pubblico effettivamente liquidato ai beneficiari di ciascuno degli enti partecipanti, nel precedente periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022, il Ministero provvederà ad informare i suddetti enti sull'effettiva disponibilità finanziaria per l'esercizio in questione, ovverosia a rideterminare gli importi comunicati antecedentemente al 30 novembre 2022, a valere per l'esercizio 2023. Analogamente, per ciascuno degli esercizi successivi al 2023, l'ammontare finanziario disponibile per ogni ente è dato dalla differenza tra l'ammontare assegnato dal Ministero e l'ammontare del cofinanziamento pubblico speso da ciascuno di tali enti nel precedente periodo 1° agosto - 31 dicembre.

3. Le amministrazioni partecipanti al Programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili, possono rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e trasmettere nuovamente al Ministero e ad AGEA - Coordinamento, le modifiche apportate ai piani finanziari. AGEA - Coordinamento inoltra agli Organismi pagatori interessati ogni suddetta modifica.

Art. 9.

Utilizzo dei finanziamenti ed eleggibilità delle spese

1. Nel corso dello svolgimento delle attività, le amministrazioni partecipanti al Programma possono modificare gli importi assegnati a ciascuna azione con l'obbligo di comunicazione al Ministero, fatto salvo il rispetto del massimale finanziario assegnato secondo la procedura dell'art. 8, comma 2.

2. Tutti i sottoprogrammi possono essere modificati 1 volta l'anno, a partire dal 2023 e le modifiche sono comunicate al Ministero e ad Agea – Coordinamento, entro il 30 giugno di ciascun anno antecedente a quello oggetto di modifica.

3. Nel predisporre i sottoprogrammi, le amministrazioni partecipanti sono tenute a formulare previsioni di spesa aderenti alla prevedibile effettiva ed efficace utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie. Il Ministero si riserva l'adozione di misure tese ad una più razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.

4. Le amministrazioni partecipanti al Programma comunicano tassativamente entro il 30 aprile di ogni anno all'Organismo pagatore competente ogni eventuale economia di spesa o ulteriore fabbisogno finanziario suddiviso per intervento e per azione. Pertanto, AGEA Coordinamento, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Organismi pagatori, trasmette al Ministero, entro il 15 maggio dell'anno di riferimento, un prospetto sintetico di tali comunicazioni al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse. Qualora, in sede di rendicontazione finanziaria, una o più amministrazioni partecipanti abbiano riportato spese superiori al massimale loro assegnato, AGEA - Coordinamento, sentito il Ministero, impartisce disposizioni affinché tali importi siano coperti da eventuali risparmi verificatisi presso altre amministrazioni, nei limiti del tetto massimo nazionale.

5. Gli interventi previsti per ciascun anno sono portati a termine improrogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno medesimo. Tuttavia, affinché l'Organismo pagatore competente possa effettuare i pagamenti entro il termine del 15 ottobre, termine dell'esercizio finanziario FEAGA, stabilito all'art. 35 del regolamento (UE) 2021/2116, le azioni portate a termine entro il 31 luglio, saranno liquidate ai beneficiari non oltre la predetta scadenza del 15 ottobre mentre, le azioni espletate dal 1° agosto al 31 dicembre, saranno liquidate a partire dal 16 ottobre ma non oltre il 15 marzo dell'anno seguente.

6. Sono riconosciute le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione allo Stato membro della decisione di esecuzione della Commissione UE di approvazione del PSP, purché tali spese non siano antecedenti alla data del 1° gennaio di ogni anno. Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Sono altresì eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, com-

ma 1, sostenute prima della presentazione della domanda, purché successivamente alla data del 1° gennaio di ogni anno apistico.

Art. 10.

Beneficiari e presentazione delle domande di finanziamento

1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché le forme associate, i cui soci risultino in regola con le medesime norme e gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura, secondo i criteri e le modalità individuate dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 6.

2. I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento dell'amministrazione competente e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori.

3. La domanda di finanziamento è indirizzata all'amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione o all'Organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.

Art. 11.

Controlli e sanzioni

1. L'attività di controllo è svolta, in ottemperanza a quanto previsto agli articoli 9, 59, 60, 72, 77 e 78 del regolamento (UE) n. 2116/2021, secondo le modalità contenute nel manuale di cui all'art. 7 ed è esercitata dall'Organismo pagatore, che può coordinarsi con le amministrazioni interessate anche tramite convenzioni; per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte all'art. 12.

2. Di ogni sopralluogo è redatto un verbale di controllo, secondo le specifiche del manuale di cui all'art. 7. I controlli per gli interventi di cui all'art. 5, comma 5 possono essere effettuati sia negli apiari di origine del materiale ammesso al contributo sia negli apiari di destinazione.

3. Laddove alcuni beneficiari ottengano aiuti in almeno tre esercizi del Programma, nell'arco della programmazione 2023-2027, ciascuno di essi deve essere controllato almeno una volta.

4. Qualora siano accertati casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali, si applicano le disposizioni degli articoli 59, 72 e 79 del regolamento (UE) n. 2116/2021.

Art. 12.

Modalità di rendicontazione

1. Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in conformità a quanto previsto dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, deve contenere copia di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del Programma in questione riporta la dicitura «ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115», al fine di evidenziare che la spesa documentata è stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, della Commissione, i fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi competenti per i controlli previsti.

Art. 13.

Comunicazioni

1. Le amministrazioni partecipanti al Programma forniscono al Ministero entro il 15 aprile di ogni anno, una relazione annuale, sullo stato di attuazione del sottoprogramma dell'anno precedente e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, nonché i dati consuntivi delle spese sostenute, ripartite per azione, le azioni realizzate e i risultati ottenuti in base agli indicatori individuati per ciascuna azione del Programma. A questo scopo, nell'allegato IV è definita una scheda riportante le informazioni minime da fornire.

2. In allegato V sono riportate, in ordine logico e cronologico, le scadenze temporali cui si devono attenere gli interessati. Qualora dette scadenze coincidano con giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 25 marzo 2016, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura, è abrogato; tuttavia esso continua ad applicarsi sino alla naturale conclusione del programma apistico triennale 2020-2022.

2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 52

Allegato I

SOTTOPROGRAMMA APISTICO REGIONE……………………… P.A. 2023/2027

SCHEDA DI SINTESI

NOVEMBRE 2022

1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOTTOPROGRAMMA

Descrivere sinteticamente l'ambito di applicazione regionale / provinciale con riferimento a: specifica filiera produttiva, produzioni, commercializzazione, associazionismo, normativa di settore regionale / provinciale, ecc.
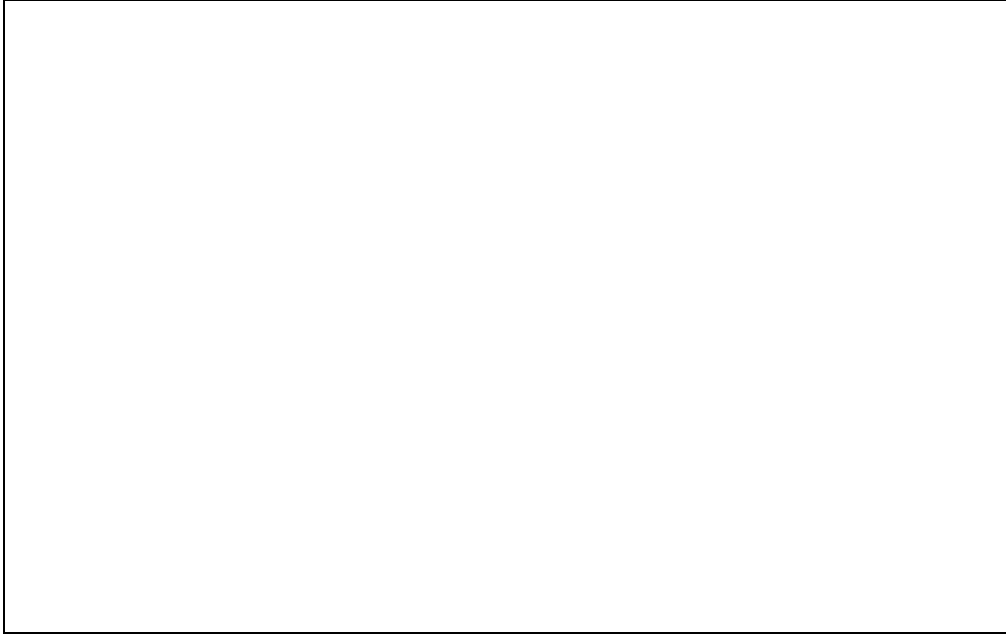
2 FABBISOGNI DEL SETTORE APISTICO

Descrivere sinteticamente i fabbisogni individuati per il settore apistico anche a seguito del confronto con le forme associate rappresentative dell'ambito regionale / provinciale

3 OBIETTIVI DEL SOTTOPROGRAMMA

Descrivere sinteticamente gli obiettivi perseguiti con il sottoprogramma regionale / provinciale in coerenza con quelli di cui agli art. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2021/2115 e con quelli previsti dal Piano Strategico PAC

4 INTERVENTI DEL SOTTOPROGRAMMA

Descrivere sinteticamente gli interventi scelti con il sottoprogramma regionale / provinciale in coerenza con quelli di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115 e con quelli di cui alle lettere a), b), e) ed f) del Piano Strategico PAC

5 AZIONI DEL SOTTOPROGRAMMA

Descrivere sinteticamente le azioni scelte con il sottoprogramma regionale / provinciale in coerenza con quelle previste dall'Allegato II al DM ………….

6 PIANO FINANZIARIO 2023/2027
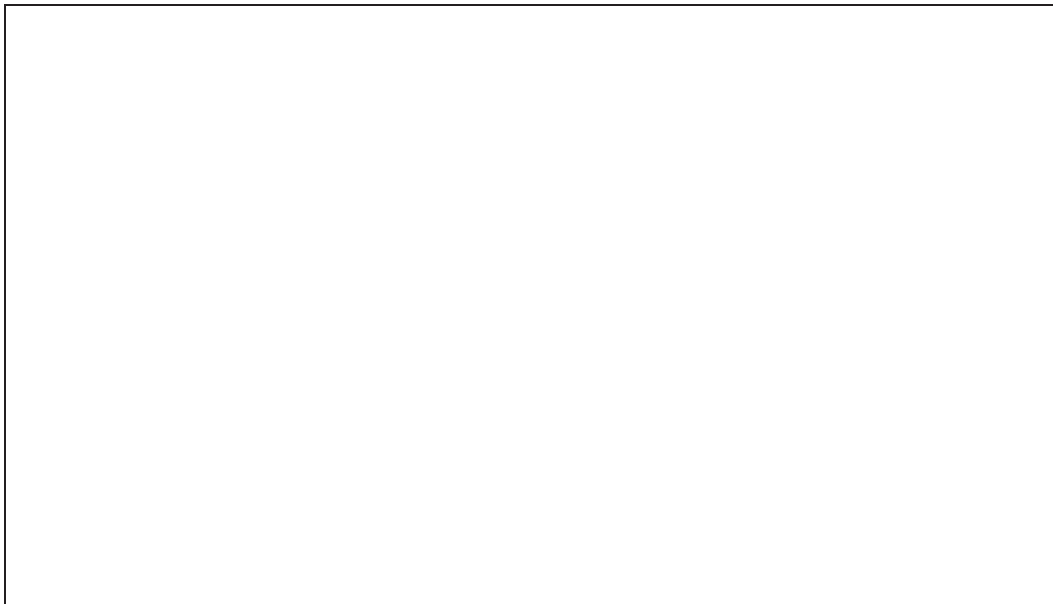
predisporre piano finanziario 2023/2027 ripartito per anno e per intervento con indicazione della quota pubblica (UE / Stato) e della quota a carico dei beneficiari di cui all'Allegato II al DM …

(*da compilare per ognuno degli anni dal 2023 al 2027)*

ANNO:______________________________

INTERVENTO	AZIONE	IMPORTO A CARICO U.E. (30% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO STATO (70% del totale a carico P.A.)	IMPORTO A CARICO BENEFICIARIO	TOTALE A CARICO P.A.	TOTALE GENERALE	TOTALE INTERVENTO
A	A1						
	A2						
B	B1						
	B2						
	B3						
	B4						
	B5						
E	E						
F	F1						
	F2						

9 CONFRONTO CON LE “FORME ASSOCIATE”

Descrivere sinteticamente le azioni intraprese per assicurare il confronto con le forme associate rappresentative del settore apistico e fornire l’elenco

ALLEGATO II INTERVENTI e AZIONI	% contributo P.A.	(articolo 5, comma 1) Beneficiari
A - Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori		
A1 - . Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking.	100%	Organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura e le forme associate
A2 - Assistenza tecnica e consulenza alle aziende, interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni e introduzione di pratiche di gestione di adattamento a condizioni climatiche in evoluzione, comprese azioni a favore della conservazione della popolazione apistica nazionale (in relazione a azioni di tutela, applicazione di tecniche di conservazione della specie e di miglioramento genetico delle sottospecie autoctone, metodi di prevenzione e controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api ecc).	90%	Forme associate
B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di: i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi; ii) prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione; iii) ripopolamento del patrimonio apistico nell'Unione, incluso l'allevamento delle api, iv) razionalizzazione della transumanza; v) acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware e software) per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell'alveare destinate al commercio;	*la percentuale del 75% è riservata alle Forme associate mentre quella del 60% si applica agli apicoltori	Forme associate/**apicoltori**
B1- Lotta a parassiti e malattie- es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica di arnie esistenti, acquisto die distribuzione di prodotti veterinari ecc.	75%/60%	
B2 - Prevenzione avversità climatiche	75%/60%	
B3 - Ripopolamento patrimonio apistico-acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (apis mellifera ligustica), a popolazioni di api autoctone tipiche (apis mellifera siciliana) o delle zone di confine. Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.	75%/60%	
B4 - Razionalizzazione della transumanza-acquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo. Noleggio o leasing di veicoli per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto.	75%/60%	
B5 - acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio, quali materiali, macchine e attrezzature adibite a processi di estrazione, conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare, materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro inclusi dispositivi di protezione individuale (DPI).	75%/60%	
E-collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura; le azioni di ricerca potranno riguardare: il miglioramento genetico, la tutela e la conservazione delle sottospecie Apis mellifera ligustica e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, come definite all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004 n. 313 e dei prodotti dell'apicoltura sulla base di specifici fabbisogni provenienti dal mondo produttivo. • il miglioramento quali-quantitativo della produzione, al miglioramento della salubrità dell'alveare • la lotta alle malattie e agli aggressori • l'incremento della capacità di resistenza delle api alle problematiche dovute ai cambiamenti climatici per limitare le perdite subite dagli apicoltori. • La creazione ed il rafforzamento di reti di monitoraggio per la raccolta sistematica di informazioni, ad esempio sullo stato di salute dell'alveare, la rilevazione di inquinanti e di sostanze potenzialmente tossiche per le api.	100%	Organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura
F promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura		
F1- Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento di siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.	100%	Forme associate
F2- Monitoraggio del mercato dei prodotti dell'alveare a livello nazionale, compreso lo studio di variabili economiche fondamentali quali costi di produzione, fattori di competitività, canali di vendita e produttività degli alveari, funzionali anche alla programmazione e all'attivazione di idonei strumenti di copertura del rischio derivanti da perdite di produzione.	100%	Forme associate

Allegato III (articolo 5, comma 9)
(Voci di spesa non ammissibili)

-Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api

-Acquisto di automezzi targati.

-Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.

-Spese di trasporto per la consegna di materiali.

-IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile.

-Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.

-Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. (*)

-Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma.

-Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.

-Acquisto di materiale usato.

-Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

(*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

Allegato IV (articolo 13, comma 1)

(Tabelle riepilogative azioni svolte)

Ente:……………….

Spesa per Intervento e per Azione

ANNO……..	A	B	E	F
€				

Anno…………	Azioni attuate
Intervento A: Servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori	Descrizione delle azioni:
A1: Corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese, enti e associazioni e loro dipendenti pubblici e privati; seminari e convegni tematici, inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking.	
A2: Assistenza tecnica e consulenza alle aziende, con riferimento a: - interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni - introduzione di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione, - temi della tutela e della conservazione della popolazione apistica nazionale, nonché del miglioramento genetico e del controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api.	
Partecipanti ai corsi	n°

<table>
<tr><td>Tecnici apistici impiegati</td><td>n°</td></tr>
<tr><td>Interventi in apiario/dimostrazioni pratiche</td><td>% realizzati/ammessi</td></tr>
<tr><td>Pubblicazioni</td><td>% distribuite/finanziate</td></tr>
<tr><td>Apicoltori beneficiari</td><td>n°</td></tr>
<tr><td>Intervento B: Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di:</td><td>Descrizione delle azioni:</td></tr>
<tr><td>i)
Lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi;
<table>
<tr><td>Alveari trattati</td><td>n°</td></tr>
<tr><td>Apicoltori beneficiari</td><td>n°</td></tr>
<tr><td>Attrezzature finanziate distinte per tipologia</td><td>n°</td></tr>
<tr><td>Apicoltori beneficiari</td><td>n°</td></tr>
</table>
ii)</td><td>Descrizione delle azioni:

Descrizione delle azioni:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
<table><tr><td>Alveari interessati</td><td>n°</td></tr><tr><td>Apicoltori beneficiari</td><td>n°</td></tr><tr><td>Attrezzature finanziate distinte per tipologia</td><td>n°</td></tr><tr><td>Apicoltori beneficiari</td><td>n°</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>iii)
Ripopolamento del patrimonio apicolo nell’Unione, incluso l’allevamento delle api;
<table><tr><td>Materiale per la conduzione dell’azienda apistica da riproduzione</td><td>n° e descrizione:</td></tr><tr><td>Apicoltori beneficiari</td><td>n°</td></tr><tr><td>Acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine</td><td>n° e descrizione:</td></tr><tr><td>Apicoltori beneficiari</td><td>n°</td></tr></table>
iv)
Razionalizzazione della transumanza;</td><td>Descrizione delle azioni:

Descrizione delle azioni:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>
<table>
<tr><td>Attrezzature finanziate distinte per tipologia</td><td>n°</td></tr>
<tr><td>Apicoltori beneficiari</td><td>n°</td></tr>
<tr><td>Noleggi/leasing veicoli</td><td>n°</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>v)
Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware e software) per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell’alveare destinate al commercio.
<table>
<tr><td>Attrezzature finanziate distinte per tipologia</td><td>n° e descrizione</td></tr>
<tr><td>Apicoltori beneficiari</td><td>n°</td></tr>
<tr><td>Alveari interessati</td><td>n°</td></tr>
</table>
</td><td>Descrizione delle azioni:</td></tr>
<tr><td>Intervento E: collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura;</td><td>Elenco delle ricerche:</td></tr>
</table>

Progetti di ricerca terminati nel corso dell'esercizio	n°n°
Progetti di ricerca di durata poliennale	n°
Enti di ricerca coinvolti	n° elenco:
Intervento F: promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura;	n° e descrizione delle azioni:
F1: Attività di informazione e promozione	n° progetti e descrizione:
F2: Monitoraggio del mercato dei prodotti dell'alveare	n° progetti e descrizione:
Enti coinvolti	n° elenco:

Allegato V (articolo 13, comma 2)

(Scadenzario)

a) Fase di programmazione:

- 30 novembre 2022 per la comunicazione da parte del Ministero alle Amministrazioni della ripartizione dei fondi per gli esercizi 2023 e 2024 (Art. 8, comma 2)
- 30 novembre 2022 per l'invio dei sottoprogrammi regionali, provinciali e ministeriali. (Art.4)
- 30 giugno per la comunicazione da parte del Ministero alle Amministrazioni della ripartizione dei fondi per gli esercizi 2025 e seguenti (Art. 8, comma 2)

b) Fase di attuazione:

- 15 marzo per la presentazione delle domande; (art. 10)
- 30 aprile per la comunicazione da parte delle Amministrazioni agli Organismi pagatori delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni; (art. 9, comma 4)
- 15 maggio per la comunicazione da parte di AGEA Coordinamento delle economie di spesa o di ulteriori fabbisogni al Ministero; (art. 9, comma 4)
- 30 giugno per la comunicazione da parte delle Amministrazioni al Ministero e ad AGEA della modifica dei sottoprogrammi; (art. 9, comma 2)
- 31 dicembre termine di effettuazione delle spese. (Art. 9, comma 5)

c) Fase di rendicontazione:

- le azioni portate a termine entro il 31 luglio, saranno liquidate ai beneficiari non oltre la scadenza del 15 ottobre mentre, le azioni espletate dal 1 agosto al 31 dicembre, saranno liquidate a partire dal 16 ottobre ma non oltre il 15 marzo dell'anno seguente. (Art. 9, comma 5)
- 31 marzo per la trasmissione ad AGEA Coordinamento, da parte degli Organismi pagatori, dell'elenco dei pagamenti effettuati l'anno apistico precedente e di una sintesi delle somme andate in economia per il successivo inoltro al Ministero (Art. 7, comma 1, ottavo trattino)
- 15 aprile per la trasmissione da parte delle Amministrazioni al Ministero delle relazioni annuali sulle azioni concluse. (art. 13)

NB: Qualora le sopraindicate scadenze dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo, con le eccezioni della scadenza del 31 dicembre (termine di effettuazione delle spese di cui al quinto trattino del punto b) e del 15 ottobre per la conclusione delle liquidazioni degli aiuti ai beneficiari (primo trattino del punto c), che non sono derogabili.

23A00859

DECRETO 16 dicembre 2022.

Istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia «*Farm to fork*» (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente [COM (2020) 381 *final*;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'art. 1, comma 1047, che demanda le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012 recante «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate» che, d'intesa con le regioni e le province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari 12 marzo 2015, n. 271 che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto del 16 febbraio 2012, stabilisce le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza e, con l'implementazione della predetta banca dati, riduce gli adempimenti a carico dei soggetti del sistema della vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 2011 «Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione»;

Visto il decreto ministeriale n. 9021 del 12 giugno 2009 relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualità nazionali avente il compito di individuare i sistemi di qualità nazionali nonché le modalità di riconoscimento e funzionamento degli stessi e il decreto dirigenziale n. 3161 del 1° marzo 2010;

Visti i decreti ministeriali n. 6617 del 28 aprile 2010 e n. 7997 del 19 maggio 2010 che modificano ed integrano con ulteriori membri la Commissione sistemi di qualità nazionali;

Visto il decreto dipartimentale n. 6005 dell'8 febbraio 2021 di proroga del riconoscimento del consorzio di promozione, valorizzazione dei prodotti ottenuti con il SQNZ denominato «Consorzio Sigillo Italiano» riconosciuto con decreto ministeriale n. 828 del 28 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 4 marzo 2011 n 4337.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale del 25 ottobre 2022 n. 250, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura, favorisce lo sviluppo delle imprese agricole e l'inserimento dei giovani agricoltori;

Considerata l'opportunità da parte dei produttori di valorizzare le proprie produzioni mediante l'adozione di sistemi di qualità che siano conformi alle normative unionali, anche al fine di facilitare ai produttori l'adesione alle azioni di sostegno previste dalla Politica agricola comune;

Considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione di prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità rivestono un ruolo rilevante nell'economia dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza di riconoscere sistemi di qualità nazionali nel settore zootecnico, sia con riferimento al prodotto tal quale, sia con riferimento ai prodotti trasformati;

Ritenuto opportuno individuare le azioni necessarie al coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di qualificazione, valorizzazione, informazione e promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti di qualità, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la partecipazione dei soggetti interessati;

Ritenuto opportuno intervenire nel settore zootecnico con riferimento ai prodotti ottenuti con il rispetto di disciplinari riconosciuti;

Ritenuto opportuno fornire al consumatore informazioni corrette in merito ad un prodotto definito come proveniente da un sistema di qualità nazionale, nonché di dover garantire una maggiore tutela dei produttori e dei consumatori;

Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni nazionali che regolano il sistema di qualità nazionale per il settore zootecnico e la relativa modalità di accesso dei produttori ai singoli disciplinari di produzione da esso previsti alla rinnovata normativa unionale;

Ritenuto necessario integrare le disposizioni nazionali che regolano il sistema di qualità nazionale per il settore zootecnico con ulteriori requisiti caratterizzanti in materia di sostenibilità degli allevamenti;

Ritenuto necessario sostituire ed abrogare il decreto ministeriale 4 marzo 2011;

Acquisite le osservazioni della Commissione di cui all'art. 15 «Commissione SQN» del decreto ministeriale 4 marzo 2011 a seguito della riunione dell'11 luglio 2022;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia

1. Il presente decreto istituisce il regime di qualità, che comprende la certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di provenienza zootecnica, definito Sistema di qualità nazionale zootecnia, di seguito «SQNZ», in conformità con quanto previsto dall'art. 47, lettera *a)* «Regimi di qualità» del reg. UE 2022/126, secondo i seguenti criteri:

i) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

a) caratteristiche specifiche del prodotto;

b) particolari metodi di produzione;

oppure

c) una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii) il SQNZ è aperto a tutti i produttori;

iii) il SQNZ prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv) Il SQNZ è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti ottenuti.

2. I prodotti ottenuti con l'applicazione di un disciplinare di produzione riconosciuto nell'ambito del SQNZ secondo il criterio di cui al precedente comma 1, lettera *i)*, punto *c)* e che contenga anche uno o più elementi qualificanti, elencati agli articoli 12 e 46 del richiamato reg. UE 2022/126, possono essere identificati con la dicitura «prodotto da allevamento sostenibile».

3. Con successivi decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Commissione SQNZ di cui all'art. 4 del presente decreto, acquisita l'intesa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono predisposte le linee guida contenenti i requisiti di produzione vincolanti per processi produttivi e tipologia di prodotto finalizzati a garantire i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono stabilite le seguenti definizioni:

a) Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) prodotto agricolo e prodotto dell'acquacoltura: i prodotti elencati al titolo III - Agricoltura e pesca - art. 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) prodotto alimentare: i prodotti riferibili all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) prodotti agricoli e prodotti alimentari di provenienza zootecnica SQNZ: i prodotti agricoli certificati ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione SQNZ e i prodotti alimentari composti con una percentuale non inferiore al 75% in peso sulla s.s. di prodotti certificati ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione SQNZ;

e) mangimi: i prodotti riferibili all'art. 3, par. 4) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) filiera agroalimentare: l’insieme di tutte le fasi e dei relativi operatori che vi concorrono, ciascuno per il proprio ambito operativo, che i prodotti, di cui all’art. 1 del presente decreto, percorrono dalla produzione primaria fino alla distribuzione al consumatore finale;

g) operatori: soggetti, singoli o associati, inseriti nell’elenco di cui all’art. 9 del presente decreto;

h) operatore associato: operatore dotato di personalità giuridica che riunisce e rappresenta un insieme di singoli operatori;

i) gruppo di filiera: insieme di operatori organizzati appartenenti alla filiera agroalimentare ricompresa in un disciplinare riconosciuto dal SQNZ, composto da operatori (singoli o associati) coinvolti in almeno due fasi della filiera di interesse, una delle quali rappresentata dalla produzione primaria (allevamento);

j) capo filiera: soggetto rappresentativo della fase di produzione primaria e degli operatori, al quale è conferito il coordinamento dei gruppi di filiera, responsabile della conformità del metodo di produzione e/o del prodotto ottenuto per tutti gli operatori del gruppo di filiera e titolare del certificato di conformità;

k) autorità competente per il SQNZ: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e, della pesca e dell’ippica, di seguito Ministero;

l) autorità di vigilanza per il SQNZ: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito ICQRF, e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito regioni, per le attività di produzione ricadenti nei territori di propria competenza;

m) autorità/organismo di controllo: soggetto pubblico/privato, che offre adeguate garanzie di indipendenza, imparzialità, competenza e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei compiti che gli sono stati conferiti/delegati. Gli organismi di controllo, in qualità di soggetti privati con persona giuridica, sono accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065:2012;

n) disciplinare di produzione: regola tecnica di produzione riconosciuta nell’ambito del SNQZ contenente la descrizione dei processi produttivi e i requisiti dei prodotti da questi ottenuti che si distinguono da quelli convenzionali previsti dalla normativa cogente;

o) piano di controllo tipo: documento tecnico che riporta le indicazioni minime che dovranno almeno essere ricomprese nel piano dei controlli di cui al successivo punto;

p) piano dei controlli: documento tecnico che riporta le disposizioni operative che dovranno essere applicate dall’organismo di controllo (OdC), al fine di verificare se l’operatore SQNZ rispetta le disposizioni del disciplinare di produzione;

q) misure precauzionali: azioni che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi della filiera al fine di garantire l’aderenza dei processi/prodotti ai requisiti stabiliti nel disciplinare riconosciuto nell’ambito del SQNZ;

r) autocontrollo: adozione delle necessarie misure precauzionali, con successiva verifica di queste e dei conseguenti requisiti di conformità relativi ad un processo/prodotto, attuata e registrata da parte degli operatori per le attività svolte presso i propri siti produttivi;

s) certificazione di conformità: atto ufficiale mediante il quale l’autorità/organismo di controllo dichiara l’idoneità di un operatore e/o la conformità del processo/prodotto ai requisiti previsti da un disciplinare riconosciuto nell’ambito del SQNZ e secondo quanto stabilito dal piano di controllo;

t) consorzio: il consorzio costituito dai capo filiera certificati per il SQNZ di cui alla lettera *j)* del presente articolo ed ai sensi dell’art. 13 del presente decreto.

Art. 3.

Disciplinari di produzione del SQNZ

1. Il Ministero riconosce ed autorizza i disciplinari di produzione afferenti al SQNZ se questi soddisfano le condizioni di cui all’art. 1 comma 1 del presente decreto e sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’art. 5 della direttiva 2015/1535/UE.

2. Il Ministero, nell’ambito delle diverse tipologie di prodotto afferenti ad una stessa specie zootecnica, può riconoscere uno o più disciplinari di produzione purché diversificabili in base alle caratteristiche specifiche del processo produttivo e/o prodotto.

3. I disciplinari di produzione, di cui al precedente comma 1, sono redatti secondo le linee guida di cui all’allegato I al presente decreto, e contengono requisiti di produzione vincolanti per processi produttivi e tipologia di prodotto finalizzati a garantire i requisiti indicati all’art. 1, comma 1 del presente decreto.

4. I disciplinari di produzione sono associati ad uno specifico piano di controllo il rispetto del quale è verificato da un’autorità/organismo di controllo.

5. I disciplinari di produzione afferenti ai sistemi di qualità riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere riconosciuti ed autorizzati come disciplinari di produzione afferenti al SQNZ su richiesta della regione che li ha riconosciuti.

6. Per ottenere il riconoscimento di cui al precedente comma 5, i disciplinari di produzione regionali devono rientrare in un regime di qualità conforme alle previsioni del regolamento delegato (UE) 2022/126, ed aver completato la procedura d’informazione alla Commissione europea prevista dall’art. 5 della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

7. Con proprio decreto il Ministero provvede al riconoscimento dei disciplinari di produzione regionali in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo da inserire nell’SQNZ, compresi i relativi piani di controllo.

8. Con successivi decreti il Ministero individua le modalità attuative necessarie a rendere operativo il SQNZ in relazione ad ogni singolo disciplinare di produzione, riconosciuto ai sensi del precedente comma, circa le procedure di adesione degli operatori, il piano di controllo,

le autorità/organismi di controllo, l'etichettatura ed ogni altro aspetto specifico inerente lo stesso disciplinare di produzione.

9. Le denominazioni dei disciplinari di produzione afferenti il SQNZ possono essere utilizzate solo per identificare e/o comunicare le relative produzioni certificate.

Art. 4.

Commissione SQNZ

1. È istituita presso il Ministero la Commissione SQNZ con il compito di valutare i disciplinari di produzione afferenti il SQNZ, nel rispetto della normativa unionale e nazionale, con il compito di esprimere pareri vincolanti in merito al riconoscimento dei singoli disciplinari di produzione e dei relativi piano di controllo.

2. La Commissione è composta da sei rappresentanti del Ministero e da un rappresentante per ogni regione.

3. Le funzioni di Presidente sono attribuite al Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica pro-tempere o suo delegato e le funzioni di segretario sono attribuite a un rappresentante del Ministero.

4. La Commissione può estendere la partecipazione alle riunioni ad altri funzionari del Ministero o ad altre istituzioni competenti, nonché ad esperti tecnici e rappresentanti delle parti interessate.

5. La Commissione SQNZ si riunisce e svolge i suoi lavori sulla base di un regolamento interno.

6. Ai componenti della Commissione SQNZ non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 5.

Proposta di riconoscimento dei disciplinari di produzione del SQNZ

1. Sono legittimati a presentare al Ministero la richiesta di riconoscimento di un disciplinare di produzione le regioni, le organizzazioni dei produttori, le associazioni di organizzazione di produttori, le organizzazioni interprofessionali, le associazioni di produttori agricoli, i consorzi tra imprese agricole, le cooperative agricole ed il consorzio di cui al successivo art. 13.

2. Il soggetto richiedente, ad esclusione delle regioni, deve dimostrare di rappresentare almeno il 30% della produzione nazionale, espresso in quantità o in valore, del prodotto oggetto del disciplinare, riferita all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Al fine di assicurare che il SQNZ risponda a reali sbocchi di mercato attuali e prevedibili, il soggetto proponente il riconoscimento di un disciplinare di produzione deve produrre la documentazione atta a dimostrare che il disciplinare stesso risponde agli sbocchi di mercato dal punto di vista della domanda e/o della distribuzione.

4. Al fine di riconoscere il disciplinare di produzione, è convocata la Commissione SQNZ, di cui all'art. 4 del presente decreto, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione di richiesta di riconoscimento di un disciplinare afferente al SQNZ e formula il relativo parere entro trenta giorni la data di prima convocazione.

5. Qualora la Commissione SQNZ esprima parere favorevole al disciplinare di produzione proposto, lo stesso è pubblicato, a cura del Ministero, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione, eventuali legittime opposizioni adeguatamente motivate e documentate. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in mancanza di opposizioni, la Commissione SQNZ esprime il proprio parere definitivo a seguito del quale il Ministero avvia la procedura d'informazione alla Commissione europea prevista dall'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE.

6. Qualora dovessero emergere osservazioni sulla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione, dovessero pervenire opposizioni da parte dei soggetti interessati e raccomandazioni da parte degli uffici competenti della Commissione europea, è convocata entro trenta giorni la Commissione SQNZ con il compito di valutare quanto rilevato o pervenuto. In tale caso possono partecipare alle riunioni i proponenti il disciplinare e i soggetti oppositori. Sentite le parti e valutate le eventuali osservazioni o opposizioni, la Commissione decide e comunica per iscritto l'esito alle parti interessate.

7. In caso di valutazione sfavorevole, la richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione viene archiviata.

8. In caso di valutazione favorevole del Ministero il disciplinare di produzione SQNZ è adottato, con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

9. Al fine di favorire la semplificazione ed evitare la duplicazione di oneri relativamente ai controlli da parte delle autorità/organismi di controllo, qualora taluni controlli si sovrappongono con quelli previsti da altri disciplinari riconosciuti dal Ministero ed afferenti anche a diversi sistemi di qualità e/o di etichettatura volontaria, tali controlli possono essere utilizzati se in linea con il piano dei controlli redatto per il disciplinare di produzione in questione.

10. Gli operatori, di cui all'art. 2 lettera *g)* del presente decreto, per favorire la gestione del SQNZ, possono costituirsi in un consorzio riconosciuto dal Ministero con un apposito decreto, come previsto all'art. 13 del presente decreto.

11. L'adesione all'SQNZ costituisce titolo per gli operatori interessati per l'accesso alle provvidenze previste all'art. 77 del regolamento (UE) 2021/2115.

12. Alle richieste di modifica dei disciplinari di produzione SQNZ si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste dal presente articolo.

Art. 6.

Piano di controllo tipo e Piano di controllo

1. Il rispetto dei requisiti di processo e/o di prodotto contenute nel disciplinare di produzione riconosciuto ai sensi del precedente art. 5 è verificato da uno o più autorità/organismi di controllo sulla base del piano di controllo.

2. Il piano di controllo è redatto dall'autorità/organismo di controllo sulla base del piano di controllo tipo, di cui al successivo comma, e la sua conformità è verificata dal Ministero.

3. Il piano di controllo tipo è predisposto dal Ministero e, sulla base delle specifiche di processo e/o prodotto di ogni disciplinare di produzione, indica gli elementi minimi essenziali per la verifica dei requisiti caratterizzanti il disciplinare medesimo.

4. Al fine di elaborare il piano di controllo tipo e di valutare la conformità di ogni singolo piano di controllo al relativo piano di controllo tipo, il Ministero si avvale di una apposita Commissione interna, formata da rappresentanti dei Dipartimenti DPQAI e ICQRF, nominata con successivo decreto interdipartimentale.

Art. 7.

Autorità/organismi di controllo

1. Le autorità/organismi di controllo che intendono svolgere le attività di controllo e certificazione del SQNZ devono essere in possesso di una vigente autorizzazione del Ministero - ICQRF in uno dei settori citati all'art. 1, lettera *i)* «la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e/o lettera *j)* «l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite» del regolamento (UE) 2017/625.

2. Le autorità/organismi di controllo di cui al comma 1, presentano apposita istanza al Ministero chiedendo di essere inseriti in un apposito elenco gestito dal Ministero stesso.

3. In caso di gravi inadempienze o carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'autorità/organismo di controllo, il Ministero provvede all'esclusione della medesima autorità/organismo di controllo dall'elenco di cui al comma 2.

4. L'elenco di cui al comma 2 è pubblicato nel sito internet del Ministero www.politicheagricole.it nella sezione «Qualità».

5. Il rispetto dei requisiti previsti da ciascun disciplinare SQNZ è verificato dall'autorità/organismo di controllo sulla base di un piano di controllo redatto in conformità al piano di controllo tipo di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 8.

Vigilanza

1. La vigilanza sulle autorità/organismi di controllo è svolta dal Ministero - ICQRF e dalle regioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

2. L'attività di vigilanza è effettuata attraverso le modalità individuate con apposito decreto ministeriale dal Ministero - ICQRF.

Art. 9.

Elenco dei disciplinari e degli operatori aderenti ad un disciplinare di produzione SQNZ

1. È istituito presso il Ministero l'elenco dei disciplinari di produzione afferenti il SQNZ cui possono aderire tutti gli operatori legittimamente interessati.

2. È istituito presso il Ministero l'elenco pubblico degli operatori che rispettano un disciplinare di produzione afferente il SQNZ, suddiviso per singoli disciplinari di produzione e per regione.

3. L'elenco, di cui al comma 2, è redatto sulla base di elenchi aggiornati forniti dalle autorità/organismi di controllo secondo le modalità che saranno individuate dal Ministero con apposita circolare.

4. Gli elenchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono pubblicati sul sito internet del Ministero.

Art. 10.

Adesione degli operatori al SQNZ

1. Possono aderire ad un disciplinare di produzione afferente il SQNZ gli operatori singoli o associati che si impegnano a rispettare le disposizioni ivi contenute e si assoggettano ai controlli dell'autorità/organismo di controllo autorizzato dal Ministero che hanno prescelto.

2. Ogni autorità/organismo di certificazione autorizzati mantiene aggiornato l'elenco degli operatori, con le relative indicazioni delle eventuali quantità prodotte per singola tipologia di prodotto, inseriti nel sistema di controllo e lo trasmette al Ministero per la successiva pubblicazione di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto.

3. L'adesione al SQNZ è volontaria e aperta a tutti gli operatori legittimamente interessati.

Art. 11.

Etichettatura e presentazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, nella presentazione, nella pubblicità e nell'etichettatura degli imballaggi e dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ sono riportate le seguenti informazioni:

a) la denominazione del prodotto prevista dallo specifico disciplinare di produzione SQNZ;

b) la dicitura «Sistema di qualità nazionale zootecnica (o suo acronimo SQNZ) riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (o suo acronimo Masaf)»;

c) il Paese di origine e di allevamento degli animali, ove non sia previsto da specifica normativa.

2. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al comma 1, nella presentazione, nella pubblicità e nell'etichettatura dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ possono essere presenti le seguenti ulteriori informazioni:

a) il nome e/o il marchio aziendale del produttore e/o dell'organizzazione titolare della certificazione di conformità SQNZ;

b) il marchio registrato dal consorzio di cui all'art. 13;

c) la denominazione e/o il logo dell'autorità/organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione di conformità al SQNZ;

d) gli elementi identificativi di altre certificazioni volontarie;

e) le eventuali ulteriori informazioni, contenute nei disciplinari di produzione del SQNZ.

3. Le indicazioni di cui al comma 1 sono riportate:

a) nel campo visivo principale dell'etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNZ costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75% nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale;

b) nell'elenco degli ingredienti quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNZ, nel loro insieme sono presenti in percentuale minore al 75% del prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale;

4. Nei prodotti alimentari non è ammessa la contemporanea presenza di «ingrediente comparabile», di cui uno certificato SQNZ e l'altro non certificato ai sensi del presente decreto.

Art. 12.

Richiesta di modifica di un disciplinare di produzione

1. Hanno titolo a presentare richiesta di modifica di un disciplinare di produzione afferente il SQNZ le regioni o un soggetto che rappresenti un numero di operatori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 30% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione nell'ultimo triennio.

2. Alla richiesta di modifica si applica *mutatis mutandis* la procedura di cui all'art. 5.

Art. 13.

Consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ

1. Con successivo decreto il Ministero, acquisita l'intesa presso la Conferenza Stato-regioni, individua i requisiti per il riconoscimento del consorzio di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ, costituito da operatori singoli e associati che partecipano al SQNZ, con finalità di compiti consultivi, di assistenza tecnica, di promozione e valorizzazione dei prodotti SQNZ e di vigilanza sul mercato.

Art. 14.

Valorizzazione dei prodotti SQNZ

1. Il Ministero e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono l'utilizzo e il consumo dei prodotti ottenuti in conformità al SQNZ.

2. L'utilizzo di prodotti ottenuti in conformità al SQNZ, nella loro prerogativa di prodotti di qualità, può costituire titolo preferenziale nell'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva.

Art. 15.

Interventi a sostegno del SQNZ

1. Il Ministero, per favorire la diffusione del SQNZ:

a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del SQNZ;

b) prevede interventi, nel limite massimo previsto dalla cogente regolamentazione europea, al sostegno dei produttori che aderiscono al SQNZ attraverso il rispetto del disciplinare di produzione;

c) sostiene le attività di promozione e valorizzazione del SQNZ anche attraverso quelle realizzate dal consorzio di cui all'art. 13.

Art. 16.

Misure transitorie

1. I disciplinari di produzione riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 2011 ed i relativi Piani di controllo rimangono in vigore.

2. Nel caso sia necessario un adeguamento al presente decreto dei disciplinari di cui al precedente comma 1, sentite le autorità/organismi di controllo di cui al precedente art. 7, si procederà d'ufficio, dandone comunicazione ai soggetti interessati e pubblicando sul sito del Ministero i disciplinari modificati e relativi Piani di controllo.

3. Il consorzio riconosciuto dal Ministero con decreto ministeriale n. 60005 dell'8 febbraio 2021, mantiene il riconoscimento fino alla emanazione del provvedimento di cui all'art. 13 del presente decreto e per il quale dovrà adeguarsi nel corso di un anno.

Art. 17.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 12 giugno 2009, n. 9021, relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualità nazionali, e successive modificazioni;

b) il provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità del 25 ottobre 2011 «Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia»;

c) il decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante la regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

Art. 18.

Norma di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Roma, 16 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 144

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE PER I PRODOTTI ZOOTECNICI AFFERENTI AL SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA

Ambito di applicazione

Le presenti linee guida forniscono indicazioni per presentare istanza di riconoscimento di un disciplinare di produzione di cui all'art. 3 del presente decreto, per l'ottenimento di prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa unionale e nazionale nel cogente settore zootecnico.

Presentazione dell'istanza

La proposta di riconoscimento è presentata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 5 del presente decreto al:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI1 - Agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali - via Venti Settembre, 20 - 00172 Roma (RM) - pec: saq1@pec.politicheagricole.gov.it

sia in formato cartaceo, in duplice copia ed in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modificazioni ed integrazioni, sia via pec, con relativi allegati, al fine di consentire una migliore circolazione dei documenti anche fra tutti i membri della Commissione SQNZ.

Contenuto dell'istanza

L'istanza di riconoscimento di un disciplinare di produzione SQNZ deve contenere le seguenti schede:

Scheda 1

Contatti

a) nome dell'organizzazione istante;

b) legale rappresentante;

c) indirizzo, con recapiti telefonici e di posta elettronica (pec);

d) soggetto referente per le comunicazioni (deve essere espressamente dichiarato se l'istanza è presentata da più soggetti riuniti in associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e ss. c.c. o non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e s.s. c.c.).

Scheda 2

Rappresentatività del soggetto proponente

Per assicurare la trasparenza nella valutazione dei diversi disciplinari di produzione e l'applicazione di regole omogenee nella valutazione della produzione nazionale prevista dal citato art. 5, di seguito si propone un box esplicativo nel quale sono contenute le regole di valutazione che adotterà la Commissione SQNZ.

Fattispecie 1

Ipotesi di prodotto esistente e commercializzato, del quale esistano dati produttivi.

Il quantitativo effettivamente prodotto dal richiedente viene messo in relazione con la produzione complessiva nazionale. In presenza di dati produttivi, il richiedente deve obbligatoriamente rifarsi a questa fattispecie. La produzione nazionale, accertata per esempio da dati ISTAT, è 100. Il richiedente deve quindi dimostrare, attraverso la raccolta dei dati aziendali, di rappresentare almeno il 30% della produzione nazionale.

Fattispecie 2

Ipotesi di prodotto non commercializzato, oppure commercializzato ma del quale non esistano dati produttivi.

Il quantitativo potenzialmente prodotto dal richiedente viene messo in relazione con la produzione potenziale nazionale per quella potenziale tipologia di prodotto; ci si riferisce, in sostanza, a stime, ricerche di mercato, ecc, da produrre a cura del proponente. In tale ipotesi la Commissione SQNZ è tenuta a valutare l'attendibilità di tale dato e il proponente dovrà dimostrare di essere rappresentativo del dato ritenuto attendibile dalla Commissione. La differenza fra le due fattispecie illustrate sta nel fatto che nella fattispecie 2 il proponente, oltre a fornire i dati rappresentativi della propria potenzialità produttiva, è tenuto a dimostrare anche il potenziale produttivo nazionale. Il proponente deve quindi fornire indicazioni in merito al potenziale produttivo del prodotto presentato per il riconoscimento come SQNZ.

N.B. gli esempi 1 e 2 hanno solo scopo esemplificativo e non hanno alcun valore in merito a presunte caratteristiche di conformità a sistemi SQNZ.

Scheda 3

Nome del prodotto da riconoscere nell'SQNZ

Il disciplinare di produzione deve contenere la denominazione obbligatoria che identifica il SQNZ. La denominazione proposta deve:

a) essere tale da consentire l'identificazione e la riconoscibilità del prodotto sul mercato in relazione alle specifiche caratteristiche qualitative previste dal disciplinare;

b) non deve ingenerare confusione con le denominazioni già registrate ai sensi della vigente regolamentazione unionale in materia di produzioni a denominazione di origine protetta, a indicazioni geografiche protette, a specialità tradizionale garantita;

c) non deve coincidere con il nome di un prodotto agroalimentare tradizionale inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradi-

zionali tenuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a meno che le Regioni interessate non comunichino che, nel caso di riconoscimento di tale denominazione nel SQNZ, ritireranno il prodotto tradizionale dall'elenco.

In taluni casi, purché motivati all'interno della relazione di cui alla successiva scheda 5, può essere proposto più di un nome per il prodotto da riconoscere nel SQNZ.

Scheda 4

Descrizione sintetica degli elementi che determinano la qualità superiore

Sono requisiti minimi di un disciplinare di produzione SQNZ, oltre alla denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto:

a) i requisiti per l'alimentazione, superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, in grado di migliorare le caratteristiche della tipologia di prodotto anche dal punto di vista del consumatore;

e/o

b) requisiti relativi alle condizioni di allevamento in grado di aumentare il benessere degli animali, superiori rispetto a quanto previsto dalle normative specifiche della filiera in questione.

Oltre ai precedenti requisiti minimi, i disciplinari di produzione SQNZ possono prevedere:

a) requisiti relativi ad aspetti ambientali;

b) obblighi specifici previsti dalle normative della specifica filiera.

Il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento come SQNZ deve essere descritto attraverso una scheda tecnica/di prodotto che delinei i requisiti qualitativi superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge. Ulteriori aspetti qualificanti della produzione dovranno essere esplicitamente dichiarati. Le condizioni produttive da realizzare per giungere ad un prodotto che risponda a tali dichiarazioni devono essere fissate nel disciplinare in aggiunta agli aspetti sopra indicati. Nel caso le peculiarità del prodotto derivino dalla razza o dal tipo genetico, tali elementi devono essere descritti.

Scheda 5

Relazione sugli sbocchi di mercato attuali o prevedibili e sul potenziale produttivo

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa unionale il prodotto presentato per il riconoscimento come SQNZ deve rispondere agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

Al fine di dimostrare che un prodotto per il quale si chiede il riconoscimento come SQNZ risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili, i soggetti proponenti sono tenuti a produrre un'analisi descrittiva del mercato da cui si evinca l'effettiva richiesta per il prodotto nonché una valutazione di come il prodotto si distingua dagli altri prodotti similari (ciò può avvenire a titolo di esempio attraverso indagini di mercato, specifiche richieste da parte dei consumatori e/o loro organizzazioni, ovvero specifiche richieste di operatori del commercio moderno e/o tradizionale nonché della ristorazione).

Gli elementi di cui sopra devono attestare il fabbisogno del mercato e del consumatore.

La dimostrazione degli sbocchi di mercato può essere assolta anche attraverso intese di filiera o contratti quadro o accordi commerciali con operatori della distribuzione che riguardino lo sviluppo del prodotto per il quale è presentata l'istanza.

Scheda 6

Disciplinare di produzione

La qualità dei prodotti di origine animale è il risultato di un insieme di fattori, tra cui svolgono un ruolo fondamentale le tecniche di allevamento, l'alimentazione, le condizioni igienico - sanitarie, le caratteristiche genetiche degli animali, l'ambiente dove vengono allevati e dove si procede alle diverse fasi di lavorazione, conservazione e commercializzazione degli stessi prodotti e alle tecniche impiegate nel corso del processo produttivo.

L'obiettivo è produrre un alimento di qualità superiore ed ottenuto con tipologie di alimentazione e in condizioni di allevamento più qualificanti, nel rispetto delle fondamentali esigenze di tutela dell'ambiente e che si differenzi significativamente dai prodotti convenzionali per uno o più di queste caratteristiche.

Descrizione degli aspetti tecnici legati al metodo di ottenimento del prodotto zootecnico

È necessario descrivere nel disciplinare il processo produttivo in grado di determinare le caratteristiche specifiche di miglioramento del processo e/o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.

Qualora un'istanza si riferisca a un prodotto che deriva da soggetti già sottoposti al rispetto di un disciplinare approvato nell'ambito di un regime di qualità o di un sistema di etichettatura, regolamentati a livello comunitario, per una parte sola di produzione, il disciplinare SQNZ deve richiamarlo esplicitamente, riportando solo gli ulteriori aspetti di differenziazione sia in merito alle tecniche produttive di conservazione, che agli aspetti di controllo.

a) *Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento*

Il disciplinare deve contenere le tipologie e le tecniche di conduzione d'allevamento (es. allevamento stallino, semi-brado, brado, con descrizione più precisa delle scelte manageriali per le singole fasi,) che, consentendo l'equilibrato soddisfacimento dei fabbisogni fisiologici degli animali, portino allo sviluppo delle peculiarità che caratterizzano il prodotto che si fregerà del marchio SQN. Se le caratteristiche qualitative del prodotto sono influenzate dall'età degli animali (es. età alla macellazione), o dalla durata di particolari periodi di allevamento (es. finissaggio), devono essere fornite le indicazioni relative ai tempi di allevamento. Il disciplinare può dare per implicita la descrizione delle modalità organizzative ed applicative, basate su norme cogenti, finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di benessere animale, al contenimento delle malattie e alla gestione delle deiezioni in funzione dei vincoli ambientali: su tali aspetti possono essere inserite prescrizioni che si discostino dalle norme cogenti in senso maggiormente restrittivo (es. divieto di impiego di mangimi medicati per una fase d'allevamento, principi attivi non ammessi, tempi di sospensione maggiorati in caso di utilizzo di antibiotici, impiego di tecniche preventive, impiego delle migliori tecniche disponibili, ecc.).

b) *Tecniche di alimentazione*

È necessario che il disciplinare contenga informazioni legate a: - alimenti e modalità di impiego, inclusa l'acqua di bevanda; - principi fondamentali della razione alimentare quali, ad esempio, il livello proteico, quello energetico e la frazione fibrosa (quest'ultima in particolare nella razione dei ruminanti); - un eventuale elenco di alimenti da vietare, in quanto in grado di apportare caratteristiche negative alla qualità del prodotto finale;

c) *La scelta degli animali*

Qualora le caratteristiche del prodotto a marchio siano connesse con la razza e/o il tipo genetico e/o la categoria, questi devono essere esplicitati unitamente ai requisiti ed alle procedure necessari per garantire tale appartenenza.

d) *Strutture e impianti*

Le strutture nonché gli impianti e le attrezzature di allevamento, devono essere descritte allo scopo di dimostrare il rispetto delle esigenze fisiologiche degli animali (spazi e condizioni climatiche degli ambienti), di quelle igienico-sanitarie degli animali e dei processi produttivi, nonché l'individuazione e/o l'efficace separazione di animali destinati al circuito SQNZ da quelli allevati in modo convenzionale. Nel caso in cui la qualità superiore sia legata all'alimentazione, nello stesso allevamento non possono coesistere tipi di alimentazione diversi, fatte salve eventuali specificità delle singole fasi del ciclo di allevamento (ad esempio una parte degli animali è alimenta «NON OGM» e una parte in modo convenzionale). Devono essere descritti in particolare gli aspetti che consentono di completare l'individuazione delle tecniche d'allevamento, con particolare riferimento agli aspetti che possono contribuire al raggiungimento delle caratteristiche peculiari del SQN (es. densità

d'allevamento inferiore a quella prevista dalla norma, specifiche caratteristiche che garantiscano maggiori condizioni di benessere animale, ecc.).

e) *Individuazione e separazione degli animali*

Quando necessario, devono essere descritte procedure che, ad integrazione della normativa cogente sull'identificazione degli animali (individuale o per gruppi), consentano l'applicazione di un sistema di tracciabilità assicurando l'individuazione degli animali appartenenti al circuito SQN e/o la loro separazione da soggetti diversi.

f) *Tecnologie di lavorazione/conservazione del prodotto*

L'eventuale lavorazione e la conservazione dei prodotti SQN deve devono avvenire in luoghi e/o contenitori in grado di assicurare il mantenimento delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc) ottimali per la conservazione degli stessi e/o per il conferimento ad essi delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche desiderate (es. frollatura delle carni). A tal fine è opportuno fornire indicazioni in merito ai tempi e alle condizioni da rispettare in questa fase.

g) *Descrizione degli aspetti inerenti tracciabilità, registrazioni e autocontrollo*

Tracciabilità.

Tutti gli operatori della filiera devono attuare le procedure descritte nei disciplinari che garantiscono l'applicazione del sistema di tracciabilità senza soluzione di continuità e si sottopongono ai relativi controlli. Fanno parte del sistema di tracciabilità la conservazione dei documenti accompagnatori dei prodotti e l'attivazione di procedure (informatiche e/o cartacee) che assicurino una registrazione documentale sistematica e tempestiva del carico e scarico.

Registrazioni e documentazione.

I disciplinari devono indicare precisamente quali documenti e registrazioni devono essere tenuti per attestare il rispetto delle prescrizioni produttive previste per le diverse fasi, nonché i tempi della loro conservazione per eventuali controlli.

Separazione e visibilità del prodotto.

Tutti i prodotti destinati ad essere contraddistinti dal marchio SQNZ devono essere sempre facilmente identificabili e adeguatamente separati in fase di stoccaggio, di lavorazione e di vendita dagli altri.

La separazione può avvenire in modo spaziale e/o temporale.

Ai fini dell'esposizione nel punto vendita, i prodotti a marchio SQNZ preventivamente confezionati devono rispettare le norme previste dal regolamento d'uso del marchio SQNZ. I prodotti non confezionati devono essere esposti, in spazi dedicati, in modo tale da individuare inequivocabilmente l'appartenenza al SQNZ.

h) *Autocontrollo degli operatori che aderiscono al SQNZ*

Deve essere previsto un piano di autocontrollo sui requisiti di produzione previsti dal disciplinare che preveda opportune registrazioni delle operazioni svolte. Il piano di autocontrollo deve indicare il responsabile del controllo, i punti critici, la frequenza del controllo, il trattamento delle non conformità rilevate e le azioni correttive. L'organismo di controllo verifica l'esistenza, l'adeguatezza e l'applicazione del Piano di autocontrollo.

i) *Etichettatura*

Indicazioni obbligatorie.

L'etichetta del prodotto, oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, deve riportare:

la denominazione prevista dal disciplinare di produzione;

l'indicazione del Paese di origine/allevamento del prodotto, ove non sia già previsto da specifica normativa.

Ulteriori indicazioni.

È possibile indicare in etichetta il nome del produttore e/o dell'associazione di produttori, un eventuale marchio commerciale legalmente detenuto dall'organizzazione o dall'associazione nonché l'indicazione della regione di origine o di allevamento, purché sia garantita la rintracciabilità dello stesso e la permanenza nel territorio indicato per un periodo significativo in rapporto alla durata del ciclo produttivo.

Nel disciplinare è altresì possibile prevedere che il nome del produttore e/o dell'associazione di produttori sia elemento obbligatorio da inserire in etichetta.

Sono altresì equiparate ai marchi commerciali le certificazioni volontarie di prodotto a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa).

È inoltre possibile riportare in etichetta il marchio collettivo unico che il Ministero istituisce con apposito provvedimento.

L'utilizzo dello stesso è facoltativo da parte dei produttori ma nel caso di utilizzo lo stesso deve sempre essere associato alla denominazione obbligatoria prevista dal disciplinare di produzione ed è subordinato al rigoroso rispetto delle previsioni di cui al regolamento d'uso. In affiancamento a tale marchio è altresì possibile inserire in etichetta l'eventuale marchio di sistema qualità regionale nel caso in cui una regione abbia istituito un sistema qualità regionale zootecnia in conformità alle normative unionali.

23A00860

DECRETO 22 dicembre 2022.

Modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica nonché requisiti e criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», e il relativo regolamento approvato con il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuto nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2022 in ragione dell'impatto della pandemia da COVID-19 (2020/C 424/05);

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2021) 141 *final* del 25 marzo 2021, relativa a un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica e la successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 *final*/2 del 19 aprile 2021;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e in particolare l'art. 59, rubricato «Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità», come modificato dalla legge 9 marzo 2022, n. 23;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;

Visto l'art. 6, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'art. 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;

Visto l'art. 6, comma 2, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che prevede che il logo del marchio biologico italiano debba essere individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto l'art. 7, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il Ministro, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e gli interventi contenuti nel predetto Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità di cui all'art. 9 della medesima legge;

Visto l'art. 8, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, ai sensi del quale il Ministro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta con decreto un Piano nazionale per le sementi biologiche;

Visto l'art. 9, comma 1, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (di seguito anche solo «Fondo»), destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8;

Visto l'art. 9, comma 3, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6, al finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)* della legge medesima;

Visto l'art. 11, comma 2, lettera *d)* della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, secondo cui almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo, è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a)* del comma medesimo e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

Visto l'art. 9, comma 7, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, che dispone la soppressione del Fondo di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il trasferimento delle disponibilità esistenti nello stesso al Fondo di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto l'art. 9, comma 2, della succitata legge 9 marzo 2022, n. 23, ai sensi del quale, con decreto del Ministro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 novembre 2022 n. 603905 recante «Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo» e, in particolare all'art. 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni relative all'agricoltura biologica, unitamente alla firma dei relativi atti e provvedimenti;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del succitato art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022 n. 23, alla determinazione delle modalità di funzionamento del Fondo e dei requisiti e dei criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo;

Considerato che la puntuale definizione dei soggetti e degli interventi finanziabili con le risorse del Fondo, nonché dei criteri e delle modalità di attuazione degli stessi, della relativa dotazione finanziaria e di ogni ulteriore aspetto di dettaglio potrà essere effettuata, in relazione ai vari ambiti di destinazione del Fondo medesimo, soltanto all'esito dell'adozione dei singoli decreti di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1 e 9, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

Ritenuto, pertanto di dover demandare ad appositi provvedimenti del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - da adottare nei limiti di quanto stabilito dal presente decreto, la puntuale definizione dei soggetti e degli interventi finanziabili con le risorse del Fondo, nonché dei criteri e delle modalità di attuazione degli stessi, della relativa dotazione finanziaria e di ogni ulteriore aspetto di dettaglio, previa emanazione dei singoli decreti di cui ai richiamati articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1 e 9, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

Ritenuto di dover procedere, a seguito della soppressione del Fondo di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e del trasferimento delle disponibilità esistenti nello stesso al Fondo di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, come disposto dall'art. 9, comma 7, della legge medesima, all'abrogazione del decreto del Ministro del 17 maggio 2013 n. 5424, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del Fondo ormai soppresso, della tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili, e all'abrogazione del decreto direttoriale del 1° giugno 2021 n. 253667, con il quale sono state definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere sul precitato Fondo;

Sentito il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica nella seduta del 14 luglio 2022;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, rep. atti n 210/CSR del 28 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 9 marzo 2022 n. 23, le modalità di funzionamento del «Fondo per lo sviluppo della produzione biologica», istituito ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9, nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le relative risorse, per il perseguimento delle finalità o obiettivi che saranno previsti anche dal «Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici» ed in particolare:

a) promuovere i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia;

b) promuovere lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

c) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali;

d) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici;

e) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare;

f) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica;

g) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

h) favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

i) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

j) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

k) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione biologica;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l'incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente;

o) aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica;

p) promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali;

q) sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

Art. 2.

Iniziative finanziabili

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 1 sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica le seguenti iniziative:

a) iniziative finalizzate alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'art. 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

b) iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'art. 7 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

c) iniziative finalizzate ad aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica, come definite nel Piano nazionale per le sementi biologiche di cui all'art. 8 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

d) programmi di ricerca e innovazione e programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti di cui all'art. 11, comma 2, lettera *d)* della legge 9 marzo 2022, n. 23;

e) percorsi formativi e di aggiornamento di cui all'art. 11, comma 2, alla lettera *a)* della legge 9 marzo 2022, n. 23.

Art. 3.

Modalità di funzionamento del Fondo

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica possono essere assegnate utilizzando le seguenti modalità:

a) affidamento di contributi mediante procedure ad evidenza pubblica per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) affidamento diretto di contributi ad enti o società vigilati e/o istituiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativamente agli ambiti che rientrano nelle rispettive competenze istituzionali, se adeguatamente motivato;

c) accordi di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) procedure ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4.

Soggetti

1. Nel caso di cui al precedente articolo, lettera *a)* e lettera *b)*, trovano applicazione le diposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 in tema di soggetti e spese ammissibili.

2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente art. 2, il Ministero può altresì attivare:

a) accordi di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con enti e organismi pubblici o enti o società vigilati e/o istituiti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5.

Modalità attuative

1. La puntuale definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi finanziabili, della relativa dotazione finanziaria e di ogni ulteriore aspetto di dettaglio, è demandata ad appositi provvedimenti del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, da adottare nei limiti di quanto stabilito dal presente decreto, previa emanazione, in relazione ai vari ambiti di destinazione del Fondo medesimo, dei singoli decreti di cui gli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8, comma 1 e 9, comma 3 della legge 9 marzo 2022, n. 23.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 17 maggio 2013, n. 5424 e il decreto direttoriale 1° giugno 2021, n. 253667 sono abrogati.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del ministero.

Roma, 22 dicembre 2022

Il Sottosegretario di Stato
D'ERAMO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 165

23A00861

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 12 gennaio 2023.

Definizione dei criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici *fast* e *ultrafast* da realizzare sulle superstrade.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, del 22 gennaio 2021, sugli orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza (SWD (2021)12 *final*);

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio e, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 - «Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 4;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 57;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, attribuendo a quest'ultimo, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico medesimo, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (di seguito PNIEC), predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

Vista la comunicazione Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e la società e al Comitato delle regioni COM (2016) 501 *final*, del 20 luglio 2016, recante «Una strategia europea per la mobilità a bassa emissione»;

Vista la comunicazione COM (2020) 789 *final* della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 dicembre 2020, avente a oggetto la «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente»;

Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato ai sensi dell'art. 17-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti gli *Operational arrangements* siglati dalla Commissione europea e dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea;

Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del citato regolamento (UE) 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in Europa;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2022;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'art. 1, comma 1044, della ridetta legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», in particolare:

a) l'art. 2, comma 6-*bis*, il quale stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Piano, almeno il 40% delle risorse territorialmente allocabili, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

b) l'art. 6, che ha istituito, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

c) l'art. 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

d) l'art. 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi «possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale, con riferimento ai Codici unici di progetto (CUP) di cui al comma 1 del medesimo articolo, «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto l'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti *milestone* e *target* che, per la misura M2C2 Investimento 4.3, assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'importo complessivo di 741.320.000,00 euro;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Considerati i principi trasversali per l'attuazione del PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali e il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» e, in particolare, l'art. 25, comma 2, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del CUP nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare l'art. 14, comma 1, lettera *g)*, secondo cui, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministro della transizione ecologica) sono definiti criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici *fast* e *ultrafast*, anche dotate di sistemi di accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilità sostenibile, nonché misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

Ritenuto di dover garantire una diffusione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture di ricarica *fast* e *ultra-fast*, al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica, con particolare riguardo alla lunga percorrenza, e che tale finalità possa esser perseguita attraverso la predisposizione di lotti e perimetri amministrativi che consentano di individuare una complessiva distribuzione uniforme, che tenga anche conto delle esigenze in termini di volume di traffico;

Considerato che nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 4.3 (Infrastrutture di ricarica elettrica) del PNRR è prevista la realizzazione e l'entrata in funzione di:

1) almeno 7.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super veloci);

2) almeno 13.755 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito TIPO B o veloci);

3) un set di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia;

Considerato che la tipologia tecnologica oggetto di contributo comprende interventi diversi in termini di caratteristiche e modalità di funzionamento per i clienti finali, in quanto:

a) le infrastrutture di ricarica super veloci hanno connessioni in media tensione e servono potenze elevate al fine di garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza;

b) le infrastrutture di ricarica veloci hanno connessioni in bassa tensione e hanno la finalità di garantire operazioni di ricarica comunque veloci, ma nell'ambito della mobilità cittadina e con potenze inferiori;

c) le infrastrutture di ricarica pilota con impianti di stoccaggio hanno la funzione di sperimentare l'interazione ottimale con la rete elettrica. Dunque, al contrario delle precedenti, sono deputate anche alla sosta medio-lunga in grado di fornire servizi ancillari e di dispacciamento, quali ad esempio V1G e V2G, prevedendo fasi di carica e scarica delle batterie;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle diverse peculiarità nelle funzioni, nelle caratteristiche tecnologiche e nei criteri di selezione, adottare un apposito decreto per ciascun tipo di infrastruttura di ricarica sopra elencato;

Ritenuto di dare attuazione, con il presente decreto, al bando per la realizzazione di infrastrutture di ricarica super veloce sulle superstrade con l'obiettivo di:

a) ottenere una copertura omogenea del territorio;

b) massimizzare il ricorso a stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e alle aree di sosta esistenti, al fine di evitare ulteriore sottrazione di suolo e ottimizzare l'utilizzo delle connessioni alla rete elettrica già presenti;

c) potenziare il servizio nelle zone di maggior percorrenza;

Considerata l'opportunità di definire criteri in linea con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento AFIR) di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 559 *final*, del 14 luglio 2021, la quale prevede l'obbligo per gli Stati membri di collocare una stazione di ricarica ogni 60 km in ogni direzione di marcia;

Considerata la nota prot. n. 13169 del 2 maggio 2022, con la quale il Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in coordinamento con la Direzione generale per la competitività e l'efficienza energetica del medesimo Ministero, ha trasmesso il documento di sintesi dell'analisi tecnica di definizione degli ambiti e del numero minimo di infrastrutture necessarie in ciascuno di essi, nonché la nota prot. n. 355 del 4 gennaio 2023 con la quale si è confermata la coerenza dell'impianto della misura con la dimensione del mercato di riferimento e l'esigenza di liquidità delle procedure di gara, con esiti di efficiente utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione ai fini del raggiungimento del target numerico di colonnine da installare;

Ritenuto di provvedere alle predette finalità definendo una ripartizione delle 7500 stazioni di ricarica in ambiti regionali con lotti corrispondenti a perimetri amministrativi di area pari a circa 20x20 chilometri, all'interno dei quali individuare una distribuzione che tenga conto:

a) del livello minimo di infrastrutture di ricarica per chilometro quadrato necessario a garantire una base uniforme;

b) del numero di stazioni di servizio di carburanti tradizionali presenti in ciascun lotto, al fine di privilegiarne l'utilizzo;

c) della necessità di garantire che almeno il 40% delle infrastrutture di ricarica sia realizzato nel Sud Italia;

Considerato il supporto tecnico che la società Ricerca sul sistema energetico – RSE S.p.a. ha fornito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella stima dei costi delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici, sulla base dei dati di costo attuale del mercato italiano e delle regole di connessione per le reti di bassa e media tensione in vigore in Italia;

Ritenuto opportuno considerare separatamente le voci di costo che compongono l'investimento, parametrando le spese di connessione e progettazione in funzione di quelle relative alle infrastrutture di ricarica;

Ritenuto congruo, sulla base delle risultanze dell'attività di supporto svolta da RSE S.p.a., stimare il valore unitario per le infrastrutture di ricarica di TIPO A pari a 81.000 euro;

Considerati gli esiti della consultazione pubblica delle parti interessate e degli *stakeholder* sulla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, avviata il 20 maggio 2022 con comunicazione avvenuta tramite pubblicazione sul portale web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e chiusasi il 6 giugno 2022;

Visti, in particolare, gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico:

a) la *milestone* M2C2-27, in scadenza al T2 2023: notifica dell'aggiudicazione di (tutti *gli)* appalti pubblici per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade [*freeways*] e almeno 4.000 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

b) la *milestone* M2C2-28, in scadenza al T4 2024: aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 5000 stazioni di ricarica *ultrafast* per veicoli elettrici lungo le superstrade [freeways] e almeno 9755 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

c) il *target* M2C2-29, in scadenza al T2 2024: entrata in funzione di almeno 2500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade [*freeways*] da almeno 175 kW;

d) Il *target* M2C2-30, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di 7500 stazioni di ricarica ultrafast di TIPO A lungo le superstrade [*freeways*] da almeno 175 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

Considerato che l'allegato 1 agli *Operational arrangements* associa ai citati *milestonee target* i seguenti meccanismi di verifica:

M2C2-27 e M2C2-28: documento di sintesi che giustifichi debitamente come il traguardo (compresi tutti gli elementi costitutivi) sia stato conseguito in modo soddisfacente. Tale documento include in allegato le seguenti prove documentali: *a)* copia della notifica di aggiudicazione dell'appalto *b)* estratto delle sezioni pertinenti delle specifiche tecniche del progetto comprovanti l'allineamento con la descrizione del CID dell'investimento e del *target* intermedio;

M2C2- 29 e M2C2-30: documento esplicativo che giustifichi debitamente il modo in cui l'obiettivo è stato raggiunto in modo soddisfacente. Tale documento contiene in allegato le seguenti prove documentali: *a)* elenco dei certificati di completamento rilasciati conformemente alla legislazione nazionale vigente; *b)* relazione di un ingegnere indipendente approvata dal ministero competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto o dei progetti siano allineate alla descrizione dell'investimento e dell'obiettivo del CID;

Visto che, per raggiungere i predetti milestone e target, considerando i costi tipici rilevati e il contributo massimo ammissibile tenuto conto della riduzione percentuale minima prevista, è necessario prevedere uno stanziamento pari a 359.943.750 euro per la realizzazione di infrastrutture di TIPO A, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR, pari a 741.320.000 euro;

Considerato che saranno implementati ulteriori interventi normativi finalizzati al raggiungimento delle altre milestone e target previste nella Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3;

Considerato inoltre, che per raggiungere le milestone intermedie e al contempo garantire una buona partecipazione alle procedure di gara nel tempo, anche alla luce del progressivo sviluppo della domanda di servizi di ricarica elettrica degli autoveicoli, è necessario ripartire le predette risorse destinate esclusivamente alle infrastrutture di TIPO A sulle tre annualità secondo la seguente cadenza: 2023, 149.352.660 euro; 2024, 143.017.650 euro; 2025, 67.573.440 euro;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 202, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Modalità di erogazione delle risorse PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2022, n. 37, recante «Procedura semplificata di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed *ex post*»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare:

a) l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, che prevede l'applicazione specifica del regolamento per aiuti per la tutela dell'ambiente;

b) l'art. 4, rubricato «Soglie di notifica»;

c) l'art. 36-*bis*, rubricato «Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni»;

Considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal combinato disposto dei citati articoli 4 e 36-*bis* del regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, verificato che:

a) i costi ammissibili sono coerenti con quanto previsto all'art. 36-*bis*, comma 3;

b) è rispettato il limite di aiuto previsto ad uno stesso beneficiario di cui all'art. 36-*bis*, comma 5;

c) è rispettato il limite di 150 milioni di euro l'anno per segmento tecnologico, qui identificato con le infrastrutture su superstrada, e quello di 15 milioni di euro per impresa per progetto, di cui all'art. 4;

d) gli aiuti sono concessi esclusivamente per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso (art. 36-*bis*, comma 6);

e) è necessario implementare una misura di aiuto a favore delle infrastrutture di ricarica poiché i veicoli elettrici a batteria oggi presenti in Italia rappresentano meno del 2% del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati nello Stato membro interessato (art. 36-*bis*, comma 8);

f) l'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili.

Ritenuto quindi, per il presente aiuto, di procedere con la comunicazione ai sensi del predetto regolamento (UE) n. 651/2014;

Vista la nota prot. n. 0106909 del 5 settembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché le seguenti:

a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) «soggetto gestore»: soggetto incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR;

c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) «ambito»: l'ambito regionale definito all'allegato 2;

e) «lotto»: il perimetro amministrativo di area pari a circa 20x20 km di cui all'allegato 2;

f) «stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali»: le stazioni ove sono ubicati impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano non appartenenti alla

rete autostradale, iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

g) «superstrade»: le strade extraurbane principali e secondarie, come definite all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) «parcheggio esistente»: l'area impermeabilizzata, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al pubblico per la sosta;

i) «impresa»: l'impresa di qualsiasi dimensione, operante in tutti i settori;

l) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;

m) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»: le imprese e gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto e tenuti all'avvio, all'attuazione e alla messa in funzione dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima;

n) «infrastrutture di ricarica»: l'infrastruttura di cui all'art. 2, comma 1, lettera e-*ter*), del decreto legislativo n. 257 del 2016, ubicata su superstrade al di fuori dei centri urbani, ovvero in uno spazio a destra, per ciascun senso di marcia, avente distanza non superiore a 500 metri dal limite della superstrada;

o) «stazione di ricarica»: la stazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e-*quater*), del decreto legislativo n. 257 del 2016.

Art. 2.

Finalità dell'intervento

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di incentivare la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.

TITOLO I
RISORSE DISPONIBILI E REQUISITI GENERALI

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 359.943.750 euro, cui si provvede mediante l'impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite annualmente come di seguito:

a) anno 2023: 149.352.660 euro;

b) anno 2024: 143.017.650 euro;

c) anno 2025: 67.573.440 euro.

Art. 4.

Soggetto gestore

1. Per l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto e la definizione di misure di efficientamento amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *g)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero si avvale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo di un soggetto gestore da individuarsi con il decreto di cui all'art. 15.

2. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta dal Ministero e dal soggetto gestore, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5% delle risorse di cui all'art. 3, comma 1 e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti, ferma restando la relativa ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Al fine di garantire la necessaria esperienza ed affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle infrastrutture nel tempo, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza e che sono stati selezionati ai sensi degli articoli 9 e 10.

Art. 6.

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i progetti che:

a) sono avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto. Per data di avvio ai sensi del primo periodo si intende la data di assunzione della prima obbligazione relativa alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo;

b) garantiscono, per ciascuno degli ambiti e per ciascuno dei lotti, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica stabilito all'allegato 2;

c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione;

d) qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali

e l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con il gestore della stazione per la realizzazione delle nuove infrastrutture redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;

e) qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il proprietario per la realizzazione delle nuove infrastrutture, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;

f) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.

2. I soggetti che presentano istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto devono disporre, ai sensi dell'art. 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dei titoli autorizzativi per la costruzione e l'esercizio dei progetti di cui al presente articolo.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, per:

a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica da almeno 175 kW di potenza, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all'istallazione delle infrastrutture e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000 euro per infrastruttura di ricarica;

b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera dell'infrastruttura di ricarica di cui alla lettera *a)*;

c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera *a)*.

2. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al presente decreto:

a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;

b) le spese relative all'acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l'affitto, la locazione e la servitù;

c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;

d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.

3. Qualora il soggetto beneficiario realizzi progetti con un numero di infrastrutture di ricarica superiore a quello indicato all'allegato 2, il contributo è assegnato esclusivamente in riferimento al numero di infrastrutture di ricarica di cui al medesimo allegato e in relazione a tali infrastrutture è richiesta la rendicontazione delle spese ammissibili.

4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario realizzi, nell'ambito delle infrastrutture di ricarica ammesse al contributo di cui al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto a quelli indicati nell'allegato 2 ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con dotazioni tecnologiche superiori ai requisiti minimi indicati nell'allegato 1, le relative spese, qualora rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo, fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.

Art. 8.

Contributo concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.

2. I soggetti beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.

TITOLO II
PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE

Art. 9.

Procedure di selezione

1. Le risorse di cui all'art. 3 sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.

2. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie, definite ai sensi dell'art. 15.

3. I soggetti beneficiari indicano nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:

a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25% e non superiore al 50%;

b) il numero di infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati nell'allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto.

4. I soggetti beneficiari presentano l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15.

Art. 10.

Criteri di selezione

1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore forma una graduatoria per ciascun ambito di cui all'allegato 2, secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di presentazione della domanda.

2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma la graduatoria di ciascun ambito di cui all'allegato 2 attribuendo un punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo i seguenti criteri:

a) fino a 70 punti sulla base dell'offerta di riduzione percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da assegnare sulla base della seguente formula:

$$P_1 = 70 \cdot \frac{R_{off}}{R_{max}}$$

dove:

1) R*off*: è la percentuale di riduzione del contributo concedibile offerta dall'impresa richiedente;

2) R*max*: è la percentuale di riduzione massima registrata nel bando relativo all'ambito di riferimento;

b) fino a 30 punti sulla base della localizzazione dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:

$$P_2 = 30 \cdot \frac{S_{rc}}{S_{tot}} + 5 \cdot \frac{S_{pe}}{S_{tot}}$$

dove:

1) S*rc* è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;

2) S*pe*: è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso parcheggi esistenti;

3) Stot: è il numero totale di stazioni di ricarica previste per l'ambito in riferimento al quale è presentato il progetto.

3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti beneficiari il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, l'ambito o gli ambiti di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.

4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari per ciascun ambito al Ministero, il quale entro trenta giorni la approva e la pubblica sul proprio sito istituzionale.

5. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, comunque successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari.

6. Il contributo è concesso ai soli soggetti beneficiari risultati primi nelle graduatorie di cui al comma 4.

TITOLO III

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
E ADEMPIMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI

Art. 11.

Entrata in esercizio

1. I soggetti beneficiari garantiscono l'entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica previste per l'ambito entro dodici mesi dal provvedimento di concessione del beneficio di cui al presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo di non oltre tre mesi e limitatamente a una percentuale massima del 5% delle infrastrutture di ricarica agevolate. Ai fini di cui al primo periodo, i soggetti beneficiari presentano al Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, un'istanza motivata di proroga. Il Ministero decide sull'istanza di cui al secondo periodo entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

3. In conformità alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, le infrastrutture di ricarica oggetto del presente decreto devono in ogni caso entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2025.

Art. 12.

Erogazione del contributo

1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto, il soggetto gestore procede all'erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento di cui all'art. 15. La richiesta deve contenere, altresì, la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i target conseguiti, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui all'art. 15.

2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.

3. Il contributo viene trasferito secondo le modalità operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonché secondo le direttive della direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per l'Unità di Missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero.

Art. 13.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e dal provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a:

a) rispettare le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;

b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla infrastruttura di ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in esercizio, assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti informatici;

c) riportare su tutte le infrastrutture di ricarica un logo ad alta visibilità che dia evidenza del contributo pubblico ricevuto, secondo modalità definite ai sensi dell'art. 15;

d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) effettuare i controlli di gestione previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al soggetto gestore, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso all'agevolazione a valere sul PNRR;

f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target* associati al progetto per la quota parte di competenza e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nell'apposita piattaforma informatica, nonché garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS);

g) trasmettere le informazioni richieste per l'operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;

h) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della misura;

i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «Finanziato dall'Unione europea - *Next Generation* EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a disposizione, su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione, inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione;

n) comprovare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

o) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, ovvero il soggetto gestore, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in sede civile, penale o amministrativa, che dovessero interessare le operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;

p) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché a garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o dal soggetto gestore;

r) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal soggetto gestore in attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;

s) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi

disposti dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di *Audit*, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi.

2. I soggetti beneficiari possono cedere, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarità delle infrastrutture di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e messa in opera. La cessione è subordinata all'assunzione da parte dei nuovi titolari, mediante espressa previsione nel contratto di cessione, di ciascuno degli obblighi previsti in relazione ai soggetti beneficiari, anche nel rispetto dell'art. 8, comma 2. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica, a seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.

Art. 14.

Revoca del contributo

1. I contributi sono revocati dal Ministero se il soggetto beneficiario:

a) ha reso, nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;

b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11.

2. I contributi sono altresì revocati, in tutto o in parte, nei casi individuati con il decreto di cui all'art. 15.

3. Nel caso di cessione delle infrastrutture di ricarica a terzi di cui all'art. 13, comma 2, il Ministero revoca il contributo:

a) se è mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 2;

b) se il cessionario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;

b) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15.

4. Il soggetto beneficiario o il cessionario ai sensi dell'art. 13, comma 2, è tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

5. Il Ministero può effettuare, in qualunque fase del procedimento, anche delegando il soggetto gestore, ispezioni e controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, sui soggetti beneficiari, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le infrastrutture di ricarica oggetto dei contributi.

6. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente versati anche avvalendosi del soggetto gestore.

Art. 15.

Disposizioni attuative

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua il soggetto gestore, definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'Investimento di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio del «non arrecare un danno significativo».

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, il Ministero individua altresì i casi di revoca totale e parziale del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 e in ogni caso nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 gennaio 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 224

AVVERTENZA:

Il testo del decreto e dei relativi allegati è consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

23A00835

DECRETO 12 gennaio 2023.

Definizione dei criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici *fast* e *ultrafast* da realizzare nei centri urbani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione europea, del 22 gennaio 2021, sugli orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza (SWD (2021) 12 *final*);

Visto il Piano di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio e, in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica», del PNRR;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 4;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 57;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, attribuendo a quest'ultimo, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 2, di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica di veicoli elettrici, nonché ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di competenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico medesimo e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (di seguito PNIEC), predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e la società e al Comitato delle regioni COM (2016) 501 *final* del 20 luglio 2016, recante «Una strategia europea per la mobilità a bassa emissione»;

Vista la comunicazione COM (2020) 789 *final* del 9 dicembre 2020 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2020) 789 *final*, avente ad oggetto la «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente»;

Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), redatto e aggiornato ai sensi dell'art. 17-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti gli *Operational arrangements*, siglati dalla Commissione europea e dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE)

n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione europea;

Visto l'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del citato regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in Europa;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante «Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2022;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il comma 1044 dello stesso art. 1 della ridetta legge n. 178 del 2020, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», in particolare:

a) l'art. 2, comma 6-*bis*, il quale stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Piano, almeno il 40 per cento delle risorse territorialmente allocabili, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

b) l'art. 6, che ha istituito, presso il Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

c) l'art. 8, il quale stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

d) l'art. 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari degli interventi «possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale, con riferimento ai Codici unici di progetto (CUP) di cui al comma 1 del medesimo articolo, «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto l'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, di assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti *milestone* e *target* che, per la misura M2C2 Investimento 4.3 assegna al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'importo complessivo di 741.320.000,00 euro;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visti i principi trasversali per l'attuazione del PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto «*tagging*»), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali e il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *g)*, secondo cui, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 «Infrastrutture di ricarica elettrica» del PNRR, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (già «Ministro della transizione ecologica») sono definiti criteri e modalità per la concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici *fast* e *ultrafast*, anche dotate di sistemi di accumulo integrati, ristrutturando la rete di distribuzione dei carburanti al fine di consentire al settore una rapida transizione verso una mobilità sostenibile, nonché misure di efficientamento amministrativo, garantendo il necessario coordinamento del quadro incentivante complessivo per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

Ritenuto di dover garantire una diffusione uniforme sul territorio nazionale delle infrastrutture di ricarica *fast* e *ultra-fast*, al fine di favorire la diffusione della mobilità elettrica, con particolare riguardo alla lunga percorrenza, e che tale finalità possa esser perseguita attraverso la predisposizione di lotti e perimetri amministrativi che consentano di individuare una complessiva distribuzione uniforme, che tenga anche conto delle esigenze in termini di volume di traffico;

Considerato che nell'ambito della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 4.3 (Infrastrutture di ricarica elettrica) del PNRR è prevista la realizzazione e l'entrata in funzione di:

1) almeno 7.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito Tipo A o super veloci);

2) almeno 13.755 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW (nel seguito Tipo B o veloci);

3) un *set* di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia;

Considerato che la tipologia tecnologica oggetto di contributo comprende interventi diversi in termini di caratteristiche e modalità di funzionamento per i clienti finali, in quanto:

a) le infrastrutture di ricarica super veloci hanno connessioni in media tensione e servono potenze elevate al fine di garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza;

b) le infrastrutture di ricarica veloci hanno connessioni in bassa tensione e hanno la finalità di garantire operazioni di ricarica comunque veloci, ma nell'ambito della mobilità cittadina e con potenze inferiori;

c) le infrastrutture di ricarica pilota con impianti di stoccaggio hanno la funzione di sperimentare l'interazione ottimale con la rete elettrica. Dunque, al contrario delle precedenti, sono deputate anche alla sosta medio-lunga in grado di fornire servizi ancillari e di dispacciamento, quali ad esempio V1G e V2G, prevedendo fasi di carica e scarica delle batterie;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle diverse peculiarità nelle funzioni, nelle caratteristiche tecnologi-

che e nei criteri di selezione, adottare un apposito decreto per ciascuno dei tipi di infrastruttura di ricarica sopra elencato;

Ritenuto di dare attuazione, con il presente decreto, al bando per la realizzazione di infrastrutture di ricarica nei centri urbani, con le finalità di:

potenziare il servizio nelle zone con maggior parco circolante;

ottenere una copertura omogenea del territorio nazionale, regionale e provinciale;

massimizzare il ricorso a stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e aree di sosta esistenti, al fine di evitare ulteriore sottrazione di suolo e ottimizzare l'utilizzo delle connessioni alla rete elettrica già presenti;

Considerata la nota prot. n. 13169 del 2 maggio 2022, con la quale il Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in coordinamento con la Direzione generale per la competitività e l'efficienza energetica del medesimo Ministero, ha trasmesso il documento di sintesi dell'analisi tecnica di definizione degli ambiti e del numero minimo di infrastrutture necessarie in ciascuno di essi, nonché la nota prot. n. 355 del 4 gennaio 2023 con la quale si sono confermate la coerenza dell'impianto della misura con la dimensione del mercato di riferimento e l'esigenza di liquidità delle procedure di gara, con esiti di efficiente utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione ai fini del raggiungimento del *target* numerico di colonnine da installare;

Ritenuto di provvedere alle predette finalità definendo una ripartizione delle tredicimilasettecentocinquantacinque stazioni di ricarica in ambiti regionali, con lotti corrispondenti a perimetri amministrativi pari a quelli delle province, all'interno dei quali individuare una distribuzione che tenga conto principalmente del parco circolante affinata sulla base di ulteriori indicatori quali:

a) la disponibilità di rimesse, parcheggi e *box* auto privati per nucleo familiare;

b) la qualità dell'aria;

c) la penetrazione attuale di auto elettriche;

d) la vocazione turistica dei comuni;

Considerato il supporto tecnico che la società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a., ha fornito al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella stima dei costi delle infrastrutture pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici, sulla base dei dati di costo attuale del mercato italiano e delle regole di connessione per le reti di bassa e media tensione in vigore in Italia;

Ritenuto opportuno considerare separatamente le voci di costo che compongono l'investimento, parametrando le spese di connessione e progettazione in funzione di quelle relative alle infrastrutture di ricarica;

Ritenuto congruo, sulla base delle risultanze dell'attività di supporto svolta da RSE S.p.a., stimare il valore unitario per le infrastrutture di ricarica di Tipo B pari a 50.000 euro;

Considerati gli esiti della consultazione pubblica delle parti interessate e degli *stakeholder* sulla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 (Infrastrutture di ricarica elettrica), avviata il 20 maggio 2022 con comunicazione avvenuta tramite pubblicazione sul portale *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e chiusasi il 6 giugno 2022;

Visti, in particolare, gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e nello specifico:

a) la *milestone* M2C2-27, in scadenza al T2 2023: notifica dell'aggiudicazione di (tutti *gli)* appalti pubblici per la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici lungo le superstrade [*freeways*] e almeno 4.000 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

b) la *milestone* M2C2-28, in scadenza al T4 2024: aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 5.000 stazioni di ricarica rapida lungo le superstrade [*freeways*] e almeno 9.755 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

c) il *target* M2C2-29-*bis*, in scadenza al T2 2024: entrata in funzione di almeno 4.000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

d) il *target* M2C2-30-*bis*, in scadenza al T4 2025: entrata in funzione di almeno 13.000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia;

Considerato che l'allegato 1 agli *Operational arrangements* associa ai citati *milestone* e *target* i seguenti meccanismi di verifica:

M2C2-27 e M2C2-28: documento di sintesi che giustifichi debitamente come il traguardo (compresi tutti gli elementi costitutivi) sia stato conseguito in modo soddisfacente. Tale documento include in allegato le seguenti prove documentali: *a)* copia della notifica di aggiudicazione dell'appalto; *b)* estratto delle sezioni pertinenti delle specifiche tecniche del progetto comprovanti l'allineamento con la descrizione del CID dell'investimento e del *target* intermedio;

M2C2-29-*bis* e M2C2-30-*bis*: documento esplicativo che giustifichi debitamente il modo in cui l'obiettivo è stato raggiunto in modo soddisfacente. Tale documento contiene in allegato le seguenti prove documentali: *a)* elenco dei certificati di completamento rilasciati conformemente alla legislazione nazionale vigente; *b)* relazione di un ingegnere indipendente approvata dal Ministero competente, compresa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto o dei progetti siano allineate alla descrizione dell'investimento e dell'obiettivo del CID;

Visto che, per raggiungere i predetti *milestone* e *target*, considerando i costi tipici rilevati e il contributo massimo ammissibile che deve tener conto della riduzione percentuale minima in fase di gara, è necessario prevedere uno stanziamento pari a 353.159.625 euro per la realizzazione solo delle infrastrutture di Tipo B, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 («Infrastrutture di ricarica elettrica») pari a 741.320.000 euro;

Considerato che saranno implementati ulteriori interventi normativi finalizzati al raggiungimento degli altri *milestone* e *target* previste nella Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3;

Considerato inoltre, che per raggiungere le milestone intermedie e al contempo garantire una buona partecipazione alle procedure di gara nel tempo, anche alla luce del progressivo sviluppo della domanda di servizi di ricarica elettrica degli autoveicoli, è necessario ripartire le predette risorse destinate esclusivamente alle infrastrutture di Tipo B sulle tre annualità secondo la seguente cadenza: 2023, 127.116.925 euro; 2024, 127.116.925 euro; 2025, 98.925.775 euro;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Modalità di erogazione delle risorse PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2022, n. 37, recante «Procedura semplificata di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche *in itinere* ed *ex post*»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62625 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Indicazioni e trasmissione *format* per l'attuazione delle misure»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prot. n. 62711 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti»;

Vista la circolare del Dipartimento per l'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare:

a) l'art. 1, comma 1, lettera *c)* che prevede l'applicazione specifica del regolamento per aiuti per la tutela dell'ambiente;

b) l'art. 4, rubricato «Soglie di notifica»;

c) l'art. 36-*bis*, rubricato «Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni»;

Considerato che risultano rispettate le condizioni previste dal combinato disposto dei citati articoli 4 e 36-*bis* del regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, verificato che:

a) i costi ammissibili sono coerenti con quanto previsto all'art. 36-*bis*, comma 3;

b) è rispettato il limite di aiuto previsto ad uno stesso beneficiario di cui all'art. 36-*bis*, comma 5;

c) è rispettato il limite di 150 milioni di euro l'anno per segmento tecnologico, qui identificato con le infrastrutture nei centri urbani, e quello di 15 milioni di euro per impresa per progetto di cui all'art. 4;

d) gli aiuti sono concessi esclusivamente per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso (art. 36-*bis*, comma 6);

e) è necessario implementare una misura di aiuto a favore delle infrastrutture di ricarica poiché i veicoli elettrici a batteria oggi presenti in Italia rappresentano meno del 2 per cento del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati nello Stato membro interessato (art. 36-*bis*, comma 8);

f) l'intensità di aiuto non supera il 40 per cento dei costi ammissibili.

Ritenuto quindi, per il presente aiuto, di procedere con la comunicazione ai sensi del predetto regolamento (UE) n. 651/2014;

Vista la nota prot. n. 0106912 del 5 settembre 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento dell'unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché le seguenti:

a) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) «soggetto gestore»: soggetto incaricato delle attività di supporto tecnico-operativo per l'efficace e tempestiva attuazione della Missione 2, Componente 2, dell'Investimento 4.3, del PNRR;

c) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) «ambito»: l'ambito regionale definito all'allegato 2;

e) «lotto»: il perimetro amministrativo aggregato a livello provinciale di cui all'allegato 2;

f) «stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali»: le stazioni ove sono ubicati impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano non appartenenti alla rete autostradale, iscritti presso l'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

g) «centri urbani»: i centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delimitati ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto;

h) «parcheggio esistente»: l'area impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al pubblico per la sosta;

i) «impresa»: l'impresa di qualsiasi dimensione, operante in tutti i settori;

l) «RTI»: il raggruppamento temporaneo di imprese;

m) «soggetti beneficiari» o «soggetti attuatori»: le imprese e gli RTI ammessi a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto e tenuti all'avvio, all'attuazione e alla messa in funzione dei progetti oggetto dell'agevolazione medesima;

n) «infrastrutture di ricarica»: l'infrastruttura di cui all'art. 2, comma 1, lettera e-*ter*), del decreto legislativo n. 257 del 2016, ubicate all'interno dei centri urbani;

o) stazione di ricarica: la stazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e-*quater*), del decreto legislativo n. 257 del 2016.

Art. 2.

Finalità dell'intervento

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, definisce i criteri e le modalità per la concessio-

ne dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di incentivare la realizzazione nei centri urbani di almeno tredicimilasettecentocinquantacinque infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici.

TITOLO I
RISORSE DISPONIBILI E REQUISITI GENERALI

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite annualmente come di seguito:

a) anno 2023: 127.116.925 euro;

b) anno 2024: 127.116.925 euro;

c) anno 2025: 98.925.775 euro.

Art. 4.

Soggetto gestore

1. Per l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto e la definizione di misure di efficientamento amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *g)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero si avvale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo di un soggetto gestore da individuarsi con il decreto di cui all'art. 15.

2. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta dal Ministero e dal soggetto gestore, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2021. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono coperti a valere sulle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, nella misura massima dello 0,5 per cento delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, e comunque nei limiti delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti, ferma restando la relativa ammissibilità ai sensi della normativa vigente in materia di PNRR e delle disposizioni attuative adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Soggetti beneficiari

1. Al fine di garantire la necessaria esperienza e affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle infrastrutture nel tempo, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in misura pari ad almeno il 5 per cento del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza e che sono stati selezionati ai sensi degli articoli 9 e 10.

Art. 6.

Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i progetti che:

a) sono avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto. Per data di avvio ai sensi del primo periodo si intende la data di assunzione della prima obbligazione relativa alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo;

b) garantiscono, per ciascuno degli ambiti e per ciascuno dei lotti, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica stabilito all'allegato 2;

c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione;

d) qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con il gestore della stazione per la realizzazione delle nuove infrastrutture redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;

e) qualora le infrastrutture di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il proprietario per la realizzazione delle nuove infrastrutture, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;

f) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.

2. I soggetti che presentano istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto devono disporre, ai sensi dell'art. 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n 120, dei titoli autorizzativi per la costruzione e l'esercizio dei progetti di cui al presente articolo.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, per:

a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica;

b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera *a)*;

c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera *a)*.

2. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al presente decreto:

a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;

b) le spese relative all'acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l'affitto, la locazione e la servitù;

c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;

d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.

3. Qualora il soggetto beneficiario realizzi progetti con un numero di infrastrutture di ricarica superiore a quello indicato all'allegato 2, il contributo è assegnato esclusivamente in riferimento al numero di infrastrutture di ricarica ivi indicate e in relazione a tali infrastrutture è richiesta la rendicontazione delle spese ammissibili.

4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario realizzi, nell'ambito delle infrastrutture di ricarica ammesse a contributo di cui al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto a quelli indicati nell'allegato 2 ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con dotazioni tecnologiche superiori ai requisiti minimi delle stazioni di ricarica, indicati nell'allegato 1, le relative spese, qualora rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo, fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.

Art. 8.

Contributo concedibile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.

2. I soggetti beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.

TITOLO II
PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE

Art. 9.

Procedure di selezione

1. Le risorse di cui all'art. 3 sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.

2. Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15.

3. I soggetti beneficiari indicano nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:

a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25 per cento e non superiore al 50 per cento;

b) il numero di infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati nell'allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto.

4. I soggetti beneficiari presentano l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15.

Art. 10.

Criteri di selezione

1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore forma una graduatoria per ciascun ambito di cui all'allegato 2, secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di presentazione della domanda.

2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma la graduatoria di ciascun ambito di cui all'allegato 2 attribuendo un punteggio massimo di cento punti a ciascun progetto, assegnato secondo i seguenti criteri:

a) fino a sessanta punti sulla base dell'offerta di riduzione percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da assegnare sulla base della seguente formula:

$$P_1 = 60 \cdot \frac{R_{off}}{R_{max}}$$

dove:

1) R_{off}: è la percentuale di riduzione del contributo concedibile offerta dall'impresa richiedente;

2) R_{max}: è la percentuale di riduzione massima registrata nel bando relativo all'ambito di riferimento;

b) fino a venti punti sulla base della diffusione a livello comunale, da assegnare secondo la seguente formula:

$$P_2 = 20 \cdot \frac{C_i}{C_{tot}}$$

dove:

1) C_i: è il numero di comuni nei quali è prevista la realizzazione di almeno una infrastruttura di ricarica;

2) C_{tot}: è il numero di comuni presenti nell'ambito in riferimento al quale è presentato il progetto;

c) fino a venti punti sulla base della localizzazione dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:

$$P_3 = 5 \cdot \frac{S_{pe\ PUMS}}{S_{tot}} + 20 \cdot \frac{S_{rc}}{S_{tot}} + 5 \cdot \frac{S_{pe}}{S_{tot}}$$

dove:

1) $S_{pe\ PUMS}$: è il numero di stazioni di ricarica realizzate in parcheggi esistenti identificati come aree strategiche o a vocazione prioritaria dal Piano urbano della mobilità sostenibile e relativa pianificazione di settore (PUMS) qualora adottato dal comune ovvero dalla città metropolitana sul cui territorio viene realizzato l'intervento;

2) S_{pe}: è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso parcheggi esistenti;

3) S_{rc}: è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;

4) S_{tot}: è il numero totale di stazioni di ricarica previste per l'ambito di cui all'allegato 2 in riferimento al quale è presentato il progetto.

3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti beneficiari il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, l'ambito o gli ambiti regionali di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.

4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari per ciascun ambito al Ministero il quale, entro trenta giorni, la approva e la pubblica sul proprio sito istituzionale.

5. Entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, comunque successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari.

6. Il contributo è concesso ai soli soggetti beneficiari risultati primi nelle graduatorie di cui al comma 4.

TITOLO III

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI

Art. 11.

Entrata in esercizio

1. I soggetti beneficiari garantiscono l'entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica previste per l'ambito entro dodici mesi dal provvedimento di concessione del beneficio di cui al presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo di non oltre tre mesi e limitatamente a una percentuale massima del 5 per cento delle infrastrutture di ricarica agevolate. Ai fini di cui al primo periodo, i soggetti beneficiari presentano al Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, un'istanza motivata di proroga. Il Ministero decide sull'istanza di cui al secondo periodo entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

3. In conformità alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, le infrastrutture di ricarica oggetto del presente decreto devono in ogni caso entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2025.

Art. 12.

Erogazione del contributo

1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto, il soggetto gestore procede all'erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento di cui all'art. 15. La richiesta deve contenere, altresì, la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i *target* conseguiti, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui all'art. 15.

2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.

3. Il contributo viene trasferito secondo le modalità operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonché secondo le direttive della direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per l'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero.

Art. 13.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 e dal provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a:

a) rispettare le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;

b) manutenere e garantire l'accesso del pubblico alla infrastruttura di ricarica nei cinque anni successivi alla sua entrata in esercizio, assicurando, per il medesimo periodo, anche il mantenimento di servizi di assistenza ai clienti sia telefonica che tramite strumenti informatici;

c) riportare su tutte le infrastrutture di ricarica un logo ad alta visibilità che dia evidenza del contributo pubblico ricevuto, secondo modalità definite ai sensi dell'art. 15;

d) adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) effettuare i controlli di gestione previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al soggetto gestore, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso all'agevolazione a valere sul PNRR;

f) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target* associati al progetto per la quota parte di competenza e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa, assicurandone il tempestivo inserimento nell'apposita piattaforma informatica, nonché garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS);

g) trasmettere le informazioni richieste per l'operatività della Piattaforma unica nazionale (PUN), ai sensi del decreto di attuazione dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel caso di stazioni di ricarica con accesso pubblico;

h) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento, ovvero al soggetto gestore della misura;

i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti «Finanziato dall'Unione europea - *Next Generation* EU» e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021. Tali fascicoli, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sono messi prontamente a disposizione, su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di *audit*, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione medesima, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione;

n) comprovare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

o) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero e il soggetto gestore, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti giudiziari, in sede civile, penale o amministrativa che dovessero interessare le operazioni relative al progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;

p) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti formulate dal Ministero o dal soggetto gestore;

r) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dal soggetto gestore in attuazione delle regole operative di cui al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;

s) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche effettuati dal soggetto gestore, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di *audit*, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi.

2. I soggetti beneficiari possono cedere, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarità delle infrastrutture di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e messa in opera. La cessione è subordinata all'assunzione da parte dei nuovi titolari, mediante espressa previsione nel contratto di cessione, di ciascuno degli obblighi previsti in relazione ai soggetti beneficiari, anche nel rispetto dell'art. 8, comma 2. Il Ministero, anche avvalendosi del soggetto gestore, verifica, a seguito della comunicazione della cessione, la sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 14.

Art. 14.

Revoca del contributo

1. I contributi sono revocati dal Ministero se il soggetto beneficiario:

a) ha reso, nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;

b) non ha rispettato i termini di cui all'art. 11.

2. I contributi sono altresì revocati, in tutto o in parte, nei casi individuati con il decreto di cui all'art. 15.

3. Nel caso di cessione delle infrastrutture di ricarica a terzi di cui all'art. 13, comma 2, il Ministero revoca il contributo:

a) se è mancata la comunicazione di cui all'art. 13, comma 2;

b) se il cessionario ha reso dichiarazioni mendaci ovvero ha esibito atti contenenti dati non rispondenti a verità;

c) negli altri casi individuati dal decreto di cui all'art. 15.

4. Il soggetto beneficiario o il cessionario ai sensi dell'art. 13, comma 2, è tenuto a restituire il contributo revocato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

5. Il Ministero può effettuare, in qualunque fase del procedimento, anche delegando il soggetto gestore, ispezioni e controlli, volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto, sui soggetti beneficiari, sugli eventuali cessionari e sui siti ove sono installate le infrastrutture di ricarica oggetto dei contributi.

6. Il Ministero procede al recupero degli importi eventualmente versati anche avvalendosi del soggetto gestore.

Art. 15.

Disposizioni attuative

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua il soggetto gestore, definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'investimento di cui al presente decreto, in conformità alle disposizioni in materia di PNRR e alle regole attuative del principio del «non arrecare un danno significativo».

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, il Ministero individua altresì i casi di revoca totale e parziale del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 e in ogni caso nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 gennaio 2023

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 225

———

AVVERTENZA:

Il testo del decreto e dei relativi allegati è consultabile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

23A00836

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 gennaio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teriparatide, «Teriparatide Sun». (Determina n. 24/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11, 12 e 13 gennaio 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TERIPARATIDE SUN

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in

apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

TERIPARATIDE SUN

Codice ATC - Principio attivo: H05AA02 teriparatide

Titolare: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Cod. procedura EMEA/H/C/005793/0000

GUUE 29 dicembre 2022

Indicazioni terapeutiche

«Teriparatide Sun» è indicato negli adulti.

Trattamento dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1). Nelle donne in postmenopausa, è stata dimostrata una riduzione significativa nell'incidenza delle fratture vertebrali e non vertebrali, ma non delle fratture femorali.

Trattamento dell'osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica nelle donne e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

«Teriparatide Sun» deve essere somministrato una volta al giorno per iniezione sottocutanea nella coscia o nell'addome.

I pazienti devono essere istruiti a seguire tecniche d'iniezione appropriate (vedere paragrafo 6.6). Fare riferimento anche al manuale per l'utente della penna per le istruzioni sull'uso corretto della penna alla fine del foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1697/001 A.I.C.: 050438011 /E In base 32: 1J37VV

20 mcg / 80 mcl - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in una penna preriempita 2.4 ml - 1 penna preriempita

EU/1/22/1697/002 A.I.C.: 050438023 /E In base 32: 1J37W7

20 mcg / 80 mcl - Soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in una penna preriempita 2.4 ml - 3 penne preriempite

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (RRL).

23A00602

DETERMINA 24 gennaio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di mitapivat, «Pyrukynd». (Determina n. 23/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del

farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11, 12 e 13 gennaio 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

PYRUKYND

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

PYRUKYND

Codice ATC - Principio attivo: B06AX04 Mitapivat

Titolare: Agios Netherlands B.V.

Cod. procedura EMEA/H/C/005540/0000

GUUE 29 dicembre 2022

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Pyrukynd» è indicato per il trattamento del deficit di piruvato chinasi (deficit di *PK)* in pazienti adulti (vedere paragrafo 4.4).

Modo di somministrazione

Per uso orale.

«Pyrukynd» può essere assunto con o senza cibo. Le compresse devono essere deglutite intere. Le compresse non devono essere divise, frantumate, masticate o sciolte poiché non sono attualmente disponibili dati a sostegno di altre modalità di somministrazione.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1662/001 A.I.C.: 050445016 /E In base 32: 1J3GQS

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pctfe/alluminio) - confezione per la riduzione graduale della dose: 7 compresse

EU/1/22/1662/002 A.I.C.: 050445028 /E In base 32: 1J3GR4

5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pctfe/alluminio) - 56 compresse

EU/1/22/1662/003 A.I.C.: 050445030 /E In base 32: 1J3GR6

5 mg + 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pctfe/alluminio) - confezione per la riduzione graduale della dose: 14 compresse (7 × 5 mg + 7 x 20 mg)

EU/1/22/1662/004 A.I.C.: 050445042 /E In base 32: 1J3GRL

20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister - (pvc/pctfe/alluminio) - 56 compresse

EU/1/22/1662/005 A.I.C.: 050445055 /E In base 32: 1J3GRZ

20 mg + 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alluminio) - Confezione per la riduzione graduale della dose: 14 compresse (7 × 20 mg + 7 × 50 mg)

EU/1/22/1662/006 A.I.C.: 050445067 /E In base 32: 1J3GSC

50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/pctfe/alluminio) - 56 compresse

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri di riferimento indicati dalle regioni per la cura delle malattie rare o di specialisti ematologo (RRL).

23A00603

DETERMINA 24 gennaio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di melatonina, «Melatonin Neurim». (Determina n. 22/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del

farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11, 12 e 13 gennaio 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

MELATONIN NEURIM;

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

MELATONIN NEURIM.

Codice ATC - Principio attivo: N05CH01 Melatonina.

Titolare: RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Sarl.

Codice procedura EMEA/H/C/005603/0000.

GUUE 29 dicembre 2022.

Indicazioni terapeutiche

«Melatonin Neurim» è indicato come monoterapia per il trattamento a breve termine dell'insonnia primaria caratterizzata da una qualità del sonno scadente in pazienti da cinquantacinque anni di età.

Modo di somministrazione

Uso orale. Le compresse devono essere deglutite intere per conservare le proprietà di rilascio prolungato. Evitare lo schiacciamento o la masticazione per agevolare l'ingestione.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1694/001 A.I.C.: 050444013 /E In base 32: 1J3FRF

2 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 7 compresse;

EU/1/22/1694/002 A.I.C.: 050444025 /E In base 32: 1J3FRT

2 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 20 compresse;

EU/1/22/1694/003 A.I.C.: 050444037 /E In base 32: 1J3FS5

2 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 21 compresse;

EU/1/22/1694/004 A.I.C.: 050444049 /E In base 32: 1J3FSK

2 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 30 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

23A00604

DETERMINA 24 gennaio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di maribavir, «Livtencity». (Determina n. 21/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva

n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11, 12 e 13 gennaio 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

LIVTENCITY.

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 gennaio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

LIVTENCITY.

Codice ATC - Principio attivo: J05AX10 Maribavir.

Titolare: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch.

Codice procedura EMEA/H/C/005787/0000.

GUUE 29 dicembre 2022

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Livtencity» è indicato per il trattamento dell'infezione e/o della malattia da citomegalovirus (CMV) refrattaria (con o senza resistenza) a una o più terapie precedenti, tra cui ganciclovir, valganciclovir, cidofo-

vir o foscarnet in pazienti adulti che hanno subito un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (*haematopoietic stem cell transplant*, HSCT) o trapianto di organo solido (*solid organ transplant*, SOT).

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antivirali.

Modo di somministrazione

La terapia con «Livtencity» deve essere iniziata da un medico esperto nella gestione di pazienti che hanno subito un trapianto di organo solido o un trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Uso orale.

«Livtencity» è destinato esclusivamente all'uso orale e può essere assunto con o senza cibo. La compressa rivestita con film può essere assunta intera, frantumata oppure frantumata e attraverso un sondino nasogastrico od orogastrico.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1672/001 A.I.C.: 050317015 /E In base 32: 1HZKQR

200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 28 compresse;

EU/1/22/1672/002 A.I.C.: 050317027 /E In base 32: 1HZKR3

200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 56 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo, ematologo (RRL).

23A00605

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 dicembre 2022.

Fondo sanitario nazionale 2021 - Rettifica della delibera CIPESS n. 70 del 2021 «FSN 2021 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale». (Delibera n. 50/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la delibera CIPESS 3 novembre 2021, n. 70, con la quale è stato approvato il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, di seguito Servizio sanitario nazionale, ed in particolare il punto 1), lettera *a)*, punto 7) con il quale sono stati destinati «euro 54 milioni per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie in attuazione di quanto previsto dal comma 435 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» ed in particolare il comma 435-*bis* dell'art. 1, il quale dispone che «le risorse

relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60»;

Ravvisata la necessità di sottoporre al Comitato la rettifica della precedente ripartizione delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021, incrementando a 68 milioni di euro (dai precedenti 54 milioni di euro) le risorse destinate al finanziamento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie di cui al punto 1), lettera *a)* e punto 7) dalla citata delibera CIPESS n. 70 del 2021;

Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. atti n. 206/CSR), sulla proposta di rettifica della ripartizione delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 16202 del 3 ottobre 2022, concernente la rettifica del riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021 ripartite dalla citata delibera CIPESS n. 70 del 2021;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro della salute n. 19952 del 19 dicembre 2022 di conferma della proposta;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Le disponibilità destinate al finanziamento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie pari a euro 54 milioni, così come determinate dal punto 1), lettera *a)*, punto 7) della citata delibera CIPESS n. 70 del 2021, sono incrementate di euro 14 milioni, per effetto dell'art. 1, comma 435-*bis*, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Conseguentemente la citata delibera CIPESS n. 70/2021 «FSN 2021 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale» è così rettificata:

il punto 1), lettera *a)*, ultimo periodo, viene sostituito da: «Il finanziamento è assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed è comprensivo, tra l'altro, di euro 1.960.789.750 destinati, da specifiche norme di legge, alle seguenti finalità:»;

il punto 1), lettera *a)*, punto 7) viene sostituito da: «euro 68.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie».

Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente: MELONI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 89

23A00870

DELIBERA 27 dicembre 2022.

Fondo sanitario nazionale 2021 - Riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza - articolo 1, comma 496, legge 30 dicembre 2020, n. 178. (Delibera n. 49/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per

la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di «Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» (CIPESS);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.o 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, il comma 496 dell'art. 1, il quale dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni nonché di un'ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, incrementando corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato;

Considerato che la proposta di ripartizione tra le regioni della somma di 20 milioni di euro viene effettuata in proporzione alla valorizzazione, desumibile dall'ultima compensazione tra le regioni, della totalità delle prestazioni di ricovero, erogate nel 2019 quale ultimo anno di riferimento disponibile, in favore dei pazienti residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, dai singoli IRCCS pubblici e privati accreditati, che insistono sul territorio delle stesse regioni nell'anno 2021 e che risultino assegnatarie di budget nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del citato decreto legislativo, n. 502 del 1992;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 16018 del 29 settembre 2022, concernente il riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della citata legge n. 178 del 2020;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 14 settembre 2022 (rep. atti n. 189/CSR);

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro della salute n. 19952 del 19 dicembre 2022 di conferma della proposta di riparto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'articolo 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del CIPESS;

Delibera:

La somma complessiva di euro 20 milioni recata dal comma 496, dell'art. 1, della legge n. 178 del 2020, citata in premessa, finalizzata al finanziamento, per l'anno 2021, delle attività svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza è ripartita tra le regioni ordinarie e la Regione Siciliana come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Le risorse ripartite, di cui all'allegata tabella, potranno essere utilizzate dalle regioni su cui insistono gli IRCCS, previa sottoscrizione dei previsti accordi contrattuali, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra la regione stessa e l'Istituto interessato, sulla base della programmazione sanitaria regionale e dei dati di produzione dei singoli Istituti. Le risorse potranno essere erogate agli IRCCS a seguito di verifica da parte della regione stessa della produzione effettivamente erogata e successivamente ai controlli di appropriatezza. Eventuali differenziali positivi restano nella disponibilità del bilancio sanitario regionale relativo all'anno 2021.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente: MELONI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 88

ALLEGATO

FSN 2021 - Riparto del contributo di 20 milioni di euro per l'attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza (Art. 1 comma 496 della legge 30/12/2020 n. 178)

(unità di euro)

REGIONI	Produzione pubblico*	Produzione privato**	Produzione totale	% produzione	Riparto	Compartecipazione Regione Siciliana (49,11%)	Redistribuzione compartecipazione Regione Siciliana (%)	Riparto redistribuzione compartecipazione Regione Siciliana	Riparto totale
	a	b	c = (a + b)	d	e	f	g	h	i = (e + f + h)
PIEMONTE	0,00	23.451.584,39	23.451.584,39	3,12	624.581,65		3,14	1.790,12	626.371,77
LOMBARDIA	75.943.862,93	314.794.310,30	390.738.173,23	52,03	10.406.456,55		52,34	29.826,07	10.436.282,62
VENETO ****	1.471.777,01	28.294.565,00	29.766.342,01	3,96	792.761,41		3,99	2.272,14	795.033,55
LIGURIA	45.093.544,28	0,00	45.093.544,28	6,00	1.200.967,91		6,04	3.442,11	1.204.410,02
EMILIA ROMAGNA	96.491.721,29	2.473.445,00	98.965.166,29	13,18	2.635.720,73		13,26	7.554,27	2.643.275,00
TOSCANA	0,00	3.877.241,00	3.877.241,00	0,52	103.261,83		0,52	295,96	103.557,79
MARCHE	1.455.268,00	0,00	1.455.268,00	0,19	38.757,88		0,19	111,08	38.868,96
LAZIO ****	6.678.984,20	74.894.061,00	81.573.045,20	10,86	2.172.519,63		10,93	6.226,69	2.178.746,31
MOLISE	0,00	34.331.457,00	34.331.457,00	4,57	914.343,26		4,60	2.620,61	916.963,87
CAMPANIA	2.342.223,80	867.047,55	3.209.271,35	0,43	85.471,92		0,43	244,97	85.716,89
PUGLIA	1.136.958,00	26.934.873,00	28.071.831,00	3,74	747.631,81		3,76	2.142,80	749.774,61
BASILICATA	6.018.959,90	0,00	6.018.959,90	0,80	160.301,83		0,81	459,44	160.761,27
CALABRIA	44.256,82	0,00	44.256,82	0,01	1.178,68		0,01	3,38	1.182,06
SICILIA (***)	1.685.967,26	2.671.248,01	4.357.215,27	0,58	116.044,90	-56.989,65			59.055,25
T O T A L I (*****)	**238.363.523**	**512.589.832**	**750.953.356**	**100,00**	**20.000.000**	**-56.990**	**100,00**	**56.990**	**20.000.000**

* Produzione comunicata dalle regioni, applicando le regole tecniche del Testo unico di mobilità interregionale, in assenza di matrice IRCCS pubblici

** Produzione da matrice di compensazione della mobilità sanitaria interregionale (matrice IRCCS privati)

*** Per la Regione Siciliana sono state effettutate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art.1, comma 830, della legge n.296/2006. La Regione compartecipa per 56.990€.

**** Per la Regione Lazio e Veneto, la produzione delle strutture private (Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e l'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria) è stata comunicata dalle regioni, non essendo presente l'informazione in matrice IRCCS privati

***** Totali arrotondati all'unità di euro.

23A00871

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

DECRETO RETTORALE 26 gennaio 2023.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario». (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2011 - Supplemento ordinario - n. 11), ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, con il quale è stato emanato lo «Statuto di Ateneo» dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2012;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione (seduta del 30 giugno 2022 - parere favorevole) e del senato accademico (seduta del 7 luglio 2022 - approvazione), relative alle modifiche degli articoli: 10 (comma 3), 14 (comma 2) 18, 22 (comma 1) e 39 (comma 1), inviate al M.U.R in data 14 settembre 2022;

Vista la nota M.U.R acquisita con protocollo n. 278227 del 14 novembre 2022, con la quale venivano formulate alcune osservazioni agli articoli: 14, comma 2, 18 e 39, comma 1, nonché si segnalava la necessità di modificare, in tutto il testo statutario, le denominazioni, ove previste, di Ministero/Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, sostituendole con quelle di Ministero/Ministro dell'università e della ricerca;

Viste le successive delibere del consiglio di amministrazione (seduta del 22 dicembre 2022 - parere favorevole) e del senato accademico (seduta del 17 gennaio 2023 - approvazione) di adeguamento ai rilievi sollevati per gli articoli 14, comma 2, e 18, nonché di ulteriore modifica dell'art. 39, comma 1, consistente nel cassare la disposizione oggetto di revisione e successivo rilievo;

Decreta:

Art. 1.

È modificato lo «Statuto di Ateneo» dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, relativamente agli articoli:

art. 10, comma 3 *(Il rettore)* come segue: «[…] Nel primo turno di votazioni risulterà eletto il candidato che abbia riportato un numero di voti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, una volta effettuata la necessaria ponderazione dei voti; […]»;

art. 14, comma 2 *(Collegio dei revisori dei conti)* come segue: 2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

1. uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

2. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

3. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'università e della ricerca»;

art. 18 *(Collegio di disciplina)* come segue: […] 2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. All'interno di ciascun ruolo è prevista, di norma, l'elezione di un componente esterno appartenente ad altro Ateneo. Con apposito regolamento saranno individuate le modalità di composizione e di funzionamento del Collegio.

3. Il Collegio di disciplina si riunisce in forma plenaria ed elegge al suo interno il Presidente, che ne coordina l'attività.

4. I procedimenti relativi ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori sono di competenza della sezione del collegio composta, rispettivamente, dai tre professori ordinari, dai tre professori associati e dai tre ricercatori; ciascuna sezione designa al proprio interno il presidente relativamente a quello specifico procedimento. Nel caso di procedimento a carico del rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al decano dell'Ateneo.

5. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina dura al massimo quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile. […]

[…]

11. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese»;

art. 22, comma 1 *(Cariche accademiche. Divieto di cumulo. Incompatibilità. Elettorato passivo. Regime di tempo pieno)* come segue:

1. Le cariche sono assunte all'atto della nomina. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi e/o designati degli organi collegiali, il nuovo membro dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto;

art. 39, comma 1 *(Scuole di specializzazione)* come segue: «1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, attivate e soppresse dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.».

Sono inoltre modificate, in tutto il testo statutario, le denominazioni, ove previste, di Ministero/Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, sostituendole con quelle di Ministero/Ministro dell'università e della ricerca.

Pertanto, lo Statuto dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia risulta come riportato all'allegato A, parte integrante del presente decreto rettorale.

Art. 2.

Il presente decreto viene trasmesso al competente Ministero per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione.

Modena, 26 gennaio 2023

Il rettore: PORRO

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
(EMANATO CON DECRETO DEL RETTORE N. 86
DEL 26 GENNAIO 2023 - PROT. 19456)

SOMMARIO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità e autonomia dell'Università

1. L'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), di seguito denominata «Università» o «Ateneo», è persona giuridica pubblica dotata di piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato. È organizzata secondo il modello a «rete di sedi universitarie».

2. L'Università è sede primaria di libera ricerca e libera formazione ed è luogo di apprendimento, sviluppo ed elaborazione critica delle conoscenze; opera coniugando ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

3. L'Università realizza i propri fini, nell'ambito della normativa vigente, in piena autonomia didattica, scientifica, finanziaria, patrimoniale, organizzativa, negoziale, gestionale e contabile.

Art. 2.
Principi ispiratori

1. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. L'Università ispira la propria azione ai principi di rispetto della dignità umana, di rifiuto di ogni forma di discriminazione, di piena responsabilità individuale nei confronti della comunità accademica e della società civile, di onestà, correttezza e trasparenza enunciati nel Codice etico di Ateneo.

3. L'Università conforma la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia; agisce nei confronti del personale con imparzialità, promuovendone il merito e valorizzandone competenze, professionalità e responsabilità.

4. L'Università favorisce la circolazione delle idee e il libero confronto sui problemi connessi con il conseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità ai principi di pubblicità e informazione.

5. L'Università promuove i processi di internazionalizzazione della ricerca e degli studi universitari.

6. L'Università sviluppa l'alta formazione scientifica anche ai fini dell'avanzamento culturale, scientifico e tecnologico dei territori su cui insiste.

7. L'Università favorisce lo scambio e la collaborazione sul piano della didattica e della ricerca con gli altri Atenei della regione e del paese.

8. L'Università persegue i propri fini istituzionali con il contributo del proprio personale e degli studenti. Valorizza inoltre la partecipazione e il supporto di Istituzioni, enti, associazioni e persone che ne condividano i principi ispiratori.

9. L'Università assume come valore fondamentale la sicurezza sui luoghi di studio e di lavoro, perseguendo politiche di prevenzione e sostenendo l'informazione e la cultura delle buone pratiche utili alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.

Art. 3.
Codice etico

1. Il Codice etico dell'Università determina i valori fondamentali e le regole di condotta della comunità universitaria, con riferimento ai principi richiamati all'art. 2 comma 2 del presente Statuto.

2. Il Codice etico prescrive il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi.

3. Il Codice etico prevede l'istituzione della Commissione etica e ne specifica funzioni e composizione.

4. Il Codice etico è approvato dal senato accademico.

5. Per le violazioni del Codice etico sono previste, a seconda della loro gravità, le seguenti sanzioni:

richiamo formale riservato;

richiamo formale pubblico nell'ambito dell'ateneo;

esclusione dalle cariche accademiche elettive e da quelle di designazione da parte del rettore o del senato accademico per un periodo massimo di tre anni a decorrere dall'anno accademico successivo all'irrogazione. Se la carica attualmente ricoperta, la decadenza è immediata.

6. Salvi i casi di cui al comma seguente, sulle sanzioni relative alle violazioni del Codice etico delibera il senato accademico su proposta del rettore.

7. Restando impregiudicati eventuali concorrenti profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, qualora i comportamenti posti in essere integrino un illecito di carattere non soltanto etico-deontologico ma anche disciplinare, prevale, in quanto assorbente, la competenza del rettore e/o del Collegio di disciplina, in conformità a quanto disposto dagli articoli 10, comma 1, lettera *g)* e 18 del presente Statuto.

Art. 4.
Internazionalizzazione

1. L'Università favorisce l'internazionalizzazione delle attività di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i contatti, gli accordi e i protocolli con istituzioni accademiche di tutto il mondo, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, docenti e ricercatori provenienti da altri Stati.

2. L'Università assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formazione, anche attraverso la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività di ricerca e formative.

3. L'Università cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.

Art. 5.
Principi generali di programmazione, organizzazione e verifica

1. L'Università realizza le finalità istituzionali tramite l'applicazione di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale, didattica e scientifica.

2. L'Università garantisce il pieno rispetto dei principi di democrazia e rappresentatività nella costituzione, nel funzionamento, nello scioglimento o revoca degli organi monocratici e collegiali, con modalità, procedure e garanzie che costituiscono oggetto di specifica disciplina nei relativi regolamenti.

3. Nel rispetto del principio costituzionale della pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici e alle cariche pubbliche, le componenti nominate negli organi dell'Università dovranno prevedere la presenza di rappresentanze di genere non inferiori ad un terzo.

4. In conformità all'organizzazione a rete di sedi che la caratterizza, l'Università assicura la diffusione dell'offerta di formazione e di insediamenti di ricerca sui territori di pertinenza delle sedi di Modena e di Reggio Emilia. In particolare l'Università partecipa alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali, formativi e di ricerca, valorizzando il ruolo dell'alta formazione universitaria per la promozione del territorio.

5. Nel rispetto dei principi di autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti.

6. Per attività di ricerca, di alta formazione e di servizio, l'Ateneo può istituire Fondazioni universitarie ai sensi della normativa vigente.

7. In conformità ai propri fini istituzionali di didattica e ricerca, l'Università concorre alla tutela ed alla promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6.
Attività di ricerca, didattica e trasferimento della conoscenza

1. L'Università promuove e tutela l'autonomia della ricerca scientifica dei singoli docenti e ricercatori, dei gruppi di ricerca e delle strutture scientifiche dell'Ateneo.

2. L'Università garantisce la libertà del docente nella scelta dei contenuti e dei metodi del proprio insegnamento, nel quadro dell'ordinamento degli studi e in conformità con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

3. Le attività didattiche e di ricerca sono valutate alla luce di criteri di qualità, di trasparenza e di promozione del merito.

4. L'Università consente la fruizione da parte di docenti e ricercatori di periodi di esclusiva attività di ricerca presso qualificati centri di ricerca italiani, europei ed internazionali.

5. L'Università favorisce la mobilità degli studenti, dei docenti e dei ricercatori. Può a tale scopo sottoscrivere accordi di interscambio di studiosi e di studenti con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche. Per le medesime finalità può altresì istituire centri, consorzi, fondazioni o compartecipare alla loro formazione e stipulare convenzioni e contratti.

6. L'Università riconosce l'importanza della valorizzazione dei risultati della ricerca e di conseguenza favorisce la creazione di strutture dedicate al trasferimento della conoscenza e il trasferimento tecnologico sul territorio. A tal fine promuove la creazione di accordi con società pubbliche e private e istituisce società con le caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, secondo quanto previsto dai regolamenti.

7. Al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, l'Università può determinare con provvedimento motivato e nel rispetto della legislazione vigente il numero massimo delle immatricolazioni ed iscrizioni ai Corsi di studio e di formazione.

Art. 7.
Organizzazione a rete di sedi universitarie

1. L'organizzazione e lo sviluppo dell'Università a rete di sedi si svolgono nel rispetto del principio della pari dignità di entrambe le sedi di Modena e Reggio Emilia.

2. L'Università assicura uno sviluppo coordinato, paritario, armonico, equilibrato, efficace ed efficiente delle attività didattiche, di ricerca e gestionali nelle due sedi, tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche e vocazioni.

3. L'Università assicura, nell'ambito della propria programmazione, un riparto delle risorse tale da garantire condizioni di sviluppo equilibrate tra le sedi.

4. È istituita la figura del prorettore di Reggio Emilia.

Art. 8.
Diritto allo studio

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari, in partico-

lare degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Favorisce inoltre con opportune scelte organizzative e partecipative l'integrazione di studenti fuori sede, studenti stranieri e di studenti diversamente abili. L'Università organizza attività di orientamento allo scopo di permettere ai giovani di effettuare scelte consapevoli. A tal fine l'Università favorisce collaborazioni e promuove attività comuni insieme alle istituzioni educative, agli enti locali e a tutti quei soggetti, pubblici e privati, che operano nel campo formativo e professionale e che abbiano le capacità e le competenze specifiche per esercitare tale funzione. L'Università organizza attività di tutorato volte ad accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso di studio e facilitare i successivi accessi professionali.

2. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.

3. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti delle singole strutture didattiche.

4. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il corso di studio.

5. L'Università concorre alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative. L'Università, inoltre, valorizza l'associazionismo universitario, predisponendo adeguate risorse per le attività promosse dalle associazioni iscritte all'albo delle associazioni universitarie e per le attività culturali e sociali degli studenti.

6. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, dal relativo regolamento, nonché dalle successive modificazioni ed integrazioni, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, ai centri universitari sportivi attivi presso le due sedi, sotto il controllo del proprio comitato per lo sport universitario.

7. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Ateneo attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati secondo criteri di equità, solidarietà e progressività.

TITOLO II
ORGANI E REGOLAMENTI DI ATENEO

Art. 9.
Organi di Ateneo

1. Sono organi di Ateneo:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il Nucleo di valutazione;

f) il direttore generale.

2. Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono organi centrali di governo.

3. Il Collegio dei revisori dei conti è organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Università.

4. Il Nucleo di valutazione è organo di valutazione e di verifica delle attività amministrative ed istituzionali.

5. Il direttore generale è organo di gestione.

Art. 10.
Rettore

1. Spettano al rettore:

a) la rappresentanza legale e processuale dell'Università ad ogni effetto di legge;

b) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

c) la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

d) la proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;

e) la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;

f) la proposta del direttore generale ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto;

g) l'iniziativa dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti per violazioni del Codice etico di Ateneo, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 18 del presente Statuto, nonché l'istruzione dei procedimenti disciplinari che possano dare luogo a sanzioni non superiori alla censura, con relativa irrogazione delle stesse, fatta sempre salva, anche in tale ultimo caso, la facoltà di richiedere il parere del Collegio di disciplina;

h) la stipulazione dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, su proposta dei competenti organi accademici;

i) la nomina del prorettore vicario e del prorettore di Reggio Emilia, scelti tra i professori di ruolo di prima fascia;

j) ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

2. In caso di necessità ed urgenza il rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva dell'organo competente.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, sulla base di candidature presentate secondo le modalità indicate dal regolamento elettorale di Ateneo. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo nonché ai ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai rappresentanti degli studenti eletti in senato accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione e Consigli di Dipartimento, e, con voto ponderato, al personale tecnico-amministrativo. Nel primo turno di votazioni risulterà eletto il candidato che abbia riportato un numero di voti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, una volta effettuata la necessaria ponderazione dei voti; nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si terrà un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato la maggior quantità di voti; per la validità di ciascuna delle votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il rettore dura in carica sei anni ed il mandato non è rinnovabile.

4. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al quindici percento dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al peso, valgono i voti dei votanti effettivi.

Art. 11.
Prorettori e delegati del rettore

1. Il rettore nomina un prorettore vicario e un prorettore di Reggio Emilia.

2. Il prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, sostituisce il rettore in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il prorettore di Reggio Emilia, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia afferenti alla sede di Reggio Emilia, rappresenta il rettore nella sede di Reggio Emilia e svolge, per delega del rettore, i seguenti compiti e funzioni per la sede di Reggio Emilia:

a) vigilanza e coordinamento dell'attività dei Dipartimenti, in modo da assicurarne l'efficacia e la valorizzazione dell'azione, nella prospettiva di cui all'art. 7 del presente Statuto;

b) stipula di contratti, accordi, convenzioni;

c) formulazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto e nell'interesse dello sviluppo dei Dipartimenti della sede, di proposte riguardanti la sede di Reggio Emilia, da sottoporre al Consiglio di amministrazione o al senato accademico secondo le rispettive competenze;

d) attuazione delle delibere riguardanti la sede di Reggio Emilia.

4. L'incarico di prorettore vicario e di prorettore di Reggio Emilia può essere revocato e non è consecutivamente rinnovabile.

5. Il prorettore vicario e il prorettore di Reggio Emilia partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e al Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento del rettore, il prorettore vicario presiede il consiglio di amministrazione ed ha voto deliberativo in consiglio e in senato.

6. Nell'ambito delle sue funzioni, il rettore può nominare con apposito decreto, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza, delegati da lui scelti tra il personale dell'Ateneo.

Art. 12.
Senato accademico

1. il senato accademico rappresenta la comunità accademica, coordina le istanze didattiche e di ricerca delle aree scientifico-disciplinari, contribuisce a disegnare le linee generali della politica culturale dell'Ateneo, e formula proposte al consiglio di amministrazione.

2. Il senato accademico, sulla base delle istanze provenienti da Dipartimenti, scuole di Ateneo, corsi e scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione, Centri di servizio e Centri interdipartimentali di ricerca coordina le diverse realtà didattiche e di ricerca, promuovendo le linee più innovative e premianti, curando la distribuzione delle risorse da proporre al consiglio di amministrazione e assicurando che l'elaborazione delle linee strategiche dell'Ateneo rispetti un piano di sviluppo possibile che valorizzi le migliori aree scientifico-disciplinari rappresentate in Ateneo.

3. Spetta al senato accademico:

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

b) approvare il regolamento generale di Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;

c) approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle scuole di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, nonché il Codice etico di Ateneo;

d) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le scuole di Ateneo;

e) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

f) esprimere parere obbligatorio al consiglio di amministrazione su attivazione, modifica o soppressione di sedi, Dipartimenti, scuole di Ateneo, Centri di servizio e centri interdipartimentali;

g) esprimere parere obbligatorio al consiglio di amministrazione su attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio, corsi e scuole di dottorato di ricerca e specializzazione;

h) nominare i componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 13, comma 4, lettera *d)* del presente Statuto;

i) nominare i componenti del Nucleo di valutazione di cui all'art. 15 del presente Statuto;

j) nominare un membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti, con funzioni di Presidente, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto;

k) esprimere parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sull'ammontare dell'eventuale indennità dei membri del consiglio di amministrazione;

l) decidere sulle violazioni del Codice etico, su proposta del rettore, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina;

m) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Il rettore riferisce in senato accademico le notizie e i dati di interesse normativo, economico, patrimoniale, nonché quelli relativi a progetti di ricerca e finanziamenti di interesse comune o anche di singole aree scientifico disciplinari, curando che l'informazione sia la più ampia e tempestiva per tutti. Sulla base di tali relazioni costanti da parte del rettore, il senato accademico cura la trasmissione tempestiva delle informazioni, degli orientamenti di livello nazionale, regionale o locale, o delle rispettive delibere di interesse di Dipartimenti, scuole di Ateneo, docenti e ricercatori.

5. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

6. Il senato accademico è composto da ventisei membri:

rettore, con funzioni di Presidente;

nove rappresentanti dei direttori di Dipartimento, eletti in numero di tre per ogni macroarea scientifico-disciplinare, come definita dal CUN e specificato dal comma 8 del presente articolo, dai docenti e ricercatori delle rispettive macroaree con voto limitato aduna preferenza;

nove rappresentanti delle macroaree scientifico disciplinari CUN, tre per ogni macroarea, eletti tra i docenti ed i ricercatori dell'Ateneo della rispettiva macroarea, uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore. Sono esclusi dall'elettorato passivo i direttori di Dipartimento;

tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dal personale tecnico-amministrativo di Ateneo;

quattro rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della stessa componente ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

A questi si aggiungono, senza diritto di voto, il prorettore vicario, il prorettore di Reggio Emilia e il direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice direttore.

7. Ai soli fini dell'elezione delle rappresentanze del personale docente e ricercatore nel senato accademico, i professori e i ricercatori dell'Ateneo, con riferimento al settore scientifico-disciplinare di appartenenza, sono suddivisi nelle tre macroaree di livello 1 di cui all'allegato 1 al parere CUN n. 7 del 4 novembre 2009, Scienze e tecnologie formali e sperimentali, Scienze della vita, Scienze umane, politiche e sociali. Per le aree CUN 03 (Scienze chimiche) e 07 (Scienze agrarie e veterinarie), i cui settori scientifici-disciplinari sono a cavaliere tra le macroaree 1 (Scienze e tecnologie formali e sperimentali) e 2 (Scienze della vita), ciascun docente o ricercatore dovrà optare per una sola macroarea.

8. I componenti del senato accademico che non partecipano con continuità alle sedute dell'organo, risultando assenti a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare, decadono dall'incarico secondo modalità stabilite dal regolamento interno dell'organo.

9. I componenti elettivi del senato accademico durano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta.

Art. 13.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo strategico, di pianificazione, di coordinamento e di verifica delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche.

2. Il consiglio di amministrazione delibera l'indirizzo strategico di sviluppo dell'Università assicurando la sostenibilità finanziaria dei piani e dei programmi nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza; sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, coordina gli indirizzi e gli orientamenti delle strutture, controlla la realizzazione degli obiettivi; promuove la diffusione di criteri di razionalità economica nei processi decisionali attraverso la valutazione dei costi e dei rendimenti delle strutture e delle unità organizzative dell'Ateneo in relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati conseguiti, misurando efficacia ed efficienza della gestione dell'Università. A tal fine elabora, dandone la massima diffusione e pubblicità, indicatori atti a quantificare l'impiego delle risorse, a valutare il grado della loro utilizzazione e a verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati.

3. Spetta al consiglio di amministrazione:

a) Approvare, su proposta del rettore, l'indirizzo strategico dell'Ateneo;

b) approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

c) vigilare sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

d) deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione, modifica o soppressione di sedi, corsi di studio e di alta formazione, Dipartimenti, scuole di Ateneo, corsi e scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione, Centri di servizio e Centri interdipartimentali di ricerca;

e) adottare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) approvare, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui agli articoli 10 e 12 del presente Statuto;

g) trasmettere al Ministero dell'Università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

h) conferire l'incarico di direttore generale di cui all'art. 16 del presente Statuto;

i) esercitare funzioni disciplinari relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto;

j) approvare, verificata la sostenibilità finanziaria, le proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto;

k) esprimere parere obbligatorio sui regolamenti e sul codice etico di Ateneo, di cui all'art. 3 del presente Statuto;

l) deliberare, sentiti il senato accademico e la conferenza degli studenti, i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai corsi di studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalità di collaborazione degli studenti; alle attività di servizio;

m) deliberare l'ammontare dell'eventuale indennità per il rettore, il prorettore vicario, il prorettore di Reggio Emilia, i direttori di Dipartimento, il senato accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei revisori dei conti e per gli incaricati di attività istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo;

n) deliberare l'ammontare dell'eventuale indennità dei membri del consiglio di amministrazione previo parere favorevole del senato accademico;

o) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri:

a) il rettore, che lo presiede;

b) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, designati dal rettore nell'ambito di una lista di almeno nove nomi proposti dal comitato dei sostenitori dell'Università, di cui all'art. 41 del presente Statuto, individuati mediante avvisi pubblici tra candidati in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

c) due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della stessa componente, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;

d) cinque appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati dal senato accademico sulla base di motivate candidature. Le candidature devono essere pubbliche; la designazione dei membri da parte del senato avviene con maggioranza degli aventi diritto. Ciascuna sede deve avere almeno due rappresentanti fra i componenti designati dal senato accademico.

In tutte le designazioni gli organi competenti valorizzano le professionalità, le competenze e le esperienze dei candidati assicurando una composizione del consiglio di amministrazione articolata e differenziata, in osservanza anche del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. È istituito un apposito Comitato di selezione delle candidature di cui alle lettere *b)* e *d)*, composto da tre membri di consolidata esperienza e prestigio nominati dal rettore, due dei quali appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ed uno non appartenente ai medesimi ruoli. Il comitato accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto; qualora a seguito di tale accertamento il numero delle candidature ammissibili risulti inferiore a nove per la componente di cui alla lettera *b)* ovvero a dieci per la componente di cui alla lettera *d)*, verranno riaperti per una sola volta i termini per la presentazione delle relative candidature.

5. Al consiglio di amministrazione partecipano il direttore generale, il prorettore vicario ed il prorettore di Reggio Emilia senza diritto di voto.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura incarica due anni. Il mandato dei consiglieri è rinnovabile per una sola volta.

7. I membri del consiglio di amministrazione decadono, secondo modalità stabilite dal regolamento interno dell'organo, qualora non partecipino con continuità alle sedute, risultando assenti a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare.

8. Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità individuate dall'art. 2, comma 1, lettera *s)* della legge 23 dicembre 2010, n. 240.

9. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca è stabilito dall'art. 23 del presente Statuto.

10. Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dovrà essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

Art. 14.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e amministrativa e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

1. uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

2. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

3. uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Università e della ricerca.

3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

4. Non può essere componente del Collegio dei revisori dei conti il personale dipendente dell'Università.

5. I membri del Collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del rettore e restano incarica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

Art. 15.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, da sette componenti in prevalenza esterni all'Ateneo, individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperti in campo della valutazione, i cui *curricula* sono resi pubblici nel sito informatico dell'Università.

2. Il nucleo è integrato da una rappresentanza elettiva degli studenti dell'Ateneo nella misura del 15 per cento. L'elettorato passivo è circoscritto agli studenti che abbiano acquisito esperienza sul funzionamento dell'Ateneo mediante comprovata attività negli organi di Ateneo o nelle commissioni paritetiche.

3. Il Nucleo di valutazione è nominato con decreto del rettore, su delibera del senato accademico.

4. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, al Nucleo di valutazione è attribuita la funzione di promuovere la cultura della valutazione e della qualità nell'Ateneo, anche nell'ottica dell'accreditamento. Il nucleo, operando mediante la raccolta sistematica di informazioni sulle strutture dell'Università e avvalendosi delle metodologie diffuse nella comunità dei valutatori in ambito universitario, contribuisce a esprimere giudizi sulle azioni dell'Ateneo con l'obiettivo di migliorarle. A questo fine il nucleo relaziona annualmente al consiglio di amministrazione sulle attività svolte in ragione degli adempimenti normativi e in ragione delle attività annualmente concordate con il consiglio stesso.

5. I componenti del nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.

6. Non possono far parte del Nucleo di valutazione: il rettore, il prorettore vicario, il prorettore di Reggio Emilia, i delegati del rettore, il direttore generale, i dirigenti, i direttori dei Dipartimenti, i presidenti delle facoltà/scuole, i presidenti dei corsi di studio, i direttori delle scuole di specializzazione, i presidenti dei corsi di master, i direttori delle scuole di dottorato, i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 16.
Direttore generale

1. Il direttore generale è organo di gestione, nei limiti delle competenze demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

3. In particolare:

a) concorre all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti assegnati alle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;

b) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità degli specifici progetti e delle gestioni in accordo con le linee programmatiche approvate dal consiglio di amministrazione;

c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

d) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

e) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai dirigenti o alle strutture con autonomia gestionale e di rendicontazione;

f) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o inefficienza, proponendo l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) richiede direttamente pareri ad organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolge le attività di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti.

4. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa vengono concordati dal direttore generale con il consiglio di amministrazione che sottopone a verifica il loro conseguimento.

5. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

6. L'incarico di direttore generale, di durata triennale, è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, in Italia o all'estero. L'incarico di direttore generale è rinnovabile.

7. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

8. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.

9. Il direttore generale può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro pubblico ed in particolare dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.
Funzioni dirigenziali

1. Nel rispetto della vigente normativa sulla dirigenza, gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal direttore generale, sentito il rettore.

2. L'incarico dirigenziale può essere revocato dal direttore generale, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarità, inefficienza nell'azione amministrativa, ivi compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; la revoca è regolata dalla vigente normativa in materia di lavoro pubblico e, in particolare, dalla disciplina di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I dirigenti sono tenuti a concordare con il direttore generale gli obiettivi annuali, secondo le procedure o modalità definite da apposito regolamento.

4. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizione di autonomia e responsabilità. Sono direttamente responsabili della attuazione dei compiti loro affidati in termini di efficienza e di correttezza amministrativa.

Art. 18.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali membri effettivi, e da altrettanti supplenti, tutti in regime di tempo pieno. All'interno di ciascun ruolo è prevista, di norma, l'elezione di un componente esterno appartenente ad altro Ateneo. Con apposito regolamento saranno individuate le modalità di composizione e di funzionamento del collegio.

3. Il Collegio di disciplina si riunisce in forma plenaria ed elegge al suo interno il Presidente, che ne coordina l'attività.

4. I procedimenti relativi ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori sono di competenza della sezione del Collegio composta, rispettivamente, dai tre professori ordinari, dai tre professori associati e dai tre ricercatori; ciascuna sezione designa al proprio interno il Presidente relativamente a quello specifico procedimento. Nel caso di procedimento a carico del rettore, la titolarità del potere disciplinare spetta al decano dell'Ateneo.

5. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina dura al massimo quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.

6. Il procedimento di disciplina è promosso dal rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta. È in ogni caso fatta salva per il rettore la facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera *g)*, in fine del presente Statuto.

7. Il Collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per la assunzione delle conseguenti deliberazioni.

8. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

9. Il Collegio di disciplina può proporre al consiglio di amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità. Il Collegio di disciplina può, altresì, proporre al consiglio di amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi il Collegio di disciplina propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente.

10. Il regolamento interno del Collegio di disciplina è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

11. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 19.
Comitato unico di garanzia

1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce e integra le competenze e le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del *mobbing*. Esso viene rinnovato ogni quattro anni.

2. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.

3. Il Comitato unico di garanzia si propone di promuovere, nell'ambito del lavoro pubblico, un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità e di pari opportunità e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici.

4. Le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 20.
Consulta del personale tecnico-amministrativo

1. La Consulta del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. Ha funzioni consultive e propositive relativamente all'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e alle questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della sfera di autonomia e di responsabilità che la legge ed il presente statuto attribuiscono al direttore generale ed al consiglio di amministrazione.

2. La Consulta del personale tecnico-amministrativo:

a) esprime parere agli organi competenti sul piano triennale di programmazione dell'Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;

b) esprime parere agli organi competenti sulla programmazione triennale della dotazione organica relativa al personale tecnico amministrativo;

c) esprime parere agli organi competenti sul regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;

d) formula proposte agli organi competenti per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;

e) esprime pareri e può formulare proposte agli organi competenti in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico-amministrativo;

f) esprime parere agli organi competenti sui regolamenti di Ateneo relativi al personale tecnico-amministrativo;

g) formula proposte ed esprime parere agli organi competenti sui criteri di utilizzo dei fondi per i premi incentivanti al personale tecnico e amministrativo previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata;

h) formula proposte di modifica dello Statuto ed esprime parere sui progetti di revisione dello stesso;

i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti o dalla legge.

3. La composizione della Consulta del personale tecnico-amministrativo deve tenere conto della necessità di rappresentare in modo adeguato il personale della struttura centrale e delle strutture decentrate e le differenziazioni organizzative e professionali del personale tecnico-amministrativo. Le modalità elettive di costituzione della Consulta del personale tecnico-amministrativo, la composizione e il funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Almeno un terzo dei suoi componenti deve appartenere ad una delle due sedi. La consulta dura in carica tre anni ed è nominata con decreto del rettore.

Art. 21.
Conferenza degli studenti

1. La Conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di Governo dell'Università ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti universitari, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

2. Alle proposte avanzate dalla conferenza degli studenti, gli organi di governo dell'Ateneo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.

3. La Conferenza promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri Atenei.

4. Essa deve provvedere alla formulazione dei pareri di competenza e agli altri adempimenti chele vengano richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

5. La Conferenza degli studenti è composta da uno studente eletto per ciascun Dipartimento e da otto membri di diritto: i quattro eletti in senato accademico, i due del consiglio di amministrazione e i due nel Nucleo di valutazione. I membri rimangono in carica due anni.

6. Il Presidente è eletto secondo modalità stabilite da apposito regolamento; le norme per il suo funzionamento sono definite da un apposito regolamento predisposto dalla Conferenza medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal senato accademico.

7. L'Università garantisce alla Conferenza degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

Art. 22.
Cariche accademiche. Divieto di cumulo. Incompatibilità. Elettorato passivo. Regime di tempo pieno.

1. Le cariche sono assunte all'atto della nomina. In caso di interruzione anticipata del mandato dimembri elettivi e/o designati degli organi collegiali, il nuovo membro dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di Dipartimento limitatamente allo stesso senato accademico. Non possono, altresì, essere componenti di altri organi di cui all'art. 9 del presente Statuto, né ricoprire le funzioni o svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s)* della legge n. 240/2010.

3. I componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né possono ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali, telematiche. È fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

4. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle seguenti cariche accademiche: rettore, prorettore vicario, prorettore di Reggio Emilia, componente del consiglio di amministrazione, direttore di Dipartimento, Preside di Scuola di Ateneo, direttore di Scuola di dottorato, Presidente di Corso di studi, direttore di Centro di servizio e Centro interdipartimentale di ricerca, componente del Collegio di disciplina. La condizione di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di componente del consiglio di amministrazione e componente del Collegio di disciplina. Per essere eletti i professori e ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno o aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione da far valere in caso di nomina.

5. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, prima della data di termine del contratto.

6. I professori e i ricercatori a tempo definito non possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo che determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza o che ne ledano la dignità e il decoro. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con

l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza.

Art. 23.
Rappresentanze studentesche

1. È garantita la rappresentanza degli studenti negli organi collegiali di Ateneo.

2. Ai fini della rappresentanza studentesca sono da considerarsi studenti gli iscritti ai Corsi di laurea e laurea magistrale, ai Corsi e alle Scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione.

3. Quando si rende necessario calcolare la percentuale di legge della rappresentanza studentesca in un organo collegiale, ai fini della determinazione di una quota dei suoi rappresentanti, le quote frazionarie verranno arrotondate secondo un criterio aritmetico in caso di organo a composizione tecnica, e con arrotondamento all'unità superiore in caso di organo di rappresentanza.

4. L'elettorato passivo è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuoricorso ai corsi di laurea e laurea magistrale, ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione dell'Università. Il mandato nell'ambito del medesimo corso di studio ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

5. I rappresentanti degli studenti possono accedere ai dati necessari per l'esplicazione dei propri compiti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 24.
Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Statuto, la disciplina di dettaglio circa l'organizzazione, l'amministrazione, finanza e contabilità, gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio, le strutture, la costituzione ed il funzionamento degli organi dell'Ateneo, le procedure elettorali e quant'altro necessario od utile alla realizzazione dei fini dell'Università sono disciplinati da appositi regolamenti, quali il regolamento generale di Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento elettorale.

2. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università.

4. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, che delibera a sua volta a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studio e delle attività didattiche dell'Ateneo che prevedono il rilascio di titoli e attestati. Sul regolamento la conferenza degli studenti esprime parere obbligatorio, deliberando a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Il regolamento elettorale indica le modalità di elezione per la costituzione degli organi dell'Ateneo.

6. Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, che delibera a sua volta a maggioranza assoluta dei componenti.

7. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

8. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono approvati da parte dei rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti nel rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sono deliberati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

9. Gli altri regolamenti di Ateneo sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

10. I regolamenti, salvo che non sia diversamente disposto, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università.

11. In caso di contrasto, le norme contenute nello Statuto prevalgono su quelle del regolamento generale di Ateneo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.

Art. 25.
Coperture assicurative

1. L'Università assume l'iniziativa di attivare le coperture assicurative necessarie riguardo ai rischi di responsabilità collegati alla propria attività gravanti sul rettore, sul prorettore vicario, sul prorettore di Reggio Emilia, sui Direttori di Dipartimento e sui segretari e responsabili amministrativi di Dipartimento e strutture assimilate, nonché sui Presidenti delle Scuole di Ateneo e sui componenti del consiglio di amministrazione. Tali coperture assicurative sono operanti limitatamente alla responsabilità civile che possa gravare sull'Ateneo per fatto commesso con colpa lieve di uno o più dei predetti soggetti, con espressa esclusione della responsabilità civile per fatti commessi con dolo o colpa grave e delle responsabilità amministrative e amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti. Su quest'ultimo punto, l'Università si limita a mettere a disposizione di ciascuno dei predetti soggetti una convenzione assicurativa, ad adesione facoltativa e con contraenza e pagamento del relativo premio integralmente a carico dell'interessato.

2. Il regolamento generale di Ateneo fissa limiti e modalità di detta copertura assicurativa.

TITOLO III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 26.
Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. L'Ateneo si articola in:

11. Dipartimenti, di cui all'art. 27 del presente Statuto;

12. Scuole di Ateneo, di cui all'art. 33 del presente Statuto;

13. Centri di servizio e Centri interdipartimentali di ricerca, di cui ai successivi articoli 35 e 36 del presente Statuto.

L'istituzione e la disattivazione dei Dipartimenti, delle Scuole di Ateneo e dei Centri avviene con decreto del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione e parere del senato accademico per quanto di rispettiva competenza.

Art. 27.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture organizzative di base dell'Ateneo, responsabili delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti sono strutture stabili, incardinate in una delle due sedi dell'Ateneo.

2. Ai Dipartimenti afferiscono docenti e ricercatori di settori scientifico-disciplinari omogenei e affini, e le unità di personale tecnico-amministrativo ad essi assegnate. I Dipartimenti possono avere carattere interdisciplinare, fondato su collaudate e solide esperienze sia di ricerca che di didattica.

3. A ciascun Dipartimento dovrà afferire un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, per consentire un'adeguata copertura delle attività didattiche e di ricerca. Ciascun professore e ciascun ricercatore afferiscono ad un solo Dipartimento e contestualmente, nel caso il Dipartimento cui si afferisce sia dislocato sue ntrambe le sedi, indicano quella di appartenenza.

4. La costituzione di un Dipartimento richiede che:

a) vi sia coerenza tra i requisiti di ricerca e quelli di didattica che lo caratterizzano;

b) il numero minimo dei componenti di cui al comma 3 sia rappresentato da professori e ricercatori a tempo indeterminato;

c) il numero minimo di componenti di cui al comma 3 non sia destinato a venire meno nei tre anni successivi all'approvazione dello

Statuto per eventi programmabili, salva la contestuale previsione delle modalità di ricostituzione del numero legale secondo i criteri di composizione previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) si disponga delle risorse necessarie per gestire almeno due Corsi di studio o per contribuire in maniera determinante a un corso magistrale a ciclo unico;

e) gli afferenti al Dipartimento garantiscano una copertura adeguata dei crediti formativi previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Qualora ciò non sia possibile, la rimanente parte delle risorse didattiche dovrà essere fornita da altri Dipartimenti, nell'ambito del coordinamento operato dai Dipartimenti e/o dalle Scuole di Ateneo.

5. Al solo fine dell'organizzazione interna, e qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti in un singolo Dipartimento lo renda opportuno, i Dipartimenti interessati possono articolarsi in sezioni, prive di autonomia amministrativa. L'articolazione in sezioni non implica modifiche nella composizione degli organi del Dipartimento.

6. Spetta ai Dipartimenti:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) promuovere e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;

c) promuovere e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di studio mediante le proprie risorse umane e strumentali e approvare l'offerta formativa;

d) promuovere iniziative nell'ambito delle attività didattiche per lo sviluppo di attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali;

e) collaborare, nell'ambito delle proprie competenze disciplinari e linee di ricerca, ai Corsi e alle scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione;

f) deliberare sull'afferenza dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta secondo modalità stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.

7. I Dipartimenti predispongono piani annuali e triennali di sviluppo delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie. In particolare, spetta ai Dipartimenti:

a) formulare, per quanto di proprio specifico interesse, le richieste di personale docente e ricercatore sulla base di un dettagliato piano di sviluppo della ricerca e delle esigenze didattiche;

b) presentare richieste di personale tecnico-amministrativo, di risorse finanziarie e di strutture in funzione dell'attività di ricerca e didattica svolta e programmata, nonché dei servizi di supporto alla didattica.

8. I piani di sviluppo dei Dipartimenti, previa valutazione dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo, sono integrati dal rettore nel documento di programmazione triennale dell'Ateneo. È inoltre soggetta a valutazione consuntiva la rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti.

9. È istituita la conferenza dei direttori di Dipartimento, che esercita funzioni consultive e propositive nei confronti del consiglio di amministrazione, del senato accademico e del Nucleo di valutazione. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 28.
Organi di Dipartimento

1. Sono organi di Dipartimento:

14. il Consiglio di Dipartimento;

15. il direttore;

16. la giunta di Dipartimento;

17. la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 29.
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a) tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura di almeno il 50 per cento del personale stesso;

c) una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio e di dottorato nella misura di almeno il 15 per cento dei professori e dei ricercatori;

d) una rappresentanza del personale non strutturato, degli assegnisti e degli specializzandi, secondo quanto stabilito dal regolamento di Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce, tramite un proprio regolamento, le modalità di funzionamento del Consiglio stesso, la designazione delle rappresentanze e, ove ritenuto necessario, la formazione di una giunta di Dipartimento di cui all'art. 31 del presente Statuto.

3. Spetta al Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo ed in conformità ai criteri generali fissati dal consiglio di amministrazione:

a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei Corsi di studio e formazione, quelle di tutorato e di orientamento, nonché le attività culturali e le altre attività rivolte all'esterno che per legge o per statuto spettano ai Dipartimenti;

b) deliberare l'eventuale afferenza ad una Scuola di Ateneo;

c) formulare i piani strategici ed avanzare le relative richieste di personale;

d) provvedere alla chiamata e all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati e sovrintendendo al buon andamento delle attività didattiche, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti; il Consiglio formula la proposta di chiamata al consiglio di amministrazione, che delibera in merito;

e) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo annuali;

f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Direttore di Dipartimento;

g) approvare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di Dipartimento;

h) deliberare sull'afferenza dei professori e ricercatori che ne abbiano fatto richiesta, secondo modalità stabilite dal regolamento generale d'Ateneo;

i) esercitare ogni altra attribuzione che sia demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

4. Il regolamento di Dipartimento determina, in caso di delega di funzioni dal Consiglio alla giunta, i contenuti e i limiti di tale delega. Sono compiti comunque non delegabili, salve ulteriori delimitazioni fissate dal regolamento di Dipartimento:

a) le delibere sulla programmazione didattica, sull'afferenza ad una Scuola di Ateneo e sui piani di cui all'art. 27, comma 7 del presente Statuto;

b) le delibere sulla chiamata e l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore assegnati al Dipartimento;

c) l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

d) l'approvazione del regolamento di Dipartimento;

e) l'approvazione della relazione annuale sull'attività didattica;

f) la decisione di impegni di spesa superiori ai limiti obbligatoriamente fissati nel regolamento di Dipartimento.

5. Il Consiglio di Dipartimento, in funzione della complessità dell'offerta formativa, delibera o delega alla Scuola di competenza l'eventuale istituzione di organismi di coordinamento didattico dei Corsi di studio e formazione, ivi compresi i Consigli dei corsi di studio di cui all'art. 34 del presente Statuto.

6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Statuto, i corsi di studio e di formazione e le relative strutture di coordinamento sono disciplinati dai regolamenti dei Dipartimenti interessati, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 30.
Direttore di Dipartimento

1. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la giunta, ove istituita.

2. Spetta al direttore di Dipartimento, in attuazione delle delibere del Consiglio e con la collaborazione della giunta:

a) promuovere le attività del Dipartimento;

b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;

c) tenere i rapporti con gli organi accademici;

d) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia ed è nominato con decreto del rettore.

La carica ha durata triennale, rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il regime di eleggibilità è definito dalle disposizioni legislative vigenti. Le modalità di elezione sono determinate dal regolamento generale di Ateneo. In caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

4. Il direttore designa tra i professori di ruolo un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. In caso di costituzione di sezioni dello stesso Dipartimento in entrambe le sedi dell'Ateneo (Modena e Reggio Emilia), il vicedirettore dovrà essere designato tra i professori di ruolo della sezione diversa da quella in cui si trova la sede amministrativa del Dipartimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.

Art. 31.
Giunta di Dipartimento

1. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore, con funzioni istruttorie, di coordinamento e decisorie nei limiti della delega conferitale.

2. La composizione della giunta di Dipartimento, ove istituita, ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento di Dipartimento. Fanno parte della giunta di Dipartimento:

il direttore;

il vicedirettore;

una rappresentanza del personale docente e ricercatore, del personale tecnico/amministrativo e degli studenti che fanno parte del Consiglio di Dipartimento. Alla giunta di Dipartimento partecipa senza diritto di voto il responsabile amministrativo.

3. La giunta di Dipartimento è nominata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del direttore. La carica di componente della giunta ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 32.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti, istituita in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle Scuole di Ateneo, di cui all'art. 33 del presente Statuto, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da numero pari di docenti e studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo deliberante della Scuola di Ateneo. Ove possibile, la componente studentesca dovrà essere rappresentativa dei diversi Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti e alle Scuole di Ateneo. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 33.
Scuole di Ateneo

1. Le Scuole di Ateneo sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, nell'ambito della didattica e dei servizi.

2. Esse possono essere istituite, su proposta dei Dipartimenti interessati, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

3. Le Scuole di Ateneo non hanno una specifica connotazione territoriale. L'istituzione, l'attivazione e la partecipazione ad una scuola impegnano i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell'offerta formativa prevista nel progetto della scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.

4. Le Scuole di Ateneo potranno essere istituite in numero non superiore a sei.

5. Le Scuole di Ateneo hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni.

6. Le Scuole di Ateneo cui afferiscono Dipartimenti con funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca di cui all'art. 44 del presente Statuto.

7. All'interno di ogni Scuola di Ateneo è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, di cui all'art. 32 del presente Statuto che sostituisce la Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento.

8. L'organo deliberante della Scuola di Ateneo è composto dai direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura non superiore al dieci percento dei componenti dai Consigli di Dipartimento partecipanti, da docenti eletti tra i componenti delle giunte dei Dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste.

9. L'organo deliberante di ogni Scuola di Ateneo è presieduto da un professore ordinario, detto Presidente della Scuola di Ateneo, eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti ed è nominato con decreto del rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

10. Per quanto concerne la struttura di raccordo denominata facoltà di medicina e chirurgia si rinvia a quanto stabilito nell'art. 44 del presente Statuto.

Art. 34.
Consigli dei corsi di studio

1. I Dipartimenti o, su loro delega, le Scuole di Ateneo possono istituire Consigli dei corsi di studio, allo scopo di organizzare, coordinare e valutare l'attività didattica.

2. I Consigli di corso di studio sono composti dai docenti e ricercatori che svolgono attività didattiche nel corso, dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al corso stesso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero non inferiore al quindici per cento del numero totale dei componenti il Consiglio.

3. Le modalità di designazione o elezione dei componenti e di funzionamento dei Consigli dei corsi di studio sono disciplinate dal regolamento dei Dipartimenti o, su delega di questi, dalla scuola.

4. I Presidenti dei Consigli dei corsi di studio sovrintendono al buon funzionamento dei corsi, rappresentandoli sia a livello di Ateneo sia a livello di conferenze nazionali, ove istituite. Possono far parte delle giunte di Dipartimento e degli organi deliberanti delle Scuole di Ateneo.

5. I Presidenti dei Consigli di corso di studio vengono eletti fra i professori di ruolo, ovvero, in caso di indisponibilità, fra i ricercatori a tempo indeterminato che ne fanno parte, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Hanno mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono nominati con decreto del rettore.

6. I Consigli di corso devono essere obbligatoriamente costituiti per i Corsi di laurea delle classi di lauree magistrali in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, e delle classi di lauree e lauree magistrali in professioni sanitarie.

Art. 35.
Centri di servizio di Ateneo

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può istituire Centri di servizio di Ateneo allo scopo di fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per l'Ateneo.

2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento e la disattivazione dei Centri di servizio di Ateneo sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 36.
Centri interdipartimentali di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo e di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca per la durata di tre anni rinnovabile.

2. I Centri interdipartimentali di ricerca potranno anche svolgere servizi al territorio. In tal caso essi saranno denominati Centri interdipartimentali di ricerca e per i servizi.

3. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per lo svolgimento dell'attività programmata. I Centri interdipartimentali possono essere dotati di autonomia decisionale nell'ambito delle risorse della struttura, nel quadro definito dal piano triennale di sviluppo dei Dipartimenti di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del presente Statuto.

4. I Centri interdipartimentali hanno di norma sede amministrativa presso uno dei Dipartimenti proponenti. A Centri interdipartimentali di particolare rilevanza il consiglio di amministrazione può attribuire sede amministrativa autonoma.

5. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità di istituzione, di organizzazione, di funzionamento, di valutazione triennale, di rinnovo e disattivazione dei Centri interdipartimentali dotati di autonomia decisionale nell'ambito delle risorse della struttura; definisce il numero dei docenti e dei ricercatori ritenuto congruo e significativo per la costituzione di tali Centri interdipartimentali; indica i requisiti del piano di sviluppo triennale delle attività, che dovrà includere l'eventuale previsione della creazione di posti di ruolo a tempo determinato, di assegni di ricerca e di borse di studio, la pianificazione dell'utilizzo degli spazi e delle risorse di personale e strumentali, la quantificazione dei costi sostenuti dai Dipartimenti e del relativo grado di copertura a valere sulle risorse del Centro interdipartimentale.

6. I Centri interdipartimentali sono soggetti a valutazione triennale da parte del Nucleo di valutazione, anche ai fini del loro eventuale rinnovo.

Art. 37.
Rete museale di Ateneo

1. È istituita la rete museale di Ateneo che provvede alla valorizzazione, alla tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Ateneo.

2. Con regolamento di Ateneo saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento della rete museale, per la quale potrà essere prevista l'attribuzione dell'autonomia decisionale nell'ambito delle risorse della struttura.

Art. 38.
Dottorati di ricerca

1. L'Università promuove l'attivazione di corsi e scuole di dottorato di ricerca, anche in consorzio con altri Atenei italiani e stranieri, come strumento fondamentale per la formazione di ricercatori con elevato profilo scientifico e professionale a livello nazionale ed internazionale.

2. L'Ateneo, attraverso i dottorati di ricerca, intende promuovere ed incentivare un armonico ed equilibrato sostegno della ricerca, sia di base sia applicata, a favore di tutte le macroaree in esso rappresentate.

3. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta delle strutture interessate, istituisce ed organizza corsi e scuole di dottorato di ricerca.

4 I corsi e le scuole di dottorato di ricerca sono istituiti tenendo conto della loro sostenibilità in termini di docenza e della disponibilità di attrezzature e in presenza di una consolidata attività di ricerca di elevato livello nel settore oggetto del dottorato di ricerca. Il funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato è normato con apposito regolamento.

Art. 39.
Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, attivate e soppresse dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 1° agosto 2005 e successive modificazioni, la direzione delle Scuole di area sanitaria è affidata ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola di specializzazione è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola.

3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'attività formativa delle scuole di specializzazione, anche accorpate con altri Atenei, vengono disciplinati dalla normativa vigente, dalle disposizioni ministeriali specifiche riguardo le scuole di specializzazione, dai protocolli d'intesa regionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché dai relativi accordi attuativi, dagli accordi con le Università accorpate e dalle disposizioni regolamentari di Ateneo.

TITOLO IV
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 40.
Criteri generali

1. L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.

3. L'Università può partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti pubblici e privati, mediante contratti e convenzioni. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.

4. L'Università favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con la Unione europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli affari esteri.

5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione.

6. Il direttore generale tiene un aggiornato e completo elenco degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, e ne rende accessibile la consultazione.

Art. 41.
Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, sociali, economici e produttivi del territorio.

2. Il Comitato dei sostenitori:

a) propone al rettore, secondo la procedura di cui all'art. 13, comma 4 del presente statuto, una rosa di almeno nove nominativi quali candidati al consiglio di amministrazione;

b) formula proposte, ai competenti organi dell'Ateneo, per un coordinato sviluppo secondo il modello a rete di sedi;

c) contribuisce allo sviluppo ed alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche, di diffusione e valorizzazione della ricerca,

di trasferimento di conoscenze e competenze dell'Università, attraverso sia la manifestazione di pareri che di iniziative di sostegno logistico e finanziario;

d) rappresenta un riferimento permanente per il collegamento dell'Università con il contesto socio-economico, anche per favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

3. Il Comitato dei sostenitori è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, rappresentanti di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali; da altri enti ed associazioni, fondazioni bancarie, associazioni di categoria o di laureati dell'Ateneo (Alumni), che si impegnano a favorire l'attività dell'Ateneo, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

4. La composizione, le modalità di partecipazione e decadenza, di funzionamento, l'eventuale articolazione del Comitato dei sostenitori e la durata in carica dei suoi membri sono previste da apposito regolamento proposto dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, ed approvato dal senato accademico.

5. Alle riunioni del Comitato dei sostenitori partecipano il rettore, il prorettore vicario ed il prorettore di Reggio Emilia.

6. Il rettore espone annualmente al Comitato dei sostenitori una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.

7. Il Comitato dei sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Art. 42.
Collaborazione con amministrazioni pubbliche

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune.

2. L'Università si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, orientamento, inserimento nel mondo del lavoro.

3. Gli accordi di cui al comma 1 e 2 sono deliberati dal consiglio di amministrazione o, previa autorizzazione del medesimo, dalle strutture di competenza.

Art. 43.
Partecipazione ad organismi di diritto privato

1. L'Università, anche a mezzo di enti od organismi appositamente istituiti, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti criteri:

a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative;

c) destinazione della quota degli eventuali utili distribuiti da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal consiglio di amministrazione.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

Art. 44.
Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e relativa struttura di raccordo

1. La collaborazione tra Università ed il sistema sanitario pubblico, nonché con le strutture private accreditate che operano nel campo della salute, è coordinata da una struttura di raccordo denominata facoltà di medicina e chirurgia in cui si raccordano i Dipartimenti di area medico-chirurgica e le altre strutture didattiche o Dipartimenti interessati. Tale collaborazione si attua attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei Corsi di studio.

2. La Scuola di Ateneo di cui al comma 1, denominata facoltà, è la struttura universitaria di riferimento per quanto riguarda i rapporti con il Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni ed integrazioni.

Essa favorisce ed attua il sistema delle relazioni funzionali e operative fra le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i Dipartimenti raccordati nella scuola, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. A tal fine può gestire le risorse umane, logistiche, tecnologiche e finanziarie eventualmente attribuite dal consiglio di amministrazione e/o dai Dipartimenti afferenti, per quanto di rispettiva competenza, per le funzioni di cui al presente articolo.

3. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Servizio sanitario nazionale e con il Servizio sanitario regionale (SSR), l'organo deliberante della facoltà di cui al comma 1 coordina le attività didattiche in relazione all'attività assistenziale dei docenti e ricercatori universitari, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle didattiche e di ricerca. In aggiunta alle funzioni attribuite alle scuole dall'art. 33 del presente Statuto, l'organo deliberante della facoltà esprime parere obbligatorio sull'istituzione o soppressione di strutture complesse qualificate come essenziali ai fini dell'attività didattica e di programmi assistenziali che riguardino professori universitari.

4. Il Presidente della facoltà di cui al comma 1 partecipa alla gestione dei rapporti con le strutture del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa e da specifici accordi. Al Presidente della facoltà, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del rettore per specifiche funzioni che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.

5. L'organo deliberante della Scuola di Ateneo di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *f)* è composto da:

a. i direttori dei Dipartimenti raccordati nella scuola;

b. nove rappresentanti dei coordinatori/presidenti di corsi di studio e di dottorato, tra i quali di diritto i presidenti dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

c. almeno sei rappresentanti dei componenti delle giunte dei Dipartimenti raccordati nella scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il Servizio sanitario;

d. una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla scuola ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto;

e. tre rappresentanti dei direttori delle scuole di specializzazione (uno di area medica, uno di area chirurgica ed uno dell'area dei servizi);

f. almeno sei rappresentanti dei componenti delle giunte dei Dipartimenti raccordati nella scuola, dei quali almeno tre docenti o ricercatori con integrazione assistenziale e almeno tre docenti o ricercatori privi di rapporti contrattuali con il servizio sanitario;

g. una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato ai Dipartimenti di medicina;

h. una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla scuola, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

6. Il Presidente della facoltà di cui al comma 1 è eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti ed è nominato con decreto del rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.
Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al regolamento generale di Ateneo e agli appositi regolamenti attuativi previsti dallo Statuto.

Art. 46.
Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo che non sia diversamente disposto, per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti. Nel calcolo della maggioranza non si computano coloro che abbiano giustificato la loro assenza, anche con mezzi telematici.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.

4. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.

5. Salvo che non sia diversamente disposto, nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro trenta giorni, l'organo richiedente può prescindere dal parere stesso, ovvero può reiterare la richiesta di parere assegnando un ulteriore termine.

Art. 47.
Esenzione dall'attività didattica

1. Il rettore, il prorettore vicario, il prorettore di Reggio Emilia, i presidenti delle Scuole di Ateneo, i direttori di Dipartimento possono essere esentati parzialmente, su motivata richiesta, dall'attività didattica, per tutta la durata della loro carica. L'esenzione parziale è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 48.
Consiglio dei garanti e difensore civico

1. Come organo di supporto tecnico-giuridico agli organi di Governo dell'Ateneo, può essere costituito il Consiglio dei garanti con il compito di formulare parere, su proposta degli organi stessi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia, ovvero alla loro modifica o revisione. Il Consiglio dei garanti è costituito da tre membri designati, con il loro consenso, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i docenti, ricercatori o dirigenti dell'Ateneo di comprovata preparazione ed esperienza sul piano giuridico - amministrativo.

2. L'Ateneo può istituire il difensore civico, come organo di garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università. Il difensore civico è scelto tra persone di particolare qualificazione esterna all'Ateneo. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità ed i criteri di costituzione ed il funzionamento del Consiglio dei garanti e del difensore civico.

Art. 49.
Rappresentanza processuale dell'Università

1. L'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha sede legale in Modena.

2. La rappresentanza processuale dell'Università spetta al rettore, che si avvale prioritariamente dell'Avvocatura interna di Ateneo.

Art. 50.
Entrata in vigore e revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del rettore nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La proposta di revisione dello Statuto può essere formulata dal rettore o da un terzo del senato accademico o da un terzo del consiglio di amministrazione.

3. Le deliberazioni di revisione sono adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 51.
Norme transitorie

1. Gli organi collegiali in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono al momento della costituzione di quelli ivi previsti. Gli organi il cui mandato sia scaduto entro la data del 29 luglio 2011 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del presente Statuto.

2. Il senato accademico, sentita la commissione etica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, integra l'attuale codice etico definendo le sanzioni derivanti dalla sua violazione.

3. In fase di prima applicazione, può disporsi l'attribuzione al direttore amministrativo in carica del ruolo di direttore generale su proposta del rettore e delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico; in questo caso il direttore generale decade contemporaneamente al rettore in carica.

4. In via di prima istituzione, il Comitato dei sostenitori è costituito da rappresentanti dell'amministrazione regionale, provinciale, comunale e delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Modena e di Reggio Emilia.

5. Il senato accademico, sentito il Comitato dei sostenitori, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, approva il regolamento del Comitato dei sostenitori e identifica le ulteriori rappresentanze di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali.

6. Il rettore convoca la prima riunione del Comitato dei sostenitori per l'elezione del Presidente tra i componenti del comitato stesso.

7. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, l'istituzione dei nuovi Dipartimenti verrà approvata dal consiglio di amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del senato accademico. Le richieste di afferenza verranno approvate dal consiglio di amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del senato accademico. La riorganizzazione e l'istituzione dei nuovi Dipartimenti, che osserverà comunque quanto previsto dall'art. 27 del nuovo statuto, terrà adeguatamente conto dell'articolazione territoriale dell'Ateneo in rete di sedi, dell'attuale composizione e distribuzione dell'offerta formativa, delle strutture didattiche e dei laboratori. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo afferente ad un Dipartimento appartiene alla sede (Modena o Reggio Emilia) del Dipartimento. Nel caso di Dipartimenti con presenza di sezioni su sedi diverse è l'afferenza alla sezione che decide l'appartenenza alla sede.

8. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, la rappresentanza del personale non strutturato, degli assegnisti, degli Specializzandi nei Consigli di Dipartimento è determinata nella misura del cinque percento del numero totale dei docenti, ricercatori. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo nei Consigli di Dipartimento è determinata nella misura del 50 per cento del personale stesso.

9. Nella fase della prima applicazione del presente Statuto, l'eventuale istituzione delle Scuole di Ateneo verrà approvata dal consiglio di amministrazione nella composizione precedente quella prevista dal nuovo Statuto, previo parere del senato accademico.

10. I Centri di servizio attivi all'entrata in vigore del presente Statuto sono i seguenti:

a) CEA - Centro *e-learning* di Ateneo;

b) CIGS - Centro interdipartimentale grandi strumenti;

c) CLA - Centro linguistico di Ateneo;

d) CSSI - Centro servizi stabulario interdipartimentale;

e) SBA - Sistema bibliotecario di Ateneo.

Tali centri sono prorogati fino all'entrata in vigore del regolamento generale d'Ateneo

11. I Centri interdipartimentali di ricerca che risulteranno attivi all'entrata in vigore del presente Statuto dovranno uniformarsi a quanto da esso previsto entro il termine di dodici mesi, a seguito di valutazione della rispondenza ai requisiti previsti da parte del consiglio di amministrazione.

12. In via transitoria, si applica, per quanto compatibile, l'attuale regolamento generale d'Ateneo.

23A00837

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di travoprost/timololo, «Travofix».

Estratto determina AAM/PPA n. 55/2023 del 25 gennaio 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/2653.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a., con sede legale in via Della Monica n. 26 - 84083 - Castel San Giorgio - Salerno, codice fiscale 03696500655.

Medicinale: TRAVOFIX.

Confezioni:

«40 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 2,5 ml - A.I.C. n. 044901015;

«40 mcg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose LDPE da 0,1 ml - A.I.C. n. 044901027,

alla società Doc Generici s.r.l., con sede legale in via Turati n. 40 - 20121 - Milano, codice fiscale 11845960159.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00729

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di adenosina, «Adenoscan».

Estratto determina AAM/PPA n. 56/2023 del 25 gennaio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

grouping di tipo II C.I.4): aggiunta di nuove informazioni riguardo l'effetto indesiderato reazione anafilattica; revisione delle informazioni già presenti su ipotensione e conseguente evento cerebrovascolare/attacco ischemico transitorio e su infarto del miocardio; modifiche minori/amministrative in adeguamento alla versione corrente del QRD *template*;

tipo IB C.I.z: aggiornamento degli stampati per adeguamento alla linea guida eccipienti (*Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use* (SANTE-2017-11668));

notifica ai sensi dell'art. 61(3) direttiva 2001/83/CE e dell'art. 78 del decreto legislativo n. 219/2006.

Modifica dei paragrafi 2., 4.3, 4.4, 4.9, 5.1, 5.2 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale ADENOSCAN (A.I.C. n. 033245).

Confezione:

A.I.C. n. 033245010 - 30 mg/10 ml soluzione per infusione - 6 flaconcini 30 mg 10 ml IV.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numeri procedure: UK/H/0140/II/041/G - ES/H/0655/001/IB/052 - ES/H/0655/001/IP/002.

Codici pratiche: VC2/2015/130 - C1B/2021/1004 - C1B/2021/6245.

Titolare A.I.C.: Sanofi s.r.l. (codice fiscale 00832400154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00730

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di testosterone undecanoato, «Nebid».

Estratto determina AAM/PPA n. 57/2023 del 25 gennaio 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1213.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bayer S.p.a., con sede legale in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Medicinale: NEBID.

Confezioni:

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 fiala di vetro da 4 ml - A.I.C. n. 037051012;

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flaconcino in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 037051024,

alla società Grunenthal Italia s.r.l. con sede legale in via Vittor Pisani n. 16 - 20124 Milano - codice fiscale 04485620159.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00731

Estensione dell'autorizzazione nazionale a mutuo riconoscimento, con modifica degli stampati, del medicinale per uso umano, a base di ossigeno 100%, «Ossigeno Sapio Life».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 25 del 1° febbraio 2023

Procedura europea n. IT/H/0855/001-002/MR.

L'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) del medicinale OSSIGENO SAPIO LIFE, già autorizzato all'immissione in commercio con procedura nazionale e con codice A.I.C. n. 039017, è estesa a procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0855/001-001/MR.

Le confezioni autorizzate del medicinale devono essere poste in commercio come precedentemente autorizzate da questa Amministrazione ad eccezione della modifica dell'indirizzo del titolare relativamente al CAP e delle modifiche apportate ai testi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), del foglio illustrativo (FI) e delle etichette (Eti), che si autorizzano con la presente determina e che ne costituiscono parte integrante.

È altresì autorizzata la modifica della descrizione della confezione sotto riportata:

da 039017025 «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 1 litri;

a 039017025 «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 1 litro.

Titolare A.I.C.: Sapio life S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Silvio Pellico, 48,- 20900 Monza, Monza Brianza (MB).

Principio attivo: ossigeno 100%.

A.I.C. (in base 10) e confezioni:

039017013 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 0,5 litri;

039017025 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 1 litro

039017037 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 2 litri;

039017049 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 3 litri;

039017052 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 5 litri;

039017064 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 7 litri;

039017076 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 10 litri;

039017088 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 14 litri;

039017090 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 20 litri;

039017102 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 27 litri;

039017114 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 40 litri;

039017126 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 50 litri;

039017138 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 0,5 litri;

039017140 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola inalluminio da 1 litro;

039017153 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 litri;

039017165 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 3 litri;

039017177 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 5 litri;

039017189 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 7 litri;

039017191 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 10 litri;

039017203 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 14 litri;

039017215 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 20 litri;

039017227 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 0,5 litri;

039017239 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 1 litro;

039017241 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 2 litri;

039017254 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 3 litri;

039017266 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 5 litri;

039017278 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 7 litri;

039017280 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 10 litri;

039017292 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 14 litri;

039017304 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 0,5 litri;

039017316 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 1 litro

039017328 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 2 litri;

039017330 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 3 litri;

039017342 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 5 litri;

039017355 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 7 litri;

039017367 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 10 litri;

039017379 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 14 litri;

039017381 - «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 40 litri;

039017393 - «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri;

039017405 - «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 20 bombole in acciaio da 40 litri;

039017417 - «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri;

039017429 - «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri;

039017431 - «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 60 litri;

039017443 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 10 litri;

039017456 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 21 litri;

039017468 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 31 litri;

039017470 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 41 litri;

039017482 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 46 litri;

039017494 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 160 litri;

039017506 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 180 litri;

039017518 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 230 litri;

039017520 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1000 litri;

039017532 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 1500 litri;

039017544 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2000 litri;

039017557 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 3000 litri;

039017569 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 5000 litri;

039017571 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 10000 litri;

039017583 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 20000 litri;

039017595 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 27 lt;

039017607 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola riduttrice integrata da 20 lt;

039017619 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 4000 lt;

039017621 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 32 lt;

039017633 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 12000 lt;

039017645 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 6000 lt;

039017658 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 2500 lt;

039017660 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 36 litri;

039017672 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 30000 litri;

039017684 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 15000 litri;

039017696 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 40000 litri;

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determinazione di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del paragrafo «Stampati» del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità illimitata, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00864

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rectoreparil»

Con la determina n. aRM - 30/2023 - 4157 del 26 gennaio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: RECTOREPARIL;

confezione: A.I.C. n. 023470053;

descrizione: «45 mg + 5 mg supposte» 10 supposte;

confezione: A.I.C. n. 023470065;

descrizione: «4,5% + 0,5% crema» tubo 40 g + 1 applicatore.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00865

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore»

Estratto determina IP n. 33 del 24 gennaio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER - Und Schmerzsaft Erdbeer 40 mg/ml Suspension ZUM Einnehmen dalla Germania con numero di autorizzazione 76552.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, Darwinstrasse 2-4, 69115 Heidelberg, Deutschland e prodotto da RB NL Brands B.V. (BS 1) WTC Shiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol - Netherlands, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona, España.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 050279013 (in base 10) 1HYDM5(in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale 200 mg/5ml.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma fragola (contenente propilene glicole), bromuro di domifene, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo:

come conservare «Nurofen febbre e dolore»: non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°.

Officine di confezionamento secondario

Difarmed SL, C/Laurea Miró 379-383, Nave 3 PI EL PLA, Sant Feliu DE Llobregat, 08980, Barcelona, España.

European Pharma B.V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Netherlands.

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GMBH Friedrich-Bergius-STR. 13, 41516 Grevenbroich, Deutschland.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nurofen febbre e dolore», «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 050279013.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nurofen febbre e dolore», «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 050279013.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00866

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen»

Estratto determina IP n. 34 del 24 gennaio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN IBUPROFEN 400 mg Überzogene Tabletten 24 U.P. dalla Germania con numero di autorizzazione 39182.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GMBH Darwinstrasse 2-4 - 69115 Heidelberg Deutschland e prodotto da RB NL Brands B.V. (BS 1) WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 - 1118 BH Schiphol Netherlands; con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: «Nurofen», «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC/alluminio

Codice A.I.C. n. 039500057 (in base 10) 15PG8T(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio attivo: 400 mg di ibuprofene

Eccipienti: saccarosio, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, sodio citrato, carmellosa sodica, acido stearico, silice colloidale anidra, talco, gomma arabica, titanio biossido, macrogol 6000.

Officine di confezionamento secondario

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nurofen», «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC/alluminio.

Codice A.I.C. n. 039500057.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nurofen», «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC/alluminio.

Codice A.I.C. n. 039500057.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00867

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalganmed»

Estratto determina IP n. 36 del 24 gennaio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGANMED 500 mg, comprimé effervescent sécable, 16 comprimés dalla Francia con numero di autorizzazione 325 700-1 o 34009 325 700 1 0, intestato alla società Upsa sas 3, Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison (FRANCIA) e prodotto da Upsa sas - 304 avenue du Docteur Jean Bru - 47000 Agen - France, Upsa sas - 979 avenue des Pyrénées - 47520 Le Passage - France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma S.r.l. con sede legale in via Santa Maria Segreta n. 6 20123 Milano (MI).

Confezione: «Efferalganmed» - «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse.

Codice A.I.C.: 050071024 (in base 10) 1HS1HJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio idrogeno carbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E420), sodio docusato, povidone, sodio saccarinato, sodio benzoato (E211).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Efferalganmed» - «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse - codice A.I.C.: 050071024 - classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Efferalganmed» - «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse - codice A.I.C.: 050071024 - OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00868

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA - PRATO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'articolo 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Pensieri in libertà di Melosi Federica» con sede legale in Buggiano (PT), via Carozzi Sannini, 6, esercente attività di «realizzazione di articoli in metalli preziosi» presso la sede, già assegnataria del marchio di identificazione «74 PT», in seguito a formale domanda di cancellazione dal registro, degli assegnatari di marchi di identificazione dei metalli preziosi, è stata cancellata con determinazione dirigenziale n. 004/2023 del 26 gennaio 2023.

La suddetta impresa ha avuto in dotazione un punzone incavo di grandezza (0,6 x 1,8), restituito in data 2 gennaio 2023.

23A00869

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'*ex* alveo del torrente Mosè, con sovrastante fabbricato, nel Comune di Sant'Angelo di Brolo.

Con decreto n. 12 del 23 gennaio 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 2 febbraio 2023, n. 288, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'*ex* alveo del torrente Mosè, con sovrastante fabbricato, nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME), identificati al C.T. al foglio 4, particella 1649 di mq 313, ed al C.F. al foglio 4, particella 1649 *sub*. 1.

23A00862

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso del lago Trasimeno, nel Comune di Magione

Con decreto n. 439 del 23 dicembre 2022 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 2023, n. 283, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso del lago Trasimeno nel Comune di Magione (PG), identificato al C.T. al foglio 41, particelle 1-3-5-10-31-187-228-321-555-556-810-1158-1159-1160-1161-1162-2167-2169-2171-2172-2174-2176-2178-2181 e al foglio 47, particelle 700-702-704-711, di complessivi mq. 3976.

23A00863

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-036) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.